



**COMUNE DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO**



OGGETTO

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP

Redazione della documentazione tecnica necessaria per avviare la procedura di gara per l'appalto "Manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale" di Giulianova (TE).



ELABORATO

**PROGETTO DEI SERVIZI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

COMMITTENTE

Comune di Giulianova
C. so Giuseppe Garibaldi, 109
64021 Giulianova (TE)

DATA

EMISSIONE 22 gennaio 2022

REVISIONE 11/11/2023

REDAZIONE

Studio Forestale Associato
ForestAmbiente
Dott.ri N. Capicciotti e C. Bambozzi
Gestione Forestale
Progettazione verde urbano
Tecnologia del Legno



Via Nazionale per Teramo, 23 - 64021 Giulianova (TE)
Via I maggio, 110 - 60131 Ancona (AN)
www.forestambiente.it

Dott. For. Natalino Capicciotti



Collaboratori:
Dott. For. Carla Bambozzi



SOMMARIO

TITOLO I – NORME TECNICHE GENERALI	1
ART. 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI	1
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO.....	2
Art. 3.1 Forma e durata.....	2
Art. 3.2 Acquisizione di nuove aree	3
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE.....	3
ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA.....	5
ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA	5
ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO	5
ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE	6
ART. 9 AFFIDAMENTO E CONTRATTO	6
ART. 10 ZONE INTERESSATE AL SERVIZIO	6
ART. 11 TEMPO E ORDINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	6
ART. 12 ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 13 ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI SINDACALI	9
ART. 14 DANNI PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE E VERSO TERZI.....	9
TITOLO II – NORME PER L'ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI	10
ART. 15 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI	10
ART. 16 DOTAZIONI E MEZZI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	11
ART. 17 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	12
ART. 18 ORARI	13
ART. 19 DESCRIZIONE DEI SERVIZI	14
Art. 19.1 Aiuole inerbite e tappeti erbosi (Interventi relativi al lotto 1).....	14
Art. 19.2 Aiuole fiorite e arbustive (Interventi relativi al lotto 1)	14
Art. 19.3 Fioriere comunali (lotto 1)	15
Art. 19.4 Interventi di diserbo (Interventi relativi al lotto 1)	15
Art. 19.5 Innaffi (Interventi relativi al lotto 1)	16
Art. 19.6 Siepi (Interventi relativi al lotto 2)	16
Art. 19.7 Potatura di rimonda degli alberi ad alto fusto (Interventi relativi al lotto 2)	16
Art. 19.8 Potatura di contenimento a tutta cima (Interventi relativi al lotto 2).....	17
Art. 19.9 Consolidamento (Interventi relativi al lotto 2)	18



Art. 19.10 Abbattimenti (Interventi relativi al lotto 2)	19
Art. 19.11 Alberatura di sostituzione (Interventi relativi al lotto 2)	20
Art. 19.12 Interventi antiparassitari (Interventi relativi al lotto 2)	20
Art. 19.13 Materiale di spoglio (Interventi relativi al lotto 1 e al lotto 2)	21
ART. 20 ALTRI SERVIZI	21
Art. 20.1 Feste, ricevimenti e cerimonie	21
Art. 20.2 Altri servizi	21
ART. 21 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (ATTIVITÀ RELATIVA AL LOTTO 1)	22
Art. 21.1 Generalità	22
Art. 21.2 Attivazione degli impianti di irrigazione	22
Art. 21.3 Verifiche periodiche impianti di irrigazione	22
Art. 21.4 Ripristino impianti di irrigazione	23
Art. 21.5 Sostituzione parti di ricambio impianti di irrigazione	23
Art. 21.6 Elenco e tipologia di impianti	23
Art. 21.7 Interventi su impianti di irrigazione	25
Art. 21.8 Riconsegna impianti di irrigazione	25
ART. 22 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	26
Art. 22.1 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico	26
Art. 22.1.1 Selezione dei candidati	26
Art. 22.1.2 Specifiche tecniche	27
Art. 22.1.3 Clausole contrattuali	28
Art. 22.1.4 Criteri premianti	33
Art. 22.2 Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – materiale florovivaistico	36
Art. 22.2.1 Specifiche tecniche	36
Art. 22.2.2 Clausole contrattuali	37
Art. 22.2.3 Criteri premianti	37
Art. 22.3 Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – prodotti fertilizzanti	39
Art. 22.3.1 Specifiche tecniche	39
Art. 22.4 Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – impianti di irrigazione	39
Art. 22.4.1 Specifiche tecniche	39
TITOLO III – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI	40



ART. 23 GARANZIA PROVVISORIA	40
ART. 24 GARANZIA DEFINITIVA	41
ART. 25 COPERTURA ASSICURATIVA	43
ART. 26 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO	43
ART. 27 SUBAPPALTO	44
ART. 28 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	44
Art. 28.1 Tracciabilità dei flussi finanziari	44
Art. 28.2 Comunicazione nominativo rappresentante	45
ART. 29 CONTROVERSIE CONTRATTUALI	45
ART. 30 PENALITÀ PER INADEMPIMENTI	45
ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	47
ART. 32 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	48
ART. 33 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	49
TITOLO IV – ALLEGATI E NORME FINALI	49
ART. 34 ALLEGATI	49
ART. 35 NORME FINALI E DI RINVIO	49

ALLEGATI

Allegato 1: Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”	50
Allegato 2: Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale – 2021	55
Allegato 3: Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche – ISMEA Dicembre 2009	119

TITOLO I – NORME TECNICHE GENERALI

ART. 1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto viene indicato col nome di “Appaltatore” o “Impresa Appaltatrice” o “Ditta Appaltatrice” o “Ditta Aggiudicataria” l’Appaltatore alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di Stazione Appaltante o “Committente” il comune di Giulianova (TE), Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente – che ha l’impegno di gestire il verde pubblico comunale.

Il Responsabile Unico del Procedimento verrà di seguito denominato “Responsabile del Procedimento” o “Direttore dei Lavori” o più semplicemente R.U.P.

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto verrà di seguito denominato “Direttore Esecutivo” o D.E.C.

ART. 2 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto, suddiviso in due differenti lotti, ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i servizi di gestione della manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino (giardini, parchi, aiuole, viali e alberate).

In particolare i servizi previsti dall’appalto, suddivisi nei due lotti, comprendono:

per il lotto 1:

- sfalcio periodico e raccolta dell’erba;
- decespugliamento scarpate stradali;
- raccolta e smaltimento foglie;
- sfalcio dell’erba lungo le piste ciclopedonali e innaffio alberate e siepi,
- innaffio e manutenzione fioriere e aiuole fiorite;
- manutenzione dei prati e delle aiuole;
- interventi di diserbo dei vialetti all’interno delle aree verdi;
- gestione impianti di irrigazione;

per il lotto 2:

- manutenzione alberate su tutte le alberate del centro cittadino e di tutte le frazioni;
- manutenzione delle siepi e cespugli;
- trattamenti fito-sanitari su alberi, arbusti e siepi;
- abbattimenti, spollonature e potature;
- eventuale messa a dimora di alberi e/o arbusti;

a cui si aggiungono i seguenti servizi comuni ai due lotti:

- smaltimento sfalci e potature derivanti dal taglio di verde pubblico;
- pronto intervento in caso di urgenze.

Fanno parte dell’appalto, a titolo non esaustivo, le seguenti attività:

- servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi (codice c.p.v. 77311000-3);
- servizi di manutenzione parchi (codice c.p.v. 77313000-7);
- servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi (codice c.p.v. 77310000-6);
- servizi di manutenzione di campi sportivi (codice c.p.v. 77320000-9);
- potatura di alberi e siepi (codice c.p.v. 77340000-5);
- potatura di alberi (codice c.p.v. 77341000-2);
- potatura di siepi (codice c.p.v. 77342000-9);
- servizi di taglio alberi (codice c.p.v. 77211400-6);

- servizi di manutenzione alberi (codice c.p.v. 77211500-7);
- seminagione di piante (codice c.p.v. 77211600-8);
- servizi di diserbatura (codice c.p.v. 77312000-0);
- servizi di trattamento erbicida (codice c.p.v. 77312100-1);
- servizi di realizzazione di manti erbosi (codice c.p.v. 77314100-5);

oltre alle seguenti provviste:

- prodotti vivaistici (codice c.p.v. 03450000-9);
- fertilizzanti vari (codice c.p.v. 24440000-0).

Con l'affidamento dei servizi, l'Appaltatore si impegna ad eseguire, con personale e mezzi propri, gli interventi programmati entro le tempistiche concordate con la Committente e riportate in dettaglio nel piano del verde urbano; quindi nel pieno rispetto del Programma di esecuzione delle aree a verde nel comune di Giulianova (TE).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le indicazioni riportate nel piano di gestione del verde urbano del comune di Giulianova (TE), secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo quanto riportato nel disciplinare tecnico.

Il dettaglio dei servizi, la loro periodicità e le relative scadenze, come indicate nel piano del verde, sono meglio descritte agli articoli 19, 20 e 21 del presente Capitolato Speciale di Appalto e nel disciplinare tecnico.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Restano esclusi dall'appalto eventuali servizi, aggiuntivi rispetto a quelli specificati nel dettaglio nei successivi articoli 19, 20 e 21 del presente Capitolato Speciale di Appalto, che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Essi possono constare ad esempio in aggiuntivi interventi di abbattimento, potature di alberi, realizzazione di nuovi impianti, manutenzione e sostituzione di impianti di irrigazione, manutenzione di aree verdi, piantumazione di fiori, etc.

Il dettaglio delle zone dove dovranno essere svolti i servizi sono precisati nell'Articolo 7 seguente.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento (N° gara 9421261) è:

- CIG LOTTO 1 - Manutenzione del verde orizzontale - A029BADC95;
- CIG LOTTO 2 - Interventi ordinari e straordinari sul verde verticale- A029C49D51

ART. 3 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. 3.1 Forma e durata

Il presente appalto è affidato con procedura di gara aperta dato a corpo con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente ai due lotti individuati.

Il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto è affidato in piena autonomia alla ditta appaltatrice, che provvede all'organizzazione del medesimo in totale indipendenza rispetto al committente, con assunzione del relativo rischio economico.

L'appalto di gestione del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, ha la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di esecutività della determina di aggiudicazione, e successivamente fissata con apposito contratto registrato, con facoltà per la Stazione Appaltante di prorogare la durata del medesimo, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. fino ad un massimo di ulteriori 2 (due) anni.

Tale rinnovo sarà subordinato alle scelte del Committente, ad una valutazione obiettiva del comportamento dell'Appaltatore e comunque al rispetto delle norme di legge al momento in vigore.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà di rinnovo comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 3.2 Acquisizione di nuove aree

Compreso nel presente appalto è tutto il verde comunale di Giulianova (TE) ad eccezione del verde cimiteriale e dei fossi e canali di scolo. Le quantità iniziali di aree verdi interessate dal presente appalto, suddivisi per categoria vengono riportate in dettaglio nel piano del verde urbano del comune di Giulianova (TE) che costituisce, insieme alla relazione tecnica e al disciplinare tecnico, parte integrante del presente capitolato e a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato in questa sede:

CATEGORIA	U.M.	QUANTITA'
Alberi potature	N°	5.884
Alberi abbattimenti	N°	284
Pinete litoranee	mq	16.440
Arbusti	N°	667
Siepi	ml	5.793
Aiuole	mq	40.611
Prati	mq	160.198
Pertinenze stradali	Km	var.

Tab.1 – Consistenza delle principali categorie di verde (da: Piano del verde urbano del comune di Giulianova)

Durante il periodo di vigenza del contratto potranno essere acquisite nuove aree da gestire.

Successivamente alla data di scadenza del primo anno contrattuale sarà verificata la consistenza della superficie totale delle aree a verde oggetto del servizio di manutenzione, allo scopo di accertarne l'eventuale variazione.

Analogamente si procederà alla data di scadenza degli anni contrattuali successivi al primo.

Le eventuali variazioni di superficie a verde verranno gestite secondo quanto disposto nel successivo Art. 15 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

L'importo complessivo presunto a base di gara per il servizio, comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori occorrenti, per l'intero quinquennio, suddiviso in due lotti di appalto ammonta ad Euro 2.646.097,12 (euro duemilioneisicentoquarantaseizeronovantasette/12) oltre IVA, di cui euro 1.590.404,75 per interventi previsti nel lotto 1 dell'appalto e di euro 1.055.692,37 per interventi di manutenzione previsti nel lotto 2 dell'appalto.

In dettaglio gli importi sono così suddivisi:

LOTTO 1					
n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (euro anno)	Importo (euro/quinquennio)
1	Sfalcio prati	77313000-7	P	179.298,83 €	896.494,15 €
2	Sfalcio/scerbatura aiuole	77313000-6	P	54.782,12 €	273.910,60 €
3	Decespugliamento pertinenze stradali	77312000-0	P	60.000,00 €	300.000,00 €
4	Piantumazione fioriture stagionali	77211600-8	S	4.500,00 €	22.500,00 €
5	Innaffiamento		S	19.500,00 €	97.500,00 €
A) Importo a base di gara				318.080,95 €	1.590.404,75 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				0,00	0,00
A) + B) Importo complessivo				318.080,95 €	1.590.404,75 €

LOTTO 2					
n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (euro anno)	Importo (euro/quinquennio)
1	Potatura alberi	77341000-2	P	152.708,36 €	763.541,80 €
2	Potatura arbusti e siepi	77341000-9	P	28.194,22	140.971,10 €
3	Abbattimento alberi e rimozione ceppaie	77341000-6	S	51.179,47 €	51.179,47 €
	Manutenzione pinete	77211500-7	P	10.000,00 €	50.000,00 €
	Interventi straordinari (messa a dimora, interventi fitosanitari, ...)		S	10.000,00 €	50.000,00 €
A) Importo a base di gara				200.902,58 €	1.055.692,37 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]				0,00	
A) + B) Importo complessivo				200.902,58 €	1.055.692,37 €

Tab.2 – Elenco interventi di manutenzione (da: Piano del verde urbano del comune di Giulianova)

Il dettaglio dei costi per ogni tipologia di verde e per singolo intervento è meglio riportato nel Piano del verde urbano, a cui si rimanda e che è parte integrante del presente progetto.

È esclusa l'applicazione dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.: *“Modifica dei contratti in corso di esecuzione”* dove le modifiche al contratto sono possibili unicamente se *“... se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili...[omissis]”*.

Per le eventuali prestazioni che si rendessero necessario effettuare e non presenti nel suddetto capitolato, verranno applicati i prezzi riportati nel piano del verde del comune di Giulianova o nell'All.1 della relazione tecnica di progetto. Qualora fosse necessario adottare prezzi non presenti nei suddetti elenchi, i nuovi prezzi andranno valutati:

- desumendoli dai prezzi della regione Abruzzo vigenti al momento, in quanto sono da considerare come riferimento generale di base nell'esecuzione di opere pubbliche sul territorio regionale;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi prezzi;
- desumendoli dal prezzario della regione Marche in quanto regione limitrofa e con simili condizioni socio-economiche.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso di gara.

I servizi di cui sopra saranno richiesti alla ditta appaltatrice esplicitamente in forma scritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ed autorizzati dal Responsabile del Procedimento (RUP).

Gli ordini di servizio verranno firmati dal DEC, a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il medesimo DEC svolge le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto e secondo quanto indicato nei successivi articoli del presente Capitolato.

Eventuali servizi per i quali il DEC stabilisca la liquidazione in economia, verranno contabilizzati applicando le tariffe della manodopera di cui al Contratto Nazionale di Lavoro, al quale sono iscritte le maestranze della Ditta.

Per eventuali servizi che, per eccezionali condizioni ambientali, tecniche, sociali o di opportunità superiori, la città dovesse esigere in giornate festive od in orari notturni (22,00 - 6,00), sarà applicata una maggiorazione a tutti i prezzi contrattuali per l'esecuzione dei servizi effettuati pari al 10% (dieci per cento).

I servizi di cui sopra saranno richiesti alla ditta appaltatrice esplicitamente in forma scritta dal DEC ed autorizzati dal Responsabile di Procedimento.

ART. 5 ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio (scuole, edifici municipali eccetera).

L'Appaltatore è tenuto a depositare entro 5 gg. dall'aggiudicazione, presso gli uffici competenti del comune di Giulianova, Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente, e comunque prima della consegna del servizio anche al DEC, il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)

ART. 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI GARA

Per l'esecuzione del servizio previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto sono richiesti i requisiti indicati e previsti nel disciplinare di gara a cui si rimanda integralmente.

ART. 7 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il canone annuo da corrispondere all'Appaltatore, remunerativo di ogni adempimento relativo all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, viene determinato all'inizio del servizio a cui dovrà essere applicato il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria.

La fatturazione dovrà essere elettronica e sarà effettuata in quattro rate trimestrali posticipate (salvo accordi diversi intervenuti in sede di stipula del contratto), condizionate al previo rilascio di regolare nulla osta del DEC.

I pagamenti delle fatture, emesse ai sensi ed alle condizioni del presente art. 7, saranno effettuati a mezzo di mandati di pagamento, a seguito del ricevimento della fattura elettronica, entro 30 giorni dalla registrazione della medesima.

La Stazione Appaltante provvederà all'emissione del pagamento mediante apposito mandato ed erogazione a favore dell'Appaltatore, una volta verificata la regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'Appaltatore stesso.

ART. 8 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione del contratto, sarà costituita dall'impresa appaltatrice, una cauzione nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale meglio descritta all'art. 24.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Tale cauzione verrà restituita a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 9 AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i. e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta (60) giorni.

ART. 10 ZONE INTERESSATE AL SERVIZIO

Le zone entro le quali dovrà essere effettuato il servizio oggetto dell'appalto sono meglio indicate nel piano del verde del comune di Giulianova a cui si rimanda:

- a) Lungomare Zara (parte Nord e parte Centrale);
- b) Lungomare Spalato;
- c) Lungomare Rodi;
- d) Quartiere Annunziata;
- e) Via Galilei - S.S. 16 Nord;
- f) Via Turati – via Gramsci - S.S. 16 Sud;
- g) Paese Alto;
- h) Frazioni
- i) Pineta via Riva del Sole;
- j) Pineta Foce del Salinello

ART. 11 TEMPO E ORDINE DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

In caso di assoluta urgenza, l'ordine per l'esecuzione dei lavori potrà essere impartito anche verbalmente e la ditta dovrà intervenire a semplice richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il giorno successivo al giorno di chiamata, o entro un'ora se trattasi di intervento urgente finalizzato al buon funzionamento o a causa di situazioni di pericolo.

L'intervento eseguito in urgenza non dà diritto alla ditta di pretendere alcun compenso aggiuntivo.

In caso di non rispetto del presente Articolo da parte della Ditta Appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà notificare una penale proporzionata. L'importo di tale penale è meglio indicato nell'art. 30 del presente Capitolato Speciale di Appalto

Le penali saranno applicate con semplice notifica all'Imprenditore della Ditta Appaltatrice a mezzo lettera raccomandata (o PEC), senza bisogno di altre misure amministrative o legali ed il loro ammontare sarà dedotto dall'importo dei lavori eseguiti e, in difetto, dal deposito cauzionale di cui all'Art.8.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore si obbliga a presentare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante una proposta di programma di esecuzione delle attività per la fornitura dei servizi, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

ART. 12 ONERI, OBBLIGHI DIVERSI E RESPONSABILITÀ GENERALI DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto e s.m.i., alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.

2. Sono inoltre a totale carico e responsabilità dell'Appaltatore:

- a) l'informazione preventiva a mezzo PEC, almeno una settimana prima dell'intervento, alle direzioni scolastiche delle scuole comunali ed in copia al Comune di Giulianova, Area IV Servizi per la Promozione del Territorio - Servizio Ambiente, di ogni intervento previsto nel verde delle scuole comunali stesse, con il dettaglio della natura dell'intervento, le aree interessate, la tempistica prevista e quant'altro utile alla completa comprensione dell'intervento stesso da parte del personale della scuola interessata;
- b) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, con tutti i più moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti i servizi prestabiliti;
- c) la delimitazione dell'area di cantiere in materiale idoneo, secondo le prescrizioni dettata dalla legislazione vigente;
- d) la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore.
- e) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante o dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- f) l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
- g) l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.;

- h) l'osservanza delle norme di prevenzione della diffusione del Covid-19: All. 7 del D.P.C.M. n° 108/2020 e s.m.i.; linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni del 18/06/2020 e s.m.i.; norme contenute nella legge 120/2020 e s.m.i.; indicazioni del DL 127/2021 e s.m.i. inerente l'obbligo del green pass in cantiere;
- i) il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali, nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi;
- j) la predisposizione, prima dell'inizio di ciascuna attività, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 15 dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- k) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni sicurezza contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. L'Appaltatore, tramite il proprio direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore.

6. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante (DEC) ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza senza che l'Imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi ed indennizzi.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore è responsabile sia sotto il profilo civile che penale dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti a persone e cose proprie, animali o di altre ditte o di terzi.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende ai danni, a persone, animali o cose, che potranno verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di protezione e prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Oltre all'assunzione delle responsabilità di carattere generale che ricadono sull'Appaltatore per la natura del contratto che si andrà a stipulare, si precisa che saranno espressamente affidati all'Appaltatore stesso i seguenti incarichi:

- a) responsabile del servizio e della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico (impianti di irrigazione, essenze arboree, alberate, cespugli, etc.) secondo le indicazioni del piano del verde;
- b) responsabile per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti preposti, la conservazione e l'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi previsti dalla vigente legislazione per gli impianti oggetto dell'appalto;
- c) responsabilità nel sorvegliare le alberate segnalando eventuali anomalie e situazioni di pericolo e provvedendo alla eliminazione delle pericolosità riscontrate;
- d) responsabilità dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attività di realizzazione, di esercizio e di manutenzione erogate per il servizio di gestione del verde.

L'appaltatore si obbliga al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova;

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi del servizio.

ART. 13 ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI SINDACALI

La Ditta Aggiudicataria del servizio è obbligata ad attuare nei confronti del proprio personale occupato nelle prestazioni di cui al presente Capitolato speciale di Appalto condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal "Contratto Nazionale di Lavoro per Operai Agricoli e Florovivaisti".

Nel caso di subentro di nuovo contratto nazionale di lavoro per il comparto nel corso di validità della Convenzione, si applicheranno le nuove norme.

Al personale dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di leggi, contrattuali e regolamentari, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale assicurativo e previdenziale, che per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione infortuni e per l'igiene del lavoro.

L'Appaltatore dovrà assicurare un perfetto e scrupoloso svolgimento del servizio indipendentemente dalle esigenze e diritti del personale stesso (ferie, congedi per malattia, ...).

Il Comune non ha comunque nessuna responsabilità diretta o indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse con il personale dell'Impresa o per attività inerenti i servizi da esso svolti.

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Sarà obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori o presenti nella zona.

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, generalità del lavoratore e indicazione dell'impresa.

ART. 14 DANNI PER EVENTI DI FORZA MAGGIORE E VERSO TERZI

Nella conduzione del servizio l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare il verificarsi di danni di forza maggiore e verso terzi, con l'espresso impegno che gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nel servizio corrispondano alle norme di sicurezza contro gli infortuni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Qualora si verificassero dovrà provvedere alla loro immediata eliminazione.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali per i quali la Ditta Affidataria non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

I danni dovranno essere denunciati immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso oltre i cinque giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto decurtati del ribasso offerto in fase di aggiudicazione.

Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.

L'Appaltatore si obbliga pertanto, per se ed i suoi successori ed aventi causa, a tenere il comune sollevato ed indenne da qualsiasi richiesta ed azione presente o futura in dipendenza dell'avvenuta aggiudicazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare al competente ufficio comunale quelle circostanze e fatti che, rilevati nello svolgimento del servizio, possono impedirne una regolare effettuazione.

TITOLO II – NORME PER L'ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

ART. 15 NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il servizio oggetto dell'Appalto si riferisce ai giardini, viali, parchi, aree verdi ed alberate presenti nelle zone elencate nel precedente Articolo 10 e meglio rappresentate nelle planimetrie riportate nel piano del verde urbano del comune di Giulianova (TE) che rappresenta parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'elencazione, di cui all'articolo 10 del presente Capitolato Speciale di Appalto, potrà essere aggiornata successivamente mediante convenzione aggiuntiva.

L'eventuale incremento/diminuzione dei metri quadri di verde pubblico, durante la durata dell'appalto, laddove contenuto entro il 5% della consistenza all'interno del patrimonio, non comporterà un adeguamento/diminuzione del canone annuo.

Oltre tale percentuale il canone verrà proporzionalmente adeguato alla nuova consistenza per la parte eccedente al 5%.

In caso di incremento di aree verdi pubbliche il costo unitario al metro quadro riconosciuto all'Appaltatore, per la parte eccedente al 5% della consistenza 2021 indicata nel piano di gestione del verde urbano, sarà determinato dal prezzo offerto in sede di gara diviso il numero di metri quadri esistenti al 2021 moltiplicato il numero dei nuovi metri quadri.

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche previste dai successivi articoli, l'Appaltatore dovrà curare la buona manutenzione dei giardini, parchi, viali ed alberate oggetto dell'appalto, tenendo conto delle condizioni climatiche della zona, delle condizioni pedologiche del sito e della stagione.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Al fine di una corretta gestione del servizio l'Appaltatore si obbliga a:

- a) segnalare via PEC ogni lunedì mattina entro le ore 9:00 all'Ufficio Tecnico comunale il programma settimanale delle attività previste, indicando il tipo di intervento ed il luogo;
- b) segnalare immediatamente a mezzo PEC all'Ufficio Tecnico comunale tutte le circostanze ed inconvenienti riscontrati nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto che impediscano un regolare e puntuale svolgimento dello stesso secondo quanto previsto nel presente capitolato e nel rispetto del programma di lavoro settimanale comunicato;
- c) comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante ogni anomalia riscontrata all'interno delle aree oggetto di intervento (pali tutori rotti, legature che strozzano le piante,

perdite d'acqua, vialetti sconnessi, presenza di patogeni sugli alberi o sugli arbusti, giochi bimbi e cestini manomessi, usi impropri dei giardini, etc.);

- d) dare tempestiva comunicazione a mezzo PEC al Direttore dell'Esecuzione del Contratto di qualsiasi interruzione o sospensione del servizio specificandone le ragioni nonché, seppur in via presuntiva, la durata;
- e) fornire e predisporre e, a lavori ultimati, a rimuovere la segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada, sia diurna che notturna, nei tratti stradali interessati dagli interventi previsti;
- f) organizzare il servizio di reperibilità e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compreso i giorni festivi.

ART. 16 DOTAZIONI E MEZZI RICHIESTI PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore dovrà dotarsi a proprie cure e spese di tutti, nessuno escluso, gli attrezzi e i macchinari necessari per la razionale esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto in modo tale da garantirne sempre la perfetta esecuzione e il rispetto delle frequenze stabilite, quali che siano le condizioni, gli eventi, le circostanze, gli avvenimenti, anche straordinari, che potrebbero interessare le aree oggetto d'intervento.

Ai fini di un corretto svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore dovrà, alla data fissata per la consegna del servizio, soddisfare le seguenti condizioni, considerando che per una corretta lettura dei commi seguenti con il termine "disponibilità" si intende un titolo idoneo (proprietà, uso, locazione, comodato) che legittimi per l'Appaltatore il possesso, o la detenzione dei locali e dei mezzi, per tutto il periodo dell'appalto e in qualunque momento se ne ravveda la necessità:

- a) avere alle proprie dipendenze dirette degli operatori in numero sufficiente da impiegare a tempo pieno nei servizi previsti e per tutto il periodo del contratto;
- b) avere obbligatoriamente la disponibilità almeno di:
 - 1) un locale a uso deposito e magazzino sito nel territorio del Comune di Giulianova o dei comuni limitrofi;
 - 2) un locale a uso ufficio dotato di telefono, fax e computer con collegamento in rete per permettere la trasmissione di documenti; di tale locale dovrà essere fornito indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail ed indirizzo PEC, con indicazione del numero di cellulare del referente in loco;
 - 3) avere la disponibilità di tutta l'attrezzatura necessaria in quantità e in potenza adeguata ad eseguire i servizi previsti e per tutta la durata del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo deve avere almeno la disponibilità della seguente attrezzatura, possibilmente collocata presso il deposito di cui al sub 1) precedente:
 - i. n° 1 trattore agricolo, opportunamente omologato al Nuovo Codice della Strada per la funzione cui è destinato, di almeno 80 cv, almeno dotato di:
 - trincia laterale a sbraccio di almeno 6 metri (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 1);
 - pompa a motore per grandi diserbi e trattamenti anticrittogamici (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 2);
 - biotrituratore ceppatrice (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 1 e lotto 2);
 - ii. almeno n° 1 macchina tagliaerba semovente da 25 cv., con ruote gommate da giardino, dotate di apparato tagliaerba a lama rotante o elicoidale, fornite di dispositivo per la raccolta del materiale di risulta del taglio da almeno 800 lt, con motore raffreddato ad acqua e posto autista (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 1);
 - iii. almeno n° 2 tagliaerba a motore con potenza di almeno 3,5 cv., con larghezza di taglio di almeno 60 cm., a lama rotante o elicoidale, dotati di dispositivo per la raccolta del materiale di risulta del taglio (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 1);

- iv. piattaforma oleodinamica di altezza adeguata per le potature indicate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante e riportate nel Piano del verde (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 2);
- v. idonea segnaletica mobile da cantiere (per l'esecuzione dei lavori di cui al lotto 1 e lotto 2);

La Ditta Affidataria inoltre deve avere disponibili, sempre presso il deposito di cui al sub 1) precedente, decespugliatori, soffiatori, tagliasiepi, moto seghe, atomizzatori manuali e veicolari, frese, moto zappe, pompe irroratrici di diserbante, idranti e gomme per irrigazioni, pale, scope, badili, falci, rastrelli, autobotte per irrigazioni di almeno 1mc (per la ditta affidataria del lotto 1), etc.

Tutti gli automezzi ed i mezzi operativi di cui al comma 3) del presente articolo, e gli eventuali mezzi aggiuntivi che l'Appaltatore renderà disponibili per i servizi, dovranno:

- a) essere in regola con gli adempimenti di legge con marchiature CE ed in particolare per quanto concerne le autorizzazioni al trasporto rifiuti ed il codice della strada;
- b) rispettare le normative vigenti in materia di inquinamento atmosferico ed emissione di polveri sottili secondo la normativa e i regolamenti comunali vigenti (divieto di circolazione ai mezzi non conformi alla normativa Euro IV); in caso di nuove e restrittive normative di limitazione del traffico sia a livello nazionale, sia regionale, sia comunale, è fatto obbligo all'Appaltatore, senza oneri per la Stazione Appaltante, l'adeguamento alle nuove normative di tutti automezzi ed i mezzi operativi resi disponibili per i servizi;
- c) rispettare, nei decibel, il vigente Regolamento Acustico e la legge 447/95 e s.m.i. ("Legge quadro sull'inquinamento acustico") nonché le disposizioni di cui al vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose e per la tutela dall'inquinamento acustico";
- d) essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza secondo quanto riportato nei rispettivi libretti di uso e manutenzione;
- e) disporre di tutte le misure di segnalazione prescritte per i mezzi operativi;
- f) recare un pannello adesivo – magnetico su entrambi i lati, il cui formato e contenuto dovrà essere precedentemente concordato con la Stazione Appaltante, indicante il nome della ditta, l'eventuale logo e che il servizio è effettuato per conto della Città di Giulianova (TE);

Inoltre l'Appaltatore si obbliga a:

- a) sostituire, su richiesta insindacabile del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, tutti gli strumenti e/o attrezzature che dovessero risultare, sempre secondo l'insindacabile giudizio della Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi alle persone ed alle cose, nonché troppo rumorosi o inquinanti e/o non conformi alle vigenti norme di sicurezza.

Tutte le indicazioni riportate nel presente articolo 16 devono essere dall'Appaltatore garantite e mantenute per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

ART. 17 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., il presente servizio è soggetto alla cosiddetta "clausola sociale" secondo le disposizioni vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni dell'art. 57 del D.Lgs 36/2023 s.m.i. (c.d. "Clausole sociali"), tenuto conto anche delle Linee Guida recanti la disciplina delle clausole sociali emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione ("ANAC").

A tale scopo saranno fornite ai partecipanti stessi le informazioni specifiche di dettaglio di cui all'articolo 3 – ultimo comma delle sopracitate Linee Guida che si allegano al presente Capitolato (vedi Allegato1).

L'Appaltatore dovrà mantenere in servizio continuativo per tutto il periodo contrattuale personale idoneo per numero e qualifica ad assicurare la prestazione contrattualmente assunta.

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore dovrà mantenere costantemente sul territorio del Comune di Giulianova (TE) un proprio tecnico di provata esperienza, reperibile 24/24ore – 7/7 giorni tramite cellulare sempre attivo, al quale verranno comunicati, di volta in volta, eventuali ordini valevoli a tutti gli effetti.

In caso di chiamata d'urgenza l'Appaltatore dovrà intervenire entro un'ora (vedi anche art. 11 del presente Capitolato Speciale d'Appalto) mettendo a disposizione:

- a) squadra di operatori formata da almeno 3 unità operative con potere decisionale e di spesa;
- b) piattaforma elevatrice di idonea altezza per interventi in quota;
- c) automezzo attrezzato con cassone e braccio (ragno) per la raccolta di materiali di risulta.

Il personale di servizio dovrà indossare idonea divisa da giardiniere in modo da essere immediatamente identificato, l'abbigliamento dovrà rispettare le indicazioni impartite dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; il personale dovrà inoltre avere ben visibile il tesserino di riconoscimento.

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza scrupolosa delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed emanate in materia di assicurazioni previdenziali, mutualistiche ed infortunistiche per tutto il personale assunto al fine dell'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui all'appalto, sollevando - di conseguenza – la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in proposito.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare scrupolosamente le predisposizioni relative al contratto nazionale di lavoro per la categoria per quanto attiene al trattamento economico, riposo settimanale, ferie ed altri diritti dei lavoratori dipendenti.

Il pagamento dell'ultima rata annuale del canone e lo svincolo del deposito cauzionale di cui all'art. 8 del presente Capitolato Speciale d'Appalto sarà eseguito soltanto dopo che la Stazione Appaltante avrà verificato l'avvenuto adempimento di tali disposizioni nei confronti del personale e dei fornitori e, in caso di vertenza, solo quando ogni vertenza sarà definita.

ART. 18 ORARI

L'orario di esercizio dell'attività per l'esecuzione dei servizi, tranne che per le eventuali eccezioni previste nell'articolo 19 del presente Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere esclusivamente il seguente:

- dalle ore 7,30 alle ore 19,00 per i giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 per i sabati feriali;
- in orari definiti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante in caso di eccezioni e di periodi di ferie e festività.

In ogni caso la ditta affidataria dovrà organizzarsi in maniera da evitare rumori molesti negli orari di silenzio definiti dal regolamento comunale in base alla stagione.

L'orario indicato nel presente articolo dovrà in ogni caso essere concordato, per l'intero periodo, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Il servizio dovrà essere garantito per l'intero periodo di appalto senza soluzione di continuità, compresi i periodi di ferie ed in caso di eccezionali calamità anche nei festivi.

ART. 19 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Art. 19.1 Aiuole inerbite e tappeti erbosi (Interventi relativi al lotto 1)

Il taglio dell'erba deve garantire che giardini, viali, aiuole e prati erbosi, aree scolastiche oggetto dell'Appalto presentino costantemente un aspetto ordinato e decoroso; a tale riguardo, l'Appaltatore dovrà garantire le operazioni di taglio occorrenti al fine di contenere lo sviluppo dell'erba entro i 3 - 6 cm.

Lo sfalcio dell'erba dovrà essere eseguito con apposita macchina taglia-raccogli erba, con finitura a mano ai bordi delle aree, lungo i cordoli e a ridosso delle piantumazioni.

Dovrà essere rispettato il calendario degli interventi riportato nel piano di gestione del verde urbano.

Il servizio comprende anche lo sfalcio dei rovi ed arbusti dalle zone di sottobosco, il taglio dei ricacci basali delle piante situate all'interno delle aree verdi e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Qualora si riscontrasse il danneggiamento di piante ed essenze situate all'interno delle aree verdi imputabile agli interventi di sfalcio dell'erba, l'Appaltatore, a sue spese, allo scopo di ridurre la possibilità di aggressione da parte di funghi agenti di carie del legno o di altre patologie, si obbliga a provvedere alla disinfestazione e cicatrizzazione delle aree danneggiate con resine naturali e fungicidi oppure ricorrere alla sostituzione con piante della stessa specie e identica dimensione nel caso i danni fossero irreparabili.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al rastrellamento e alla rimozione delle foglie secche e alla rimozione di eventuali rifiuti sui tappeti erbosi, sui vialetti, controviali e sul sedime stradale e al loro smaltimento, in modo da garantire il decoro dei siti;

L'Appaltatore si obbliga inoltre a provvedere:

- 1) all'innaffiamento ogni qualvolta lo richieda la buona crescita dei tappeti erbosi oggetto della manutenzione o su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante;
- 2) al rastrellamento dell'erba secca ed alla sua asportazione e successivo smaltimento, entro 24 ore dall'avvenuto sfalcio sulle scarpate;
- 3) alla concimazione annuale, in stagione propizia, dei tappeti erbosi (vedi indicazioni del Piano del verde comunale).

Art. 19.2 Aiuole fiorite e arbustive (Interventi relativi al lotto 1)

Nelle aiuole e nelle aree fiorite all'interno delle zone indicate nell'Articolo 10 precedente, l'Appaltatore si obbliga ad effettuare un taglio delle erbe infestanti e la eliminazione di piante secche, secondo le indicazioni riportate nel piano del verde, al fine di garantire continuamente un aspetto ordinato e decoroso delle stesse aiuole.

Dovrà curarne la relativa manutenzione, lievitazione e sarchiatura periodica, compreso l'innaffiamento al bisogno e a discrezione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante;

Dovrà essere rispettato il calendario degli interventi riportato nel piano di gestione del verde urbano.

L'Appaltatore si obbliga a:

- curare la potatura, la disinfestazione, l'innaffiamento e la sarchiatura delle aiuole fiorite poste nelle zone indicate all'Articolo 10 precedente per garantirne la buona manutenzione secondo le indicazioni fornite nel piano di gestione del verde urbano;
- ad allestire con arredo floreale continuativo mettendo a dimora nelle aiuole fiorite ogni anno fiori di buona qualità rifiorenti (da concordarsi con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante), con la posa in due periodi dell'anno (fioriture invernali – primaverili e fioriture estive), e a curarne la manutenzione, lievitazione e la sarchiatura periodica, compreso l'innaffiamento al bisogno. I costi per la messa a dimora di fiori andranno calcolati applicando i prezzi riportati nel piano del verde

del comune di Giulianova o nell'All.1 della relazione tecnica di progetto ed applicando la percentuale di ribasso di gara.

L'Appaltatore dovrà infine porre molta cura alla pulizia, zappettatura, raschiatura delle infestanti delle aiuole lungo le vie cittadine e frazionali e in tutte le rotonde presenti nel territorio comunale.

Qualora le aiuole dovessero essere ripiantumate per riscontrata negligenza, determinata ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, tutti gli oneri per l'intervento saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 19.3 Fioriere comunali (lotto 1)

L'Appaltatore si obbliga alla manutenzione delle fioriere comunali mediante innaffiatura, rimozione delle erbe infestanti, concimazione, potatura.

Nelle fioriere, l'Appaltatore si obbliga alla messa a dimora ogni anno in modo continuativo di fiori di buona qualità rifiorenti secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.

Le posizioni delle fioriere comunali con il relativo tipo di fioritura/piantagione, verrà concordato con la Stazione Appaltante sulla base anche delle indicazioni riportate nel Piano del Verde del comune di Giulianova (TE).

Resta inteso che qualora la Stazione Appaltante intendesse ampliare il numero delle fioriere presenti nell'area urbana, la manutenzione così come sopra descritta rimane a carico dell'Appaltatore e il costo verrà calcolato in maniera proporzionale.

Art. 19.4 Interventi di diserbo (Interventi relativi al lotto 1)

L'Appaltatore dovrà preferire azioni di lotta alle infestanti alternative al diserbo, e tutti gli interventi di diserbo, dovranno essere limitate a zone ristrette, dove necessario e dovranno essere preventivamente concordati con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si obbliga agli interventi di diserbo, che prevedono la fornitura ed irrorazione, almeno due volte all'anno, per tutti gli anni di contratto, con idoneo mezzo meccanico, di prodotti antigerminativi e/o dissecanti conformi alla normativa vigente lungo le cordone e bordi interni dei vialetti, nonché su aree pavimentate o inghiaiate delle aree verdi, atti ad eliminare completamente qualsiasi tipo di erba infestante, in tutte le aree dove si deve effettuare la manutenzione del verde.

L'attrezzatura utilizzata dall'Appaltatore dovrà essere dotata di schermi contro l'aspersione dei prodotti irrorati in modo da concentrare i getti solo nella fascia d'intervento.

Gli interventi di diserbo dovranno essere eseguiti in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle normative in materia.

Eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico o privato saranno a carico dell'Appaltatore, ritenendosi la Stazione Appaltante manlevata.

Nel caso in cui l'intervento non sia, per qualsiasi motivo, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, efficace, l'Appaltatore dovrà effettuarlo nuovamente a sue cura e spese.

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle prime ore del giorno e comunque prima delle ore 7:30 in modo da non interferire con gli utilizzatori dei giardini, informando la cittadinanza con l'affissione, a carico dell'Appaltatore, di manifesti e concordandone le modalità e la tempistica con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Art. 19.5 Innaffi (Interventi relativi al lotto 1)

L'Appaltatore si obbliga all'innaffiamento stagionale degli impianti vegetanti nei parchi, giardini, alberate, siepi e fioriere al fine di preservare dalla siccità il patrimonio verde comunale.

Qualora si riscontrassero essenze arboree, fioriture, arbusti seccati a causa della mancanza di irrigazione l'Appaltatore dovrà sostituire l'impianto secco con uno nuovo già formato e delle dimensioni minime simili a quello essiccato.

L'Appaltatore dovrà provvedere:

- a) alle operazioni di adacquamento con l'uso di autocisterne appositamente attrezzate, per non creare intralcio al traffico veicolare;
- b) durante i lavori, a collocare sui marciapiedi o sulle sedi stradali i prescritti segnali di pericolo secondo le normative vigenti.

Art. 19.6 Siepi (Interventi relativi al lotto 2)

L'Appaltatore si obbliga a:

- a) curare la potatura iniziale delle siepi, secondo le indicazioni del piano del verde, in modo che le siepi figurino sempre ben ordinate e sagomate;
- b) curare il diligente rallentamento e l'asportazione dei rametti residui, la sarchiatura delle siepi ed in caso di siccità, il loro innaffiamento in modo da garantire, comunque la vitalità ed il decoro.

Nella stagione della potatura, ove necessario e comunque su ordine della Stazione Appaltante, le siepi devono essere a cura dell'Appaltatore risagomate per ridurne le dimensioni.

Qualora le siepi dovessero essere sostituite per riscontrata negligenza, determinata ad insindacabile giudizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, tutti gli oneri per la loro sostituzione saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 19.7 Potatura di rimonda degli alberi ad alto fusto (Interventi relativi al lotto 2)

L'intervento di potatura di rimonda prevede il costante controllo delle alberature o di alberi isolati.

La potatura, da non effettuare sulle piante di recente messa a dimora (1-5 anni), salvo necessità, dovrà tenere conto della mondata del secco, integrata dall'eliminazione dei rami malformati o affetti da manifestazioni patologiche (nel qual caso dovranno essere rimossi con le dovute precauzioni), dei rami in soprannumero, di quelli deboli e sottili che si formano con particolare frequenza al centro della chioma.

Le potature di rimonda devono essere eseguite dall'Appaltatore a regola d'arte e secondo la tecnica definita comunemente "potatura tramite taglio di ritorno"; devono cioè essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 5, praticando tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore, su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani rami apicali.

Gli interventi di potatura andranno eseguiti rispettando tutte le indicazioni riportate nel piano del verde urbano e nel disciplinare tecnico; l'appaltatore provvederà a fornire sia il programma d'intervento, sia la documentazione fotografica degli esemplari campione da potare.

Solo dopo che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante avrà formalmente approvato il tipo di intervento proposto, l'Appaltatore potrà dare inizio ai servizi di potatura.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, comunicazioni alla vigilanza, cartelli anche da collocarsi con congrui tempi preventivi) ed ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza, nonché tutte le incombenze istituzionali relative all'agibilità del traffico veicolare e pedonale, nonché le norme definite da leggi vigenti in materia fitosanitaria (es. lotta obbligatoria alla *Ceratocystis* del platano);
- 2) l'organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto dei servizi sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Tutto il materiale di risulta proveniente da interventi di manutenzione, preferibilmente cippato in loco, dovrà essere prontamente raccolto e smaltito dall'Appaltatore al termine di ogni giorno di intervento.

In caso di interventi di tipo fito-sanitari, il programma manutentivo sugli alberi isolati o sulle alberature, dovrà essere sottoposto alla normativa nazionale e a quella vigente presso la Regione Abruzzo. L'appaltatore è pertanto tenuto al rispetto delle indicazioni riportate nella "GUIDA ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FITOSANITARIA EUROPEA E NAZIONALE 2021" e s.m.i. adottata dalla Giunta Regionale della Regione Abruzzo con DETERMINAZIONE N. DPD023/369/21 DEL 22/10/2021 del Dipartimento Agricoltura – Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Ufficio: Tutela Fitosanitaria (vedi Allegato 2)

In caso di malattia della pianta l'Appaltatore dovrà provvedere alla disinfestazione di tutta l'attrezzatura utilizzata per il taglio con prodotti a norma di legge adeguati e non nocivi all'uomo e agli animali.

Qualora il materiale legnoso proveniente da potature, non venga destinato allo smaltimento presso pubblica discarica ma a riuso come legname per impieghi diversi, l'appaltatore è tenuto a seguire le procedure previste dal REG.TO (UE) N 995/2010, relativo alla Due Diligence del legname.

Copia di tutta la documentazione relativa alla suddetta Due Diligence dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante che provvederà alla sua archiviazione.

Art. 19.8 Potatura di contenimento a tutta cima (Interventi relativi al lotto 2)

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire una potatura che equilibri e contenga la chioma nel rispetto delle forme naturali, riducendo il peso e la lunghezza di alcuni rami primari e una buona parte di rami secondari rispondendo a criteri di staticità e di spazio, nel rispetto delle indicazioni riportate nel piano del verde urbano.

La potatura dovrà anche tenere conto della mondatura del secco, integrata dall'eliminazione dei rami malformati o affetti da manifestazioni patologiche (nel qual caso dovranno essere rimossi con le dovute precauzioni), dei rami in sovrannumero, di quelli deboli e sottili che si formano con particolare frequenza al centro della chioma.

Tali operazioni dovranno essere eseguite sull'intera pianta, partendo dalla cima verso la base.

Le potature devono essere eseguite a regola d'arte, ossia nel rispetto dell'autopotatura naturale della pianta stessa.

Si considerano potature eseguite a regola d'arte quelle:

- a) effettuate secondo la tecnica definita comunemente "potatura tutta cima tramite taglio di ritorno": essa consiste nell'applicazione della tecnica "potatura tramite taglio di ritorno" già descritta nel precedente articolo, cui si abbina tecnica di potatura detta "a tutta cima", che consiste nel non raccordare i rami di prolungamento delle branche primarie, secondarie e della freccia, in modo da permettere di conservare la forma naturale della pianta;
- b) ove i tagli praticati siano di diametro superiore agli 8-10 cm, gli stessi devono essere opportunamente trattati con fungistatici o antisettico-coprenti.

L'Appaltatore si obbliga a fornire sia il programma di intervento sia la documentazione fotografica dell'esemplare campione potato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Nel caso che oggetto della potatura sia un filare sarà sufficiente fornire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto foto di ogni singola alberata stradale.

Solo dopo che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante avrà formalmente approvato il tipo di intervento proposto, l'Appaltatore potrà dar inizio ai servizi.

Il materiale di risulta preferibilmente cippato in loco dovrà essere prontamente raccolto e smaltito dall'Appaltatore al termine di ogni giorno di intervento.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, comunicazioni alla Vigilanza, cartelli anche da collocarsi con congrui tempi preventivi e ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza), tutte le incombenze istituzionali relative alla agibilità del traffico veicolare e pedonale, il rispetto di tutte le norme definite da leggi vigenti in materia fitosanitaria (es. lotta obbligatoria alla *Ceratocystis* del platano);
- 2) l'organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto dei servizi sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Resta inteso che interventi accessori di contenimento di alberature, o sfrondature da effettuarsi per esigenze di viabilità, traffico, sicurezza, illuminazione pubblica o per altro, ed interventi di potatura verde su specie sempreverdi, potranno essere richiesti anche in periodi diversi e l'Appaltatore si obbliga alla loro realizzazione.

In caso di malattia della pianta l'Appaltatore dovrà provvedere alla disinfestazione di tutta l'attrezzatura utilizzata per il taglio con prodotti a norma di legge adeguati e non nocivi all'uomo e agli animali.

Qualora il materiale legnoso proveniente da potature, non venga destinato allo smaltimento presso pubblica discarica ma a riuso come legname per impieghi diversi, l'appaltatore è tenuto a seguire le procedure previste dal REG.TO (UE) N 995/2010, relativo alla Due Diligence del legname.

Copia di tutta la documentazione relativa alla suddetta Due Diligence dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante che provvederà alla sua archiviazione.

Art. 19.9 Consolidamento (Interventi relativi al lotto 2)

In caso di necessità e al fine di garantire la sicurezza di singoli alberi, l'Appaltatore, oltre agli interventi di potatura, in alcuni casi è tenuto ad eseguire l'intervento di consolidamento della chioma.

L'operazione di consolidamento verrà eseguita in accordo con la Stazione Appaltante, e consiste nell'applicazione di "tiranti" tra due o più branche deboli sotto il profilo meccanico per limitare le oscillazioni delle ramificazioni e ridurre il rischio di rottura.

Il sistema adottato deve essere adottato rispettando le indicazioni riportate nel disciplinare tecnico.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, comunicazioni alla Vigilanza, cartelli anche da collocarsi con congrui tempi preventivi e ogni forma di informazione preventiva alla cittadinanza), tutte le incombenze istituzionali relative alla agibilità del traffico veicolare e pedonale;
- 2) l'organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto dei servizi sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Art. 19.10 Abbattimenti (Interventi relativi al lotto 2)

L'Appaltatore, durante la durata dell'appalto, si obbliga all'abbattimento di 284 (duecentottantaquattro) alberi di qualunque dimensione e specie ovunque ubicate nel territorio del Comune di Giulianova (TE) secondo le indicazioni riportate nel piano del verde urbano.

Eventuali abbattimenti aggiuntivi che si renderanno necessari, saranno compensati tramite elenco prezzi riportato nel piano di gestione, dedotto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Il numero di alberi da abbattere annualmente sarà preventivamente concordato con la Stazione Appaltante.

Gli alberi non più vegeti o qualitativamente degradati dovranno essere abbattuti entro giorni 5 (cinque) dalla segnalazione formale trasmessa all'Appaltatore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Immediatamente l'Appaltatore dovrà transennare il terreno interessato dalla eventuale caduta dell'esemplare.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare gli abbattimenti con modalità tali da garantire incolumità pubblica a cose e a persone e secondo le vigenti norme in materia di apertura cantieri stradali (es. previa eliminazione di branche e rami, con caduta guidata dei materiali, installazione di barriere di protezione, ecc.).

L'Appaltatore provvederà a conferire immediatamente (al massimo entro il termine del giorno di intervento) il materiale di risulta seguendo in proposito le norme dettate anche dalla legislazione vigente in materia fitosanitaria.

L'Appaltatore provvederà quindi, entro giorni 30 (trenta) dall'effettuato abbattimento, alla eradicazione dei ceppi.

L'Appaltatore dovrà effettuare l'operazione con cavaceppi montata su trattore, cui farà seguire la disinfezione del terreno, il riempimento della buca con terra idonea ed il trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- 1) tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli da collocarsi in congrui tempi preventivi);
- 2) tutte le incombenze istituzionali e normative relative alla agibilità del traffico veicolare e pedonale da concordare con la Polizia Locale;
- 3) l'organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto dei servizi sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Ad abbattimento avvenuto l'Appaltatore si obbliga a documentare lo stato fitosanitario dell'albero con particolare riferimento ai sintomi e danni aventi conseguenze sulla stabilità dell'albero stesso, attraverso la compilazione di un modulo specifico accompagnato da adeguata documentazione fotografica, che dovrà

essere consegnato entro tre giorni dall'abbattimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Art. 19.11 Alberatura di sostituzione (Interventi relativi al lotto 2)

L'Appaltatore si obbliga al reimpianto di alberi in sostituzione di quelli privi di vita estirpati, con eventuale variazione della specie, a discrezione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, compresa la fornitura del materiale vegetale e di ogni materiale necessario a compiere la lavorazione a regola d'arte.

Eventuali reimpianti saranno compensati tramite elenco prezzi Regionale, riportato nella relazione tecnica, dedotto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

L'intervento è comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali complementari necessari (pali, concimi organici e minerali, legacci e tubo drenante).

L'intervento include anche la eventuale potatura di trapianto, formazione della buca (1 metro cubo), fornitura della terra di coltivo (1 metro cubo), concimazione organica e minerale, messa a dimora, opere di tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura immediata e irrigazione di soccorso successiva, carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta.

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura e l'utilizzo di escavatore o macchine operatrici necessarie.

Le specie vegetali richieste saranno approvate preventivamente dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Resta inteso che qualora le nuove piante messe a dimora siano essiccate per la negligenza dell'Appaltatore, determinata ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, quest'ultimo dovrà fornirne a sue spese il rimpiazzo di altro esemplare della stessa specie e con le stesse caratteristiche dimensionali e di qualità di quello essiccato, entro mesi 1 (uno) dalla constatazione dell'essiccamento.

Art. 19.12 Interventi antiparassitari (Interventi relativi al lotto 2)

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare i trattamenti fitosanitari con idonei prodotti conformi alla normativa vigente, da eseguirsi mediante aspersione della chioma su tutte le alberate presenti in città e nelle frazioni, inclusi i parchi cittadini e frazionali così come riportato nel piano del verde urbano del comune di Giulianova (TE).

I trattamenti dovranno essere concordati con la Stazione Appaltante e dovranno essere effettuati nelle ore notturne o nelle primissime ore della mattina.

Dovranno essere eseguiti due trattamenti annui (metà Aprile-Maggio e Luglio-Agosto) ripetuti due volte a distanza di qualche girone.

Sono da intendersi inclusi, inoltre, tutti i trattamenti annuali contro la Piralide del Boxus, l'Ifantria Americana a scapito di acero americano (*Acer Negundo*), tiglio, platano, salice ed altri, la processionaria del pino in tutte le aree soggette da infestazione e, per tutto il periodo dell'appalto, quanti trattamenti il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante riterrà necessari.

Art. 19.13 Materiale di spoglio (Interventi relativi al lotto 1 e al lotto 2)

Il materiale di spoglio proveniente dalla potatura ordinaria e straordinaria delle piante, dal taglio dell'erba e dalle pulizie dei giardini è di proprietà dell'impresa appaltatrice e dovrà essere rimosso ed asportato a cura e spese dell'Appaltatore entro la fine del giorno di intervento, in maniera da lasciare ogni giorno la zona di intervento perfettamente pulita e sgombra da qualunque materiale.

Il tutto dovrà essere conferito in impianto autorizzato con presentazione dei bollettari di pesatura del materiale consegnato.

Restano pure di proprietà dell'Appaltatore le piante morte che verranno rimosse e sostituite.

Qualora il materiale legnoso proveniente da potature, non venga destinato allo smaltimento presso pubblica discarica ma a riuso come legname per impieghi diversi, l'appaltatore è tenuto a seguire le procedure previste dal REG.TO (UE) N 995/2010, relativo alla Due Diligence del legname.

Copia di tutta la documentazione relativa alla suddetta Due Diligence dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante che provvederà alla sua archiviazione.

Nel caso di abbattimento non di piante singole, ma di interi viali di alto fusto venuti a maturazione, il legname ricavato sarà di esclusiva utilizzazione del Comune di Giulianova (TE) che disporrà del suo utilizzo finale.

ART. 20 ALTRI SERVIZI

Art. 20.1 Feste, ricevimenti e cerimonie

Potrà essere richiesta all'Appaltatore la fornitura e nolo di piante ornamentali in vaso in occasione di feste, ricevimenti e cerimonie.

Il compenso per il suddetto servizio sarà preventivamente concordato con la Stazione Appaltante che si riserva di poter affidare il servizio in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Il compenso concordato include:

- a) le spese di consegna e di ritiro delle medesime nelle località che verranno di volta in volta indicate nell'ambito del territorio comunale;
- b) l'innaffiatura e la manutenzione nel periodo di esposizione ad ornamento.

Art. 20.2 Altri servizi

Sono da computarsi a parte le spese di semina per il piantamento e la concimazione dei tappeti erbosi di nuova costruzione nonché la messa a dimora di completi nuovi viali alberati nonché di alberi isolati.

Per tali prestazioni la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore dei preventivi specifici ma resta inteso che la Stazione Appaltante si riterrà libera di interpellare altre ditte.

Rimangono a carico dell'Appaltatore le spese di semina e di concimazione per il rifacimento dei tappeti erbosi già esistenti che si sono deteriorati ed insecchiti, tutti i lavori inerenti la sostituzione di piante essiccate naturalmente compresa la rimozione delle ceppaie, la formazione delle buche, la piantumazione, la concimazione e l'innaffiatura periodica per almeno anni tre di una nuova pianta della stessa specie della precedente.

Resta inteso che qualora le nuove piante messe a dimora siano essiccate per la negligenza dell'Appaltatore questi dovrà fornirne a sue spese per il rimpiazzo entro mesi 1 (uno) dalla constatazione dell'essiccamento.

ART. 21 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE (ATTIVITÀ RELATIVA AL LOTTO 1)

Art. 21.1 Generalità

È a carico della Stazione Appaltante:

- a) la fornitura dell'acqua di tutti gli impianti fissi di irrigazione presenti sul territorio;
- b) l'acqua erogata dalle fontanelle ad uso pubblico alimentate contestualmente all'alimentazione di tutti gli impianti fissi di irrigazione presenti sul territorio;
- c) l'acqua necessaria per altri usi ad utilizzo esclusivo per effettuare le bagnature mediante cisterne.

E' invece a totale carico dell'Appaltatore:

- i. il controllo periodico di tutti gli impianti di irrigazione esistenti o di nuova costruzione nel periodo di appalto, secondo criteri e tempi necessari alla buona manutenzione dei medesimi. Devono essere obbligatoriamente controllati in particolare gli irrigatori, il funzionamento degli ugelli, la copertura del settore da irrigare;
- ii. il controllo e l'eventuale sostituzione del filtro di ingresso ove presente;
- iii. la programmazione delle centraline (ove presente);
- iv. la sostituzione degli irrigatori non funzionanti o malfunzionanti, divelti etc.;
- v. la verifica completa dell'impianto di irrigazione alla data della sua apertura dopo la stagione invernale, comunicata all'Appaltatore dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante; in particolare si dovranno verificare l'eventuale otturazione degli ugelli di tutti gli irrigatori, l'ampiezza del raggio d'irrigazione, il funzionamento, la tenuta delle elettrovalvole e provvedere alle necessarie manutenzioni, ivi compresa la sostituzione delle pile nelle centraline a batterie;
- vi. il controllo costante della programmazione delle centraline (ove presenti) e sua variazione nel corso della stagione vegetativa a seconda delle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante;
- vii. lo svuotamento dell'impianto di irrigazione alla sua chiusura stagionale ed il conseguente smontaggio del programmatore e consegna dello stesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante;

Qualora si riscontrassero aree verdi non irrigate o non irrigate correttamente, o aiuole fiorite non irrigate o non irrigate correttamente, a seguito di semplice segnalazione scritta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante, l'Appaltatore a proprie spese, dovrà provvedere, entro 2 (due) giorni dalla segnalazione, al ripristino degli impianti ed alla posa di tappeto di erba di prima scelta in rotoli, previa preventiva preparazione del terreno e/o la sostituzione delle fioriture con fioriture analoghe a quelle presenti.

È a totale carico dell'Appaltatore il ripristino dei danni causati da terzi all'impianto di irrigazione (danni vandalici, eventi atmosferici e danni causati dall'urto dei veicoli, ecc.).

Art. 21.2 Attivazione degli impianti di irrigazione

Ad avvio di stagione, nel più breve tempo possibile, l'Appaltatore dovrà provvedere alla messa in funzione degli impianti di irrigazione presenti sulle aree verdi comunali con verifica di eventuali malfunzionamenti e sistemazione immediata degli stessi ove possibile; eventuali problemi di sistemazione dovranno essere tempestivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante.

Art. 21.3 Verifiche periodiche impianti di irrigazione

Nel periodo aprile-settembre di ogni anno, con cadenza mensile l'Appaltatore dovrà provvedere alla verifica di funzionamento degli impianti, effettuata mediante programma test della centralina, al fine di riscontrare e provvedere al ripristino di eventuali malfunzionamenti e/o atti vandalici attuati sugli stessi.

Art. 21.4 Ripristino impianti di irrigazione

In seguito alla messa in funzione degli impianti ed alle verifiche periodiche, l'Appaltatore dovrà:

- a) provvedere al ripristino dei malfunzionamenti riscontrati che riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, singoli irrigatori, elettrovalvole, tratti di tubazione, raccorderie, centraline elettroniche di comando e controllo, nonché cablaggi e connessioni elettriche a valle di queste ultime e pertanto in bassissima tensione (12-24 Volt);
 - b) eseguire gli interventi accessori direttamente connessi quali eventuali scavi e successivi rinterri e spianamenti, ripristino di pozzetti e chiusini, etc. inclusi i collegamenti in bassa tensione.
- Tutti gli interventi sulla parte elettrica dovranno essere eseguiti previa interruzione dell'erogazione di energia elettrica e nel totale rispetto delle normative sulla sicurezza.

Art. 21.5 Sostituzione parti di ricambio impianti di irrigazione

L'Appaltatore ha in carico:

- a) gli oneri di gestione ed eventuali lavori sia ordinari, sia straordinari su tutti gli impianti di irrigazione esistenti o di nuova costruzione nel periodo di durata dell'appalto, incluse le centraline automatiche, ad eccezione dell'eventuale sola sostituzione delle pompe sommerse, qualora non vi sia la presenza dell'acquedotto, mentre rimangono a carico dell'Appaltatore la posa delle stesse, la manodopera e la minuteria;
- b) tutte le eventuali migliorie da installare al fine del miglioramento della gestione del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche.

Art. 21.6 Elenco e tipologia di impianti

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli impianti di irrigazione attualmente presenti sul territorio che dovranno essere, a totale carico dell'Appaltatore, gestiti mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria sono elencati nel piano del verde comunale, che costituisce parte integrante del seguente capitolato speciale di appalto.

A seguito di un approfondimento di quanto riportato nel piano del verde, a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco, aggiornato alla data di febbraio 2022, della situazione degli impianti di irrigazione dislocati sul territorio comunale:

Comparto	Zona	Ambito	Caratteristiche impianto	Situazione
Paese Alto	P.zza della Libertà	Piazza	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Rodi-Annunziata	V.le dei cedri	Giardino/Strada	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Rodi-Annunziata	V.le dei pioppi/via Lombardi	N° 2 rotonde stradale	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale	Funzionante
Lungomare Rodi-Annunziata	Via Di Vittorio/via Simoncini	Rotonda stradale	Impianto automatico a scomparsa con centralina	Funzionante
Lungomare Rodi-Annunziata	Via Mattarella/L.mare Rodi/Parco Annunziata	Parco/Strada	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Rodi-Annunziata	Lungomare Rodi	Rotonda stradale	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Rodi-Lungomare Spalato	Lungomare	Pista ciclopeditoneale	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale/ Attacchi rapidi per tubo	Funzionante

Lungomare Spalato	Lungomare	Giardino (dietro yogurteria)	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale	Funzionante
Lungomare Spalato	Via Trieste ang. Via Ischia	Giardino	Impianto a scomparsa automatico con centralina	Da controllare se funzionante
Lungomare Spalato	Lungomare	Aiuole gradoni	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale	Funzionante
Lungomare Spalato/Lungomare Zara Sud	Piazza del Mare	Aiuole Parete verticale	Ala gocciolante automatica con centralina	Funzionante
Lungomare Zara Sud	Piazza nuova	Aiuole	Impianto a scomparsa automatico con centralina	Funzionante ma non utilizzabile per problemi di qualità dell'acqua
Lungomare Zara Centrale	Lungomare monumentale lato mare	Aiuole	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Zara Centrale	Lungomare monumentale settore centrale	Aiuole	Impianto a scomparsa automatico con centralina/ala gocciolante manuale/ Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Zara Centrale	Piazza Fosse Ardeatine	Piazza	Attacchi rapidi per tubo (1 lato dx , 1 lato sx)	Funzionante
Lungomare Zara Centrale	Parco Franchi	Parco	Impianto a scomparsa automatico con centralina (solamente parte nuova del parco)	Funzionante
Lungomare Zara Nord	Lungomare lato mare	Aiuole	Ala gocciolante	Non funzionante
Lungomare Zara Nord	Parco Cerulli (già parco degli anziani)	Parco	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Lungomare Zara Nord	Via Padova	Strada	Ala gocciolante manuale	Da controllare se funzionante
Lungomare Zara Nord	Via De Bartolomei	Giardino	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante ma non utilizzabile per mancanza di acqua
Via Galilei/SS16 Nord	Via Montello	Prato	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale	Non funzionante
Via Galilei/SS16 Nord	Via Parini	Aiuola	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale/ala gocciolante	Da controllare se funzionante
Via Turati/via Gramsci	SS16/SS80	Aiuole su bivio Bellocchio	Impianto a goccia ad innesto ed azionamento manuale	Funzionante ma da collegare ad utenza privata
Via Turati/via Gramsci	Traversa Bompadre	Giardino	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale/impianto gocciolante	Funzionante
Frazioni	Castorano / Campo sportivo Pagnotella	Giardino	Impianto a scomparsa automatico con centralina	Funzionante ad eccezione di un settore
Frazioni	Castorano	Giardino	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante
Frazioni	Colleranese / Parco Don Giovanni Leonardi	Giardino	Attacchi rapidi per tubo	Funzionante

Frazioni	Colleranese	Giardino	Impianto a scomparsa con azionamento ed apertura manuale	Funzionante
----------	-------------	----------	--	-------------

Art. 21.7 Interventi su impianti di irrigazione

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella seguente è riportato l'elenco degli interventi e il periodo in cui generalmente devono essere effettuati, oltre ad una loro breve descrizione:

INTERVENTO	PERIODO	DESCRIZIONE
Apertura impianti	Inizio stagione (marzo/aprile)	Chiusura valvole di scarico Messa in pressione impianti Controllo tenuta elettrovalvole Controllo eventuali perdite nei pozzetti Sostituzione batterie di tutti i programmatori Controllo funzionamento dei programmatori Controllo funzionamento di ogni settore Taratura irrigatori
Chiusura impianti	Fine stagione (ottobre/novembre)	Chiusura della valvola generale di alimentazione Aperture valvole di scarico Svuotamento e pulizia dei filtri ove presenti Spegnimento dei programmatori
Interventi di programmazione	Durante la stagione irrigua	Adeguamento dei tempi d'irrigazione con l'andamento stagionale (mesi di Maggio/Giugno, Agosto, Settembre/Ottobre)
Interventi di controllo	Durante la stagione irrigua	Adeguamento dei tempi d'irrigazione con l'andamento stagionale. Prove per il controllo del funzionamento di tutti i settori
Riparazione e sostituzione materiale	Durante la stagione irrigua (su segnalazione o in seguito a interventi di controllo e programmazione)	Irrigatori: pulizia e sostituzione Elettrovalvole: pulizia e sostituzione Gocciolatoi e ali gocciolanti: riparazione e/o sostituzione Tubazioni e raccordi: sostituzione e riparazione Pozzetti: sostituzione e ripristino coperchi rotti Centralina: riparazione e/o sostituzione
Schemi impianti		Stesura di elenco dettagliato e schema indicativo degli impianti (bozza di planimetria con indicazione ubicazione pozzetti) descrivendo: - Nome impianto e luogo - Tipo impianto (goccia, aspersione..) - Tipologia essenze (alberi, prati, arbusti, aiuole etc.) - Numero pozzetti ed ubicazione - Presenza contatore, valvole intercettazione, svuotamento

Art. 21.8 Riconsegna impianti di irrigazione

Gli impianti di irrigazione ed i loro accessori, nonché i manufatti, dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo contrattuale (anche anticipato) in perfetto stato di efficienza e di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso, e dovranno rispettare le norme e leggi vigenti al momento della fine del contratto.

Prima della scadenza o risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incaricare un collaudatore, il cui costo sarà a proprio carico, allo scopo di:

- accertare le risultanze dell'esercizio gestionale e le condizioni di efficienza e di manutenzione degli impianti, dei materiali, etc. dati in consegna all'Appaltatore;
- effettuare ogni altra operazione atta a definire i rapporti tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, in merito alla cessazione del rapporto contrattuale;

Alle operazioni di collaudo e verifica di fine contratto si applicheranno, in quanto compatibili, le norme stabilite per il collaudo dei lavori di competenza del Ministero LL.PP., senza che detto richiamo comporti

anche quello relativo alla diversa disciplina dell'appalto dei Lavori Pubblici. Lo stato di conservazione degli impianti verrà accertato e dichiarato nel verbale di riconsegna, sulla base di:

- 1) esame della documentazione del servizio di manutenzione effettuato;
- 2) effettuazione delle prove di funzionamento che il collaudatore riterrà di effettuare;
- 3) visite e sopralluoghi di impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti sarà cura ed onere dell'Appaltatore provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

ART. 22 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" si sono nel seguito elencate le specifiche tecniche e le clausole contrattuali con riferimento ai CAM - Criteri Ambientali Minimi - di cui all'allegato 1 del Decreto 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde" (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020).

Le indicazioni contenute in questo articolo consistono sia in richiami alla normativa ambientale sia in suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti ed alla più efficace utilizzazione dei CAM negli appalti pubblici.

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche", ossia la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce, ovvero i mezzi di presunzione di conformità che la Stazione Appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Art. 22.1 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico

Art. 22.1.1 Selezione dei candidati

- 1) Competenze tecniche e professionali.

Almeno il titolare o altro preposto facente parte dell'organico dell'impresa affidataria deve possedere la qualifica di manutentore del verde, ai sensi dello standard professionale e formativo definito dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e s.m.i., e il personale impiegato nell'esecuzione delle attività previste dal servizio di gestione dell'area verde deve svolgere mansioni coerenti con le qualifiche professionali possedute. In particolare, il personale impiegato per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, deve essere dotato delle abilitazioni professionali attestanti la formazione tecnica adeguata e specifica costantemente aggiornata ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 e s.m.i. e del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari emanato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 e s.m.i..

Verifica: attestato di qualificazione di «manutentore del verde» previsto dall'accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018 e rilasciato da un organismo accreditato, almeno posseduto dal titolare o da altro preposto dell'impresa, e una relazione in cui sia descritta, per ciascun dipendente coinvolto nello svolgimento del servizio, la mansione conferita e la qualifica professionale posseduta; per gli addetti ai trattamenti di prodotti chimici fitosanitari, l'elenco del personale coinvolto in tali attività con i relativi certificati di abilitazione in corso di validità.

- 2) Esecuzione di servizi analoghi nell'ultimo triennio.

L'offerente deve aver svolto servizi di gestione e manutenzione del verde con caratteristiche analoghe (in termini di dimensione delle aree verdi) a quelle richieste nel disciplinare di gara nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando in oggetto a favore di amministrazioni pubbliche o di privati e avere consegnato il lavoro a norma.

Verifica: la comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice appalti. In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In sede di proposta di aggiudicazione l'amministrazione si riserva di acquisire altro materiale probatorio, quali ad esempio, le referenze da parte dei committenti.

Art. 22.1.2 Specifiche tecniche

1) Piano di gestione e manutenzione.

L'offerente presenta il piano di manutenzione basato sul censimento del verde e sul piano di gestione del verde urbano del comune di Giulianova (TE) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, al fine di rendere le attività di manutenzione più efficaci e coerenti con le esigenze specifiche del territorio. Nel definire il piano di manutenzione, l'offerente deve fare esplicito riferimento alle attività e alle indicazioni riportate nel piano di gestione del verde urbano secondo il principio della «gestione differenziata» per cui si definiscono livelli di manutenzione diversi — più o meno intensivi, ovvero maggiori o minori numero di interventi all'anno — in funzione della tipologia di area, delle sue dimensioni, destinazioni d'uso e modalità di fruizione, ai sensi di quanto specificato nelle linee guida elaborate dal Comitato per lo sviluppo del verde.

Inoltre, nella pianificazione del servizio ordinario oltre alle principali attività (conservazione dei tappeti erbosi, manutenzione di siepi e arbusti, manutenzione del patrimonio arboreo, sfalcio dei cigli stradali, sono contemplati:

- il monitoraggio periodico della comunità vegetale (qualità e condizione fito-sanitaria del verde);
- il monitoraggio periodico della qualità chimico-fisica dei terreni (presenza di inquinanti);
- il monitoraggio periodico del funzionamento e delle chiusure degli impianti di irrigazione;
- il controllo del funzionamento degli impianti di illuminazione;
- il controllo dello stato degli arredi urbani;
- controllo e la pulizia delle fontane;
- l'applicazione di strategie fitosanitarie mirate alla somministrazione di prodotti diserbanti solo laddove necessari con la definizione di livelli di distribuzione differenziati in base alla tipologia e la destinazione d'uso dell'area verde oggetto del trattamento e l'implementazione di programmi di monitoraggio sul terreno e sulle piante e di diagnostica per prevenire e controllare la diffusione di eventuali patogeni;
- l'attivazione e avvio di processi di gestione del rischio per la valutazione dello stesso e lo sviluppo di strategie per governarlo mediante la definizione del contesto, l'identificazione del rischio, la valutazione del rischio, la scelta degli interventi di mitigazione e la comunicazione delle decisioni alla comunità;
- l'aggiornamento del Censimento delle aree verdi.

La pianificazione temporale delle attività verrà effettuata rispettando le indicazioni del piano del verde urbano esistente fornito dalla Stazione Appaltante e dovrà tenere conto del rispetto della fauna eseguendo le operazioni in modo da arrecare un disturbo contenuto alle specie presenti nell'area oggetto dell'appalto.

Verifica: la Stazione Appaltante valuta e verifica la rispondenza del piano di manutenzione presentato dall'offerente con quanto indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto redatto secondo le indicazioni del piano del verde urbano.

2) Catasto degli alberi.

Il comune di Giulianova (TE) dispone di un censimento e di una classificazione degli alberi, pertanto l'offerente si impegna ad effettuare un aggiornamento continuo dello stesso in base agli interventi eseguiti e secondo le modalità concordate con la Stazione appaltante.

Verifica: annualmente l'Appaltatore è tenuto alla consegna alla Stazione Appaltante del censimento aggiornato completo delle informazioni relative alle alberature e al loro stato fito-sanitario in formato digitale secondo lo schema del censimento esistente.

Art. 22.1.3 Clausole contrattuali

1) Clausola sociale.

Il personale dell'Appaltatore impiegato nell'espletamento del servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ivi comprese le contribuzioni a carico del datore di lavoro relative ai fondi di previdenza, di assistenza sanitaria e a tutti gli enti bilaterali previsti nei CCNL citati.

Ai sensi dell'art. 119, comma 6 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Verifica: la verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. La Stazione Appaltante richiederà per uno o più addetti al servizio, scelti casualmente, la presa in visione dei contratti individuali.

2) Sicurezza dei lavoratori.

L'aggiudicatario deve rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori anche in caso di impiego di breve durata, come nel caso di lavoratori interinali (meno di sessanta giorni): anche questi ultimi devono aver ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica) per svolgere le mansioni assegnate. Altresì, il personale è dotato di opportune protezioni individuali secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi in adempimento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori.

Verifica: documento di valutazione dei rischi (DVR) in corso di validità a dimostrazione che sono applicate le misure generali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la registrazione dell'avvenuto controllo da parte del legale rappresentante/responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'impresa sulla formazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori somministrata ai dipendenti con contratto subordinato o di natura interinale.

3) Rapporto periodico.

In base ai servizi richiamati nell'oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario ogni anno deve presentare una relazione contenente la documentazione che dimostra il rispetto dei requisiti previsti di seguito per l'esecuzione delle attività come ad esempio registrazioni sulla formazione e aggiornamento professionale somministrati al personale (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti), il piano della comunicazione, relazione sul reimpiego di materiali organici residuali generati dalle attività di manutenzione, relazione tecnica con descrizione delle attività previste per il rispetto della fauna, per l'esecuzione di interventi meccanici senza danneggiare la vegetazione circostante, per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei prodotti per la cura del terreno, relazione sullo stato di funzionamento degli impianti di irrigazione e sulla gestione dei rifiuti, lista dei

lubrificanti biodegradabili utilizzati per la manutenzione delle macchine e lista dei fornitori dalla quale si evince la provenienza del materiale florovivaistico acquistato.

Verifica: rapporto periodico annuale che dimostra di ottemperare ai criteri coerenti con i servizi contemplati nell'oggetto dell'appalto richiamati di seguito e compresi nelle clausole contrattuali. L'inadempimento di tale impegno contrattuale prevede la risoluzione del contratto.

Inoltre, l'amministrazione si riserva di effettuare *audit in situ* o richiedere ulteriore idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

4) Formazione continua.

L'aggiudicatario deve effettuare l'aggiornamento periodico della formazione volto a migliorare le competenze dei dipendenti e la sostenibilità delle attività previste dal servizio relativa alla gestione delle risorse idriche ed energetiche, delle sostanze chimiche pericolose, e dei rifiuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, l'offerente deve presentare il piano formativo comprendente la programmazione temporale, i temi trattati e le verifiche di apprendimento dei corsi previsti. Nel rapporto periodico annuale, inoltre, devono essere presentate le registrazioni dei corsi somministrati al personale.

Verifica: piano formativo contenente specifiche sui temi e i contenuti trattati, sul profilo curriculare dei docenti ingaggiati, sulle ore di formazione, e sulle verifiche di apprendimento previste. Nel rapporto periodico devono essere inserite le registrazioni della formazione eseguita (elenco partecipanti, test di verifica dell'apprendimento effettuati e risultati conseguiti).

5) Piano della comunicazione.

Ogni anno l'aggiudicatario deve proporre e condividere con la Stazione Appaltante un piano di comunicazione avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei vari portatori di interesse e di garantire la corretta informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite.

Verifica: proposta di piano di comunicazione annuale nel quale siano definiti gli argomenti che si intendono comunicare e le attività di comunicazione con i relativi tempi, modalità e costi di realizzazione, mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori di interesse delle informazioni sugli interventi previsti favorendo la costruzione del senso di appartenenza al territorio.

6) Aggiornamento del censimento.

A seguito delle varie attività di manutenzione eseguite durante il servizio, l'aggiudicatario deve eseguire l'aggiornamento del censimento in possesso della Stazione Appaltante.

Verifica: relazione/piano di aggiornamento del censimento in cui vengono specificate le modalità e i tempi per l'esecuzione dell'aggiornamento del censimento.

7) Reimpiego di materiali organici residui.

I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, devono essere preferibilmente compostati in loco o cippati «*in situ*» e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. Qualora le attività suddette non possano essere svolte interamente nelle aree verdi gestite nell'ambito del contratto, le eccedenze di tali materiali organici devono essere compostate all'interno dei terreni di proprietà della ditta appaltatrice, se disponibili, o in impianti autorizzati.

Qualora il suddetto materiale legnoso venga destinato a riuso come legname per impieghi diversi, l'appaltatore è tenuto a seguire le procedure previste dal REG.TO (UE) N 995/2010, relativo alla Due Diligence del legname.

Copia di tutta la documentazione relativa alla suddetta Due Diligence dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante che provvederà alla sua archiviazione.

Verifica: relazione tecnica che definisce le operazioni che verranno eseguite per reimpiegare il materiale generato dalle attività di manutenzione supportata da copie di eventuali accordi con terzi per l'impiego del materiale in altre biofilieri (preferibilmente compostaggio).

8) Rispetto della fauna.

Le attività di manutenzione, soprattutto dei parchi suburbani e di aree a forte valenza ambientale, devono essere eseguite creando il minore disturbo e danno alla fauna presente nell'area. In particolare, le operazioni di gestione del verde devono essere svolte prevedendo:

- tecniche di taglio del prato che favoriscano vie di fuga per la fauna presente;
- interventi di capitozzatura delle specie arboree da evitare se non strettamente necessario (dietro autorizzazione da parte della Stazione Appaltante), per non ridurre in modo drastico gli habitat per la fauna (rifugio, nidificazione);
- facilitazione alla formazione della lettiera per favorire lo sviluppo di una ricca coltre di residui organici, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione;
- il rispetto di quanto previsto dal criterio relativo all'impiego di prodotti fitosanitari;
- fertilizzazione del terreno con sostanze naturali (compost, letami, un mix di stallatico, stallatico in pellet, etc.);
- il rispetto della programmazione prevista dal piano del verde urbano che tiene conto di pratiche manutentive del verde nei periodi di minor disturbo alla fauna.

Verifica: relazione tecnica (da inserire nel rapporto periodico) contenente le attività e le tecniche utilizzate per arrecare il minor danno possibile alla fauna presente nell'area oggetto dell'appalto. La Stazione Appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

9) Interventi meccanici.

Nell'esecuzione delle opere di manutenzione, devono essere evitati danni alle specie vegetali presenti nell'area oggetto degli interventi facendo particolare attenzione a:

- non provocare danni al colletto degli alberi durante gli interventi meccanici come il taglio del prato;
- privilegiare, nello svolgimento di lavorazioni meccaniche, l'utilizzo di attrezzature ad alimentazione elettrica ed adeguarle in peso e potenza alla tipologia e alla dimensione dell'area verde;
- disinfettare gli organi taglienti per impedire la diffusione dei parassiti negli interventi che comportano l'esecuzione di tagli;
- limitare gli interventi di potatura delle alberature per evitare l'alterazione della morfologia della chioma.

Verifica: relazione tecnica/istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenenti la descrizione delle modalità con cui sono svolte le attività elencate nel criterio. La Stazione Appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

10) Manutenzione del patrimonio arboreo e arbustivo.

Gli interventi di potatura devono essere svolti unicamente da personale competente, in periodi che non arrecano danni alla pianta e non creano disturbo all'avifauna nidificante ed effettuati solo nei casi strettamente necessari secondo le indicazioni riportate nel piano del verde comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito alcuni esempi:

- impostare la crescita corretta di un giovane albero trapiantato;
- ridurre o eliminare rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, morti, che col tempo successivamente potrebbero creare problemi strutturali;

- adottare misure di profilassi come l'asportazione di rami deboli o secchi che possono costituire una facile via di ingresso per i microrganismi patogeni;
- ridurre rischi di rottura (ad esempio in caso di rami con difetti strutturali) o contenere la crescita, riducendo la massa delle foglie;
- ridurre la resistenza al vento e favorire la penetrazione della luce all'interno della chioma, ed evitare eccessivi carichi da accumulo di neve per alberi adulti o senescenti.

In particolare, l'aggiudicatario deve evitare di praticare la capitozzatura, la cimatura e la potatura drastica perché indeboliscono gli alberi e possono creare nel tempo situazioni di instabilità che generano altresì maggiori costi di gestione.

La potatura delle siepi e degli arbusti deve prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).

Gli interventi di abbattimento degli alberi, quantitativamente e qualitativamente importanti, devono essere preventivamente concordati con la Stazione Appaltante.

In ogni caso bisogna sempre seguire le indicazioni riportate nel piano del verde del comune di Giulianova (TE).

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative (da riportare nel rapporto periodico), contenente/i criteri di valutazione per la potatura del verde accompagnata dal piano di manutenzione nella cui documentazione emerge che gli interventi di potatura sono svolti solo se strettamente necessari come indicato dal criterio. La Stazione Appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

11) Manutenzione delle superfici prative.

Le attività di manutenzione e cura delle aree verdi orizzontali (sfalcio, concimazione, innaffio ed eventuale diserbo) devono essere predisposte in base alle indicazioni riportate nel Piano del Verde urbano del comune di Giulianova (TE).

Inoltre, per la manutenzione delle aree verdi orizzontali, in particolare, in caso di tagli frequenti, devono essere impiegate tecniche a basso impatto ambientale come il taglio *mulching* che consiste nello sminuzzare finemente l'erba e distribuirla uniformemente sul terreno senza doverla necessariamente rimuovere.

Verifica: relazione tecnica o istruzioni operative da riportare nel rapporto periodico, contenenti i criteri di valutazione per dimostrare l'applicazione delle tecniche di gestione differenziata per le attività di manutenzione nelle aree verdi orizzontali.

12) Prodotti fitosanitari.

L'aggiudicatario deve applicare pratiche di difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale (lotta biologica e difesa integrata) secondo i principi del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (*cfr.* in particolare l'allegato III al decreto legislativo) e s.m.i.:

- tecniche di lotta agronomica, biologica e fisica;
- tecniche di monitoraggio, al fine di intervenire nelle fasi più indicate del ciclo biologico di patogeni e parassiti;
- utilizzo di insetti predatori e parassitoidi specifici delle specie target.

Devono essere garantiti l'informazione alla popolazione degli interventi e il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti per le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili come specificato dal decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 (Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) al capitolo «Misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili» e s.m.i.

Nei casi ove sia strettamente necessario è consentito l'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i., nonché dei decreti ministeriali che

disciplinano la lotta obbligatoria al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali e la salute pubblica. Inoltre, è assicurata la corretta gestione dei prodotti fitosanitari chimici nelle modalità di impiego, di conservazione, di stoccaggio e di smaltimento da parte del personale che esegue gli interventi secondo quanto specificamente indicato nell'allegato VI del citato Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Il personale che esegue i trattamenti fitosanitari deve essere in possesso del certificato di abilitazione all'acquisto o all'utilizzo di prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e s.m.i.. Verifica: piano di interventi, prima dell'avvio del servizio, contenente la specifica delle tecniche che saranno applicate, evidenziando in particolare i mezzi meccanici, fisici e biologici alternativi ai mezzi chimici e l'informazione alla popolazione che sarà realizzata.

Procedura e/o istruzione operativa scritta/e destinate agli operatori che eseguono i trattamenti, volte ad assicurare il rispetto delle indicazioni presenti nelle etichette dei prodotti fitosanitari e delle misure di mitigazione dei rischi da inquinamento, deriva, drenaggio, lisciviazione o ruscellamento dei prodotti fitosanitari. Devono essere forniti elementi verificabili circa il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli operatori incaricati di eseguire i trattamenti, nonché il rispetto degli altri requisiti per la corretta gestione dei prodotti fitosanitari. La Stazione Appaltante programma le opportune verifiche in sede di aggiudicazione e/o nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

13) Attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'aggiudicatario deve assicurare il corretto funzionamento e l'opportuna manutenzione delle attrezzature utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

Verifica: elenco delle macchine utilizzate con la registrazione dei controlli funzionali periodici effettuati in adempimento alla normativa vigente (D.lgs. 150 del 14/8/2012 art.12 e s.m.i.).

14) Prodotti fertilizzanti (concimi, ammendanti, fertilizzanti) .

Nei casi in cui non è previsto il rinterro dell'area oggetto di appalto, devono essere effettuate analisi del terreno volte ad individuarne le caratteristiche chimico-fisiche e determinare le specifiche esigenze nutritive allo scopo di razionalizzare le concimazioni ed evitare rischiosi eccessi nell'apporto di nutrienti al suolo. Pertanto, solo nel caso se ne ravveda l'occorrenza, devono essere impiegate sostanze naturali (letami, residui cornei, ecc.) che non causano accertati rischi ad animali domestici e potenziali rischi per la salute, con dosi misurate e differenziate in funzione anche dei fabbisogni della vegetazione.

È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe). In alternativa sono utilizzati compostati misti o verdi che rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e s.m.i., letame e/o materiali minerali (sabbia silicea, materiali vulcanici, kabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero.

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua è eseguita la pacciamatura delle superfici che ospitano nuove piantagioni di specie erbacee, arbusti e giovani alberi con sostanze naturali, ove ciò sia tecnicamente plausibile o congruente in funzione della destinazione d'uso dell'area e della tipologia di vegetazione.

Verifica: relazione tecnica (da presentare nel rapporto periodico) in cui si riportano le caratteristiche del terreno per le quali è necessaria la somministrazione di fertilizzanti e in cui si specificano i metodi e i prodotti utilizzati per la protezione del terreno con la documentazione che attesti l'assenza di ricina attiva. Sono presunti conformi gli ammendanti compostati misti o verdi muniti di marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. La Stazione Appaltante, in caso di prodotti non muniti di tali marchi, nel corso della somministrazione dei prodotti si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli

idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e s.m.i. (quale il regolamento n. 1020/2009).

15) Monitoraggio degli impianti di irrigazione.

L'aggiudicatario deve monitorare il corretto funzionamento dell'impianto di irrigazione ed, in particolare, la capacità di adattamento all'andamento climatico.

Verifica: registrazioni di moduli che danno evidenza oggettiva dei monitoraggi richiesti nel criterio.

16) Gestione dei rifiuti.

L'aggiudicatario deve pianificare la gestione dei rifiuti e degli imballaggi prodotti dal processo di manutenzione e di quelli abbandonati nell'area verde oggetto dell'appalto, prevedendo la selezione e il conferimento differenziato degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale e dai CAM per l'affidamento del servizio gestione rifiuti.

Verifica: elenco dei rifiuti prodotti durante le operazioni di manutenzione con l'indicazione dei relativi codici CER e la procedura/istruzione operativa da somministrare al personale di gestione degli stessi con la specifica delle relative modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento secondo la normativa vigente, specie per i contenitori vuoti di prodotti chimici utilizzati.

17) Oli biodegradabili per la manutenzione delle macchine.

Per i veicoli e i macchinari utilizzati nel cantiere devono essere utilizzati oli lubrificanti (oli idraulici, oli per cinematismi e riduttori, oli per catene, oli motore a 4 tempi, oli motore a 2 tempi e oli per trasmissioni) e grassi biodegradabili con soglia di biodegradabilità pari ad almeno il 60%, attestata secondo uno dei metodi normalmente impiegati per la determinazione del livello di biodegradabilità ultima: OCSE 310, OCSE 306, OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.

Verifica: lista completa dei lubrificanti utilizzati da inserire nel rapporto periodico, supportata dalla documentazione che attesta la conformità al criterio: rapporti di prova in cui sia riportato il livello di biodegradabilità ultima secondo la lista di metodi OCSE riportati nel criterio.

Sono presunti conformi i prodotti in possesso del marchio Ecolabel UE o equivalenti se rispettano il requisito e in tal caso vanno forniti i codici di registrazione del marchio ambientale relativo al prodotto utilizzato.

Art. 22.1.4 Criteri premianti

1) Educazione ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente si impegni ad eseguire attività educative rivolte alle scuole, di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale. Tali attività possono riguardare progetti da svolgere presso le sedi scolastiche, istituzionali, associative e presso le aree verdi pubbliche oggetto dell'appalto. Il punteggio sarà proporzionale sulla base della complessità delle attività proposte e del numero di scuole coinvolte.

Devono essere inoltre presentate proposte di attività divulgative destinate ad aumentare la consapevolezza della comunità che prevedano l'apposizione di etichette resistenti alle intemperie recanti il nome botanico delle specie vegetali messe a dimora, e l'organizzazione, almeno una volta al mese, di visite guidate presso le aree verdi di maggior interesse/fruizione in prossimità della scuola, aventi lo scopo di promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio verde urbano, ecc.

Verifica: progetto di educazione ambientale e proposte che si intendono implementare nelle aree oggetto dell'appalto con l'indicazione dello sviluppo temporale per la condivisione. Il progetto deve contenere la descrizione degli obiettivi educativi, delle modalità di svolgimento dello stesso, della fascia d'età a cui si rivolge. Il programma può contenere proposte di progetti educativi diversificati per argomenti (che comunque devono riguardare le aree verdi, i giardini scolastici, la biodiversità) e per

modalità operative. I progetti inoltre devono contenere un budget analitico ed una descrizione dettagliata del richiedente e dei partner che realizzeranno gli interventi educativi. L'appaltatore deve presentare un report annuale delle attività di educazione ed informazione svolte (da inserire nel report periodico), completo del grado di soddisfazione del fruitore della attività di formazione, quale documento strategico finalizzato a misurare gli obiettivi raggiunti ed eventualmente proporre integrazioni e modifiche alle proposte per l'anno successivo.

2) Criteri sociali.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente si impegni ad impiegare personale dipendente adeguatamente formato e facente parte delle categorie di lavoratori svantaggiati (Categorie di lavoratori individuate dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017 e s.m.i.) che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Si attribuisce altresì un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente si impegna ad assorbire dipendenti della società Giulianova Patrimonio srl di cui all'allegato "Elenco personale uscente".

3) Sistemi di gestione ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001. Il punteggio tecnico premiante sarà doppio del precedente qualora l'offerente sia in possesso della registrazione EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009 in corso di validità.

4) Incidenza dei trasporti.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente:

- a) si impegni a ridurre l'incidenza dei trasporti e, pertanto, i consumi e le emissioni ad essi correlati: l'organizzazione del personale, dei trasferimenti, del trasporto di mezzi, attrezzature e materiali avviene in modo tale da minimizzare l'impatto ambientale degli spostamenti e trasferimenti di personale e prodotti;
- b) impieghi un parco macchine caratterizzato da mezzi a basse emissioni quali veicoli elettrici, ibridi, non alimentati (o non alimentati esclusivamente) a benzina o a gasolio, o almeno Euro VI, o Euro 6.

Verifica:

- a) piano dei trasporti e dei trasferimenti della manodopera e dei prodotti per la cura del verde;
- b) indicazione di marca, modello e versione dei veicoli che verranno utilizzati. L'amministrazione si riserva di richiedere idonea documentazione per verificare la veridicità delle informazioni rese.

5) Utilizzo di macchine ed attrezzature a basso impatto ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla percentuale di attrezzature a batteria o ad altra tecnologia che ne riduca le emissioni inquinanti o i consumi energetici.

Verifica: elenco delle attrezzature possedute con specifiche tecniche che ne dimostrano il minor impatto ambientale in termini di emissioni di inquinanti o di consumi energetici rispetto a quelle tradizionali con l'indicazione della relativa quantità rispetto al totale.

6) Utilizzo di attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla percentuale di attrezzature che presentano le seguenti caratteristiche tecniche:

- ugelli antideriva per consentire un'irrorazione di precisione delle zone bersaglio alla più bassa pressione di esercizio possibile;
- appositi rubinetti di arresto atti a interrompere immediatamente e totalmente il flusso della miscela o a limitarne l'aspersione, a seconda delle esigenze, su una o due fasce di intervento (laterale destra, centrale, sinistra);
- sistema di rilevamento e di registrazione delle quantità di miscela irrorata;
- schermi e altri elementi di protezione.

Verifica: schede tecniche o manuali d'istruzione delle attrezzature che dimostrano il rispetto dei requisiti richiesti nel criterio con l'indicazione della relativa quantità rispetto al totale.

7) Uso esclusivo di metodi fisico-meccanici per la cura delle piante.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che applica metodi fisico-meccanici che evitano il ricorso a prodotti fitosanitari.

Verifica: relazione tecnica contenente la specifica dei metodi utilizzati alternativi ai prodotti fitosanitari o ad altri prodotti chimici utilizzati per la manutenzione delle aree verdi.

8) Valorizzazione e gestione del materiale residuale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente si impegni a valorizzare il materiale residuale generato dalle attività di manutenzione delle aree verdi (ramaglie, erba, potature, foglie secche) mediante sua consegna a sistemi di compostaggio di prossimità quale materiale strutturante. L'appaltatore è tenuto a seguire le procedure previste dal REG.TO (UE) N 995/2010 e s.m.i., relativo alla Due Diligence del legname.

Verifica: presentare una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale in cui sia specificato il sistema di compostaggio di prossimità prescelto con l'indicazione della sede dell'area di accumulo del materiale e la dichiarazione di disponibilità di detto soggetto a farsi carico delle attività di compostaggio del materiale.

Le registrazioni di tali attività e tutta la documentazione relativa alla suddetta Due Diligence devono essere riportate all'interno del rapporto periodico.

9) Gestione informatizzata avanzamento lavori.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui l'offerente si impegni a dotarsi di un sistema di gestione informatizzato consultabile dalla Stazione Appaltante, che permetta alla stessa di rimanere costantemente aggiornata circa l'andamento del programma settimanale dei lavori di cui all'Art. 15 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

Dovrà permettere alla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento, di:

- vedere, in formato tabellare e grafico, lo stato di avanzamento dei singoli cantieri, nonché data e ora di fine lavori con allegate fotografie della situazione finale del cantiere;

- consultare lo storico dei cantieri conclusi, comprese le foto di fine lavori.

Art. 22.2 Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – materiale florovivaistico

Art. 22.2.1 Specifiche tecniche

1) Caratteristiche delle specie vegetali.

Le specie vegetali impiegate devono appartenere preferibilmente alle liste delle specie della flora italiana riconosciute dalla comunità scientifica e devono essere coerenti con le caratteristiche ecologiche del sito d'impianto, garantendo la loro adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo, con conseguenti vantaggi sia sul piano della riuscita dell'intervento (ecologica, paesaggistica, funzionale) che della sua gestione nel breve, medio e lungo periodo.

Le forniture di materiale florovivaistico devono rispettare la normativa vigente in materia e in particolare per le specie forestali il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 «Attuazione della direttiva 1999/105/CE e s.m.i. relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione» e il pertinente art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e s.m.i.

Le specie impiegate devono essere coltivate con tecniche di lotta integrata e utilizzando preferibilmente substrati contenenti sostanze come il compost di corteccia, fibre di cocco, fibre di legno, truciolo di legno, ecc. Ogni pianta deve presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) come:

- apici vegetativi ben conformati;
- apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
- adeguato rapporto statura/diametro;
- essere sane ed esenti da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto.

Inoltre deve essere fornita precisa indicazione sull'origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria. Le piante in zolla non devono presentare rotture e devono avere l'opportuna preparazione al trapianto. Le piante devono essere posizionate nei contenitori da almeno una stagione vegetativa e da non più di due anni. Infine devono essere singolarmente etichettate o etichettate per gruppi omogenei, ossia possedere cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar).

Verifica: relazione tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati. Per garantire il controllo sul materiale florovivaistico, la consegna della merce deve essere accompagnata da una breve relazione, supportata dalla scheda tecnica dei prodotti, ove sia registrata la rispondenza della fornitura al principio di autoctonia e agli standard di qualità riconosciuti a livello nazionale indicate nel documento «Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche», elaborato da ISMEA e riportato in allegato. (vedi All. 3)

Nel caso siano offerte specie alloctone, queste ultime devono essere esclusivamente non invasive e, nel documento suddetto, deve essere riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia della piantumazione. Infine, laddove previsto in base alla tipologia di pianta, deve essere fornito il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al decreto legislativo n. 214/2005 e s.m.i.

2) Contenitori ed imballaggi.

I contenitori e gli imballaggi del materiale florovivaistico se in plastica devono avere un contenuto minimo di riciclato del 30%, devono essere riutilizzati, ovvero restituiti al fornitore a fine uso e devono essere riciclabili. Se realizzati in altri materiali, devono essere biodegradabili qualora destinati a

permanere con la pianta nel terreno oppure compostabili ed avviati a processo di compostaggio a fine vita.

Verifica: dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel criterio.

Art. 22.2.2 Clausole contrattuali

1) Qualità delle piante.

L'aggiudicatario al momento della consegna della merce deve effettuare dei controlli alla presenza della Stazione Appaltante sullo stato di salute delle piante (ad esempio piante sane esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici in guide tecniche riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturità nella stazione di riferimento).

Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano, qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS.

Verifica: le diverse specie, singolarmente o per gruppi omogenei, devono possedere l'etichettatura per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) e le indicazioni della provenienza che avviene da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18 giugno 1931, n. 987 e s.m.i.. Deve essere fornito al momento della consegna della merce, per garantirne il controllo sulla qualità, un documento in cui sia registrata la rispondenza delle forniture agli standard di qualità indicati nel documento «Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche», elaborato da ISMEA e riportato in allegato. (vedi All. 3)

2) Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del materiale.

L'aggiudicatario deve dare garanzia all'amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a 2 (due) anni dalla loro messa a dimora anche se è oltre la data di validità dell'appalto.

Verifica: certificato di garanzia sottoscritto dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria sul 100% della fornitura di piante sane e ben sviluppate fino a collaudo definitivo (a due anni dalla messa a dimora delle piante).

Art. 22.2.3 Criteri premianti

1) Sistemi di gestione ambientale.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la norma tecnica internazionale UNI EN ISO 14001. Il punteggio tecnico premiante sarà doppio del precedente qualora l'offerente sia in possesso della registrazione EMAS in base al regolamento comunitario n. 1221/2009.

Verifica: possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 o della registrazione EMAS secondo il regolamento comunitario n. 1221/2009 in corso di validità.

2) Risparmio idrico.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente che, per la coltivazione delle specie offerte, impiega tecniche e tecnologie di risparmio idrico e di razionalizzazione della risorsa idrica come l'implementazione di un sistema idoneo per la raccolta, il recupero e la redistribuzione delle acque piovane adeguatamente dimensionato e impianti di irrigazione ad elevata efficienza di distribuzione (impianti a goccia).

Verifica: relazione tecnica contenente le specifiche sul sistema di raccolta delle acque piovane e l'impianto di irrigazione presenti nella sede produttiva.

3) Substrati a ridotto contenuto di torba.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al minore impiego di torba rispetto ad altre tipologie di substrato utilizzato per la coltivazione delle specie offerte.

Verifica: relazione tecnica contenente le specifiche sul substrato utilizzato per la coltivazione delle specie offerte che indichi i quantitativi e le percentuali di torba utilizzata rispetto agli altri substrati impiegati supportata dalle fatture di acquisto (o altri metodi equivalenti) che attestano l'approvvigionamento di materiali rinnovabili e sostenibili.

4) Produzione biologica.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale al numero di piante e/o alberi prodotti in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e venduti all'amministrazione.

Verifica: numero di piante provenienti da produzione biologica per ogni specie fornita con relativa certificazione valida. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la documentazione attestante l'origine da coltivazione biologica (copia del certificato di conformità al regolamento n. 834/2007 e s.m.i. del fornitore di piante).

5) Fonti di energia rinnovabile.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante proporzionale alla percentuale di energia proveniente da fonti rinnovabili impiegata per il riscaldamento delle serre da parte del produttore florovivaista.

Verifica: relazione tecnica in cui sono descritte le fonti di energia utilizzate e la percentuale di energia proveniente da fonte rinnovabili utilizzata per il riscaldamento delle serre corredata da evidenze oggettive documentali che attestano la conformità al criterio.

6) Piano di gestione fitosanitari.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante all'offerente in possesso di un piano di gestione fitosanitario relativo alle produzioni florovivaistiche oggetto dell'appalto.

Verifica: piano di gestione fitosanitari elaborato dall'impresa per le coltivazioni oggetto dell'appalto.

7) Certificazioni di prodotto di settore.

Si attribuisce un punteggio tecnico premiante nel caso in cui la produzione florovivaistica abbia ottenuto certificazioni di prodotto accreditate e rilasciate da organismi di valutazione della conformità riconosciuti ai sensi del regolamento n. 765/2008 e s.m.i.

Verifica: l'offerente dimostra di essere in possesso di certificazioni di prodotto relative alle produzioni florovivaistiche offerte, rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 e s.m.i.

Art. 22.3 Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – prodotti fertilizzanti

Art. 22.3.1 Specifiche tecniche

1) Prodotti fertilizzanti.

Per prodotti fertilizzanti si intendono concimi, ammendanti e correttivi. I prodotti utilizzati devono contenere sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute umana.

Gli ammendanti sono ammendanti compostati misti o verdi e rispondono alle caratteristiche previste dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti» e s.m.i..

È proibito l'utilizzo di ammendanti non rinnovabili (torbe).

Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua l'aggiudicatario deve eseguire la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani alberi.

Verifica: l'offerente deve presentare l'elenco degli ingredienti naturali contenuti nel prodotto fertilizzante e la documentazione che attesti l'assenza di ricina attiva.

Sono presunti conformi gli ammendanti muniti del marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio italiano compostatori CIC o di altri marchi equivalenti rispetto al criterio. In caso di offerte di prodotti non muniti di tali marchi l'amministrazione, nel corso della somministrazione dei prodotti, si riserva di richiedere verifiche di parte terza, condotte da laboratori in possesso degli idonei accreditamenti, sulla base di quanto indicato nel regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai concimi e successive modificazioni ed integrazioni (quale il regolamento n. 1020/2009).

Art. 22.4 Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico – impianti di irrigazione

Art. 22.4.1 Specifiche tecniche

1) Nel caso di implementazione di nuovi impianti di irrigazione nel periodo di validità dell'appalto, lo stesso dovrà possedere le caratteristiche sotto elencate:

- deve consentire di regolare il volume dell'acqua erogata nelle varie zone;
- deve essere dotato di temporizzatori regolabili, per programmare il periodo di irrigazione;
- deve essere dotato di igrometri per misurare l'umidità del terreno o di pluviometri per misurare il livello di pioggia e bloccare automaticamente l'irrigazione quando l'umidità del terreno è sufficientemente elevata (ad esempio, dopo che è piovuto).

Verifica: documento tecnico contenente il tipo e la marca degli impianti accompagnato dalle schede tecniche che dimostrino il soddisfacimento del criterio.

2) Riuso delle acque.

Se tecnicamente ed economicamente possibile, l'impianto di irrigazione dovrà essere integrato con un sistema di raccolta delle acque meteoriche e, ove possibile, con un sistema di trattamento delle acque grigie per consentirne l'utilizzo per l'irrigazione.

Verifica: relazione tecnica sul sistema di raccolta e di utilizzo delle acque elaborata sulla base delle risorse idriche disponibili in relazione al clima locale, alle caratteristiche del territorio comunale e alle informazioni fornite dalla Stazione Appaltante accompagnata dalle schede tecniche del sistema di raccolta e utilizzo delle acque meteoriche e/o, ove possibile, grigie filtrate.

TITOLO III – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

ART. 23 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al *2% del valore di ciascun lotto e precisamente di importo pari a*

LOTTO 1 € 31.800,00

LOTTO 2 € 21.000,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Tesoreria Comunale, gestita dalla banca Popolare di Bari IBAN: IT08P0542404297000050009246;

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

avere validità per 270 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: certificazione ISO 14001:2015, registrazione EMAS. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 24 GARANZIA DEFINITIVA

- 1) L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3 e 117 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.
- 2) Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%,

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

- 3) La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
- 4) Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per l'effetto di applicazione di penali, o di qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
- 5) L'importo della garanzia, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- 6) La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
- 7) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- 8) La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- 9) La Stazione Appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 10) La garanzia definitiva rilasciata garantisce la Stazione Appaltante da tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto a valersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l'applicazione delle penali.
- 11) In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

- 12) La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 25 COPERTURA ASSICURATIVA

A norma dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti alla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione servizi. L'importo della somma da assicurare è fissato in euro 1.590.000,00 (diconsi euro unmilione cinquecentonovantamila/00) per il lotto 1 e di euro 1.055.000,00 (diconsi euro unmilione zero cinquantacinquemila/00) per il lotto 2. Tale polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La suddetta assicurazione deve coprire anche eventuali danni causati a beni mobili ed immobili di proprietà del comune (vedi anche impianti di irrigazione, arredi urbani, etc.)

ART. 26 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE INERENTI IL RAPPORTO DI LAVORO

- 1) L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e accordi integrativi dello stesso, nonché a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente.
- 2) L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni Documento di Valutazione dei Rischi e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L'obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dalla Stazione Appaltante in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate.
- 3) Le disposizioni di sicurezza, emesse ai sensi della normativa vigente, dovranno essere rispettati in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
- 4) All'atto dell'inizio del servizio, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
 - che il committente è il comune di Giulianova (TE) e per esso, in forza delle competenze attribuitegli, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
 - che il Direttore del Servizio, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) è il Responsabile Unico del Procedimento;
 - che i servizi appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;

- 5) Il piano (o i piani) di sicurezza dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
- 6) L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate per l'esecuzione dei servizi. Ai sensi dell'articolo 119, comma 12, del Codice dei contratti e s.m.i., l'Appaltatore è solidalmente responsabile con gli eventuali subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
- 7) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- 8) L'appaltatore si dichiara consapevole dell'applicazione delle clausole di risoluzione o decadenza del contratto in essere in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente (attuazione misura generale n. A1_06 di cui all'Allegato C del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Comune di Giulianova).

ART. 27 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni:

Lotto 1: sfalcio prati

Lotto 2: potature esemplari arborei

Ciò in ragione dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro e il riassorbimento del personale uscente.

Le rimanenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: Ciò in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 28 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 28.1 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 28.2 Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", nella persona del Titolare, Legale Rappresentante, Amministratore e Socio, dipendente o soggetto in possesso di contratto d'opera, con funzione di assistente delle prestazioni del servizio, incaricato tra l'altro dei controlli della qualità della prestazione fornita. Il responsabile del servizio sarà interlocutore unico nei confronti della città di Giulianova (TE) e sarà considerato Responsabile di Cantiere il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria.

Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 29 CONTROVERSIE CONTRATTUALI

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 30, per qualsiasi controversia che dovesse sorgere comunque connessa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Capitolato Speciale di Appalto, del contratto di affidamento e degli atti accessori, è competente il Foro di Teramo.

ART. 30 PENALITÀ PER INADEMPIMENTI

- 1) Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante o il Responsabile Unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. (vedi art. 119 comma 4 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.).
- 2) Il mancato e non puntuale rispetto degli obblighi contrattuali comporta infatti, senza necessità di preventiva contestazione, l'applicazione delle penali riportate nei commi seguenti.
- 3) Le penali si applicheranno per i casi e nelle misure che seguono:
 - *Ritardi rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria del verde orizzontale disposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante*

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare gli interventi necessari (vedasi commi specifici dell'articolo 19) a garantire la corretta manutenzione del verde orizzontale, costituito da prati erbosi, aiuole e pertinenze stradali, per garantire il costante mantenimento delle condizioni di decoro dei luoghi

interessati al servizio fino alla scadenza contrattuale. Qualora si riscontrassero mancanze nelle manutenzioni verranno applicate le penali pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi.

- *Ritardi rispetto agli interventi di manutenzione ordinaria del verde verticale disposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante*

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare gli interventi necessari (vedasi commi specifici dell'articolo 19) a garantire la corretta manutenzione (potature, abbattimenti, etc.) del verde verticale costituito da alberate, pinete, siepi, arbusti, per garantire il costante mantenimento delle condizioni di decoro dei luoghi interessati al servizio fino alla scadenza contrattuale. Qualora si riscontrassero mancanze nelle manutenzioni verranno applicate le penali pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi.

- *Ritardi rispetto agli interventi di gestione degli impianti di irrigazione disposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto della Stazione Appaltante o all'innaffiamento del verde*

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare gli interventi necessari (vedasi precedente articolo 19.12 e articolo 21) a garantire la corretta manutenzione del verde verticale ed orizzontale mediante l'attivazione e la gestione degli impianti di irrigazione e il suo innaffio. Qualora si riscontrassero aree verdi non irrigate o non irrigate correttamente, o aiuole fiorite non irrigate o non irrigate correttamente, a seguito di semplice segnalazione scritta da parte del Settore Lavori Pubblici, l'Appaltatore a proprie spese, dovrà provvedere, entro 2 (due) giorni dalla segnalazione, al ripristino degli impianti ed alla posa di tappeto di erba di prima scelta in rotoli e/o la sostituzione delle fioriture con fioriture analoghe a quelle precedenti; in caso di ritardi saranno applicate le penali pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi.

- *Ritardi nel pronto intervento*

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura idonea a mantenere un livello di efficienza tale da garantire il servizio di reperibilità e pronto intervento a qualunque ora del giorno e della notte compresi i giorni festivi mediante tutte le attrezzature e macchinari ritenuti necessari per la messa in sicurezza. In caso di interventi ritenuti urgenti, l'esecuzione dovrà avere inizio entro un'ora dalla chiamata telefonica o richiesta via mail o altro mezzo da parte della Stazione Appaltante. Qualora non venissero rispettate le tempistiche urgenti d'intervento (un'ora dalla chiamata del Tecnico comunale), sarà applicata una penale pari allo zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto per ogni ora o frazione di ora di ritardo, con il limite dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto di contratto per giornata, prendendo come riferimento iniziale l'orario di chiamata.

- 4) Si applicheranno inoltre le seguenti penali, aggiuntive rispetto a quelle indicate al precedente comma 3), con riferimento agli articoli del presente Capitolato Speciale di Appalto nel seguito indicati:

- per ciascuna inadempienza articolo 12 comma 2, sub a):
 - a) uno per mille (1‰) dell'importo netto di contratto in caso di omessa comunicazione o comunicazione emessa oltre il giorno precedente l'intervento programmato;
 - b) zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista;

nel caso di applicazione della penale di cui al punto a) precedente non si applica la penale del punto b) per lo stesso evento;
- per inadempienza articolo 12, comma 6 sub b) e sub d):
 - a) all'uno per mille dell'importo netto di contratto;
- per ciascuna inadempienza articolo 15:
 - a) zerovirgolatre per mille (0,3‰) dell'importo netto di contratto ad evento;
- per ciascuna inadempienza articolo 18:
 - a) zerovirgolatre per mille (0,3‰) dell'importo netto di contratto ad evento;

- per ciascuna inadempienza articolo 19.1:
 - a) zerovirgolatré per mille (0,3‰) dell'importo netto di contratto ad evento;
 - per ciascuna inadempienza articolo 19.6:
 - a) zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto ad evento;
 - per ciascuna inadempienza articolo 19.12:
 - a) zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto ad evento;
 - b) zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto per ogni giorno di ritardo in ciascun evento;

le penali di cui ai punti a) e b) del presente sub, per ciascun singolo evento, si sommano;
 - per ciascuna inadempienza articolo 20.2:
 - a) zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto per ciascun giorno di ritardo.
 - per ciascuna inadempienza articolo 21.2:
 - a) zerovirgolacinque per mille (0,5‰) dell'importo netto di contratto per ciascun giorno di ritardo.
- 5) L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che la Stazione Appaltante intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per grave inadempienza o irregolarità.
- 6) L'ammontare derivante dall'applicazione di penali, sanzioni e spese sostenute in danno dalla Stazione Appaltante sarà detratto dai pagamenti dovuti all'Appaltatore o da eventuali crediti vantati dallo stesso, salva l'escussione della cauzione definitiva di cui all'articolo 24 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
- 7) Ai sensi dell'art 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. le penali non potranno superare il 10% del valore contrattuale dell'appalto. Nel caso le penali superino il 10% del valore contrattuale dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'escussione della cauzione definitiva prestata all'atto della stipula della contratto ed alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dell'appalto mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Appaltatore del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento dei danni.

ART. 31 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatti salvi tutti gli altri casi di risoluzione del contratto previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e comportamenti per la Stazione Appaltante notevoli disguidi o una consistente aumento dei costi, siano state superate le soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 del d.lgs. n.36/2023 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del Codice;
- l'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento

ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti;

- l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Giulianova;
- nel caso l'applicazione delle penali raggiunga il 10% del valore contrattuale;
- nei casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dall'articolo 33 seguente;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese che l'Appaltatore si obbliga fin d'ora a pagare.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà fatta all'Appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo.

ART. 32 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 124 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i.

ART. 33 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento da parte della ditta appaltatrice delle obbligazioni di cui agli articoli 12– 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 e nel caso indicato all'articolo 30 comma 7 del presente capitolato speciale, il contratto di appalto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile. In tal caso l'intera cauzione di cui all'articolo 24 sarà incamerata dalla Stazione Appaltante, salvo il suo diritto al risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento della ditta appaltatrice.

TITOLO IV – ALLEGATI E NORME FINALI

ART. 34 ALLEGATI

Costituiscono parte integrale del presente Capitolato Speciale d'Appalto i seguenti documenti:

- relazione tecnica illustrativa del progetto di manutenzione ordinaria del verde urbano;
- disciplinare tecnico;
- piano del Verde Urbano del comune di Giulianova (TE).

Oltre ai seguenti allegati:

Allegato 1: Linee Guida n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali"

Allegato 2: Guida alla corretta applicazione della normativa fitosanitaria europea e nazionale – 2021 -

Allegato 3: Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche – ISMEA Dicembre 2009-

ART. 35 NORME FINALI E DI RINVIO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto potrà essere oggetto, per esigenze sopravvenute ed in accordo con l'Appaltatore del servizio, di eventuali successive modificazioni ed integrazioni, che saranno approvate con determinazione del Dirigente della IV Area del comune di Giulianova (TE).

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o nei documenti che costituiscono parte integrante dello stesso (relazione tecnica, disciplinare tecnico e piano del verde urbano), si osserverà la vigente normativa in materia.

• • • •

Aggiornamento al 11/11/2023





**COMUNE DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO**



OGGETTO

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP

Redazione della documentazione tecnica necessaria per avviare la procedura di gara per l'appalto "Manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale" di Giulianova (TE).



ELABORATO

**Allegato 1: LINEE GUIDA 13:
"LA DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE SOCIALI"**

COMMITTENTE

Comune di Giulianova
C. so Giuseppe Garibaldi, 109
64021 Giulianova (TE)

DATA

EMISSIONE 22 gennaio 2022

REVISIONE 11/11/2023

REDAZIONE

Studio Forestale Associato

ForestAmbiente

Dott.ri N. Capicciotti e C. Bambozzi

Gestione Forestale
Progettazione verde urbano
Tecnologia del Legno



Via Nazionale per Teramo, 23 - 64021 Giulianova (TE)
Via I maggio, 110 - 60131 Ancona (AN)
www.forestambiente.it

Dott. For. Natalino Capicciotti



Collaboratori:
Dott. For. Carla Bambozzi



Autorità Nazionale Anticorruzione

Linee Guida n. 13
recanti “La disciplina delle clausole sociali”

Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019

Sommario

Premessa.....	3
1. Finalità e contesto normativo.....	3
2. Ambito di applicazione	3
3. L'applicazione delle clausole sociali.....	4
4. Il rapporto con i contratti collettivi	5
5. Conseguenze del mancato adempimento	5

Premessa

Le presenti Linee guida sono adottate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (di seguito Codice dei contratti pubblici), come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 (cosiddetto decreto correttivo) e contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell'istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti.

1. Finalità e contesto normativo

- 1.1 Ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti inseriscono, nella *lex specialis* di gara, comunque denominata, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
- 1.2 Ulteriori clausole sociali, diverse da quelle oggetto di queste Linee guida, sono consentite in base all'articolo 3, comma 1 lettera qq) del Codice dei contratti pubblici.

2. Ambito di applicazione

- 2.1 La disciplina recata dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici si applica agli affidamenti di appalti e concessioni di lavori e di servizi diversi da quelli di natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera. Per servizi di natura intellettuale, si intendono i servizi che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, come ad esempio il brokeraggio assicurativo e la consulenza. Tale condizione si verifica nei casi in cui, anche eventualmente in parallelo all'effettuazione di attività materiali, il fornitore elabora soluzioni, proposte, pareri che richiedono una specifica e qualificata competenza professionale, prevalente nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse. Il servizio, pertanto, non ha natura intellettuale per il solo fatto di essere prestato da personale soggetto all'obbligo di iscrizione in albi professionali.

- 2.2 Le stazioni appaltanti possono prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (oltre ai servizi di natura intellettuale):

- degli appalti di fornitura;
- degli appalti di natura occasionale.

Laddove l'oggetto del contratto comprenda in modo scindibile sia prestazioni afferenti ad attività assoggettate all'obbligo di previsione della clausola sociale, sia prestazioni non soggette a tale obbligo, la clausola sociale si applica limitatamente alle attività ricadenti nell'obbligo di previsione della clausola sociale.

Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di estendere l'applicazione della clausola sociale alle attività non assoggettate all'obbligo, purché non escluse ai sensi dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici.

Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti esplicitano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, nei casi in cui sussiste l'obbligo di previsione, ovvero motivano in ordine alla scelta effettuata negli altri casi.

- 2.3 Ai sensi dell'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, le clausole sociali possono essere previste anche negli affidamenti sotto soglia.
- 2.4 La disciplina delle clausole sociali è inoltre applicabile ai settori speciali, in considerazione del richiamo operato dall'articolo 114, comma 1, del Codice dei contratti pubblici alla disciplina contenuta negli articoli da 1 a 58.
- 2.5 La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici.

3. L'applicazione delle clausole sociali

- 3.1 La stazione appaltante, sussistendo le condizioni oggettive e soggettive di applicazione dell'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, inserisce la clausola sociale all'interno della *lex specialis* di gara. L'operatore economico accetta espressamente la clausola sociale e l'obbligo è riportato nel contratto.
- 3.2 L'obbligo richiede, in ogni caso, che siano rispettate le seguenti condizioni:
- il contratto di cui si tratta è oggettivamente assimilabile a quello in essere. L'inserimento di clausole volte alla tutela dei livelli occupazionali non è legittimo qualora non sussista, per la stazione appaltante, alcun contratto in essere nel settore di riferimento, ovvero il contratto in essere presenti un'oggettiva e rilevante incompatibilità rispetto a quello da attivare. L'incompatibilità è oggettiva quando pertiene alle prestazioni dedotte nel contratto e non deriva da valutazioni o profili meramente soggettivi attinenti agli operatori economici. Non sussiste di regola incompatibilità laddove il contratto di cui si tratta preveda prestazioni aggiuntive rispetto a quello precedente, salvo il caso in cui, per l'entità delle variazioni e per i conseguenti effetti sulle prestazioni dedotte, risulti complessivamente mutato l'oggetto dell'affidamento;
 - l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l'obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici).
- 3.3 Ai fini dell'applicazione della clausola sociale, si considera di regola il personale dell'impresa uscente calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data di indizione della nuova procedura di affidamento.
- 3.4 Allo scopo di consentire ai concorrenti di conoscere i dati del personale da assorbire, la stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali: numero di unità, monte ore, CCNL applicato

dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. È fatto salvo il diritto dei concorrenti di richiedere, in modo analitico, alla stazione appaltante i dati ulteriori ritenuti necessari per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale. Qualora la stazione appaltante non fosse in possesso dei dati richiesti, la stessa provvede a richiederli all'operatore uscente, prestando particolare attenzione all'anonimato delle richieste pervenute, e a renderli noti a tutti i potenziali concorrenti. Le stazioni appaltanti valutano inoltre la possibilità di inserire, negli schemi contrattuali, specifiche clausole che obbligano gli appaltatori a fornire le informazioni sul personale utilizzato nel corso dell'esecuzione contrattuale.

- 3.5 La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleggi all'offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguenze di cui al successivo punto 5.1. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

4. Il rapporto con i contratti collettivi

- 4.1 Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L'operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico

5. Conseguenze del mancato adempimento

- 5.1 La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.
- 5.2 L'esclusione, viceversa, non è fondata nell'ipotesi in cui l'operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3.
- 5.3 L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto. Nello schema di contratto le stazioni

appaltanti inseriscono clausole risolutive espresse ovvero penali commisurate alla gravità della violazione. Ove ne ricorrano i presupposti, applicano l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

6. Entrata in vigore

- 6.1 Le presenti Linee guida entrano in vigore 15 (quindici) giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Approvate dal Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 13 febbraio 2019

Depositare presso la Segreteria del Consiglio in data 19 febbraio 2019

Il Segretario Maria Esposito



**COMUNE DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO**



OGGETTO

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP

Redazione della documentazione tecnica necessaria per avviare la procedura di gara per l'appalto "Manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale" di Giulianova (TE).



ELABORATO

**Allegato 2: GUIDA ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA FITOSANITARIA EUROPEA E NAZIONALE**

COMMITTENTE

Comune di Giulianova
C. so Giuseppe Garibaldi, 109
64021 Giulianova (TE)

DATA

EMISSIONE 22 gennaio 2022

REVISIONE 11/11/2023

REDAZIONE

Studio Forestale Associato

ForestAmbiente

Dott.ri N. Capicciotti e C. Bambozzi

Gestione Forestale
Progettazione verde urbano
Tecnologia del Legno



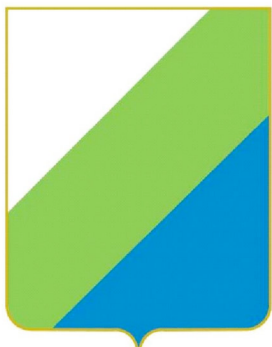
Via Nazionale per Teramo, 23 - 64021 Giulianova (TE)
Via I maggio, 110 - 60131 Ancona (AN)
www.forestambiente.it

Dott. For. Natalino Capicciotti



Collaboratori:
Dott. For. Carla Bambozzi

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

**Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura
Ufficio Tutela Fitosanitaria**

GUIDA ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA FITOSANITARIA EUROPEA E NAZIONALE

2021

INDICE

Capitolo	Parag.	Argomento	Pagina
		INTRODUZIONE	3
I		QUADRO NORMATIVO	4
II		STATO FITOSANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO	8
III		IL CONTESTO DEL SISTEMA FITOSANITARIO MONDIALE	10
	III.1	L'organizzazione europea per la protezione delle piante OEPP	11
	III.2	Il Servizio Fitosanitario Nazionale SFN	13
IV		PRINCIPALE NORMATIVA FITOSANITARIA EUROPEA	15
	IV.1	Il Regolamento (UE) 2031/2016	16
	IV.1a	Riconoscimento zona protetta	21
	IV.1b	Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti nel territorio dell'Unione	22
	IV.1c	Istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)	22
	IV.1d	Passaporto delle piante	23
	IV.1e	Prescrizioni fitosanitarie per produttori vivaisti iscritti al RUOP	26
	IV.1f	Definizione di utilizzatore finale	30
	IV.1g	Normativa manutentore del verde	30
V		CERTICAZIONE FITOSANITARIA PER ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI	31
VI		CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA PER L'IMPORTAZIONE	33
VII		MISURE FITOSANITARIE PER PALLET E IMBALLAGGI IN LEGNO	35
VIII		CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE	38
IX		DISCIPLINA FITOSANITARIA ATTIVITA' SEMENTIERA	41
X		NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MATERIALE VIVAISTICO	47
	X.1	Norme per la commercializzazione delle piante da frutto	49
	X.2	Norme per la commercializzazione delle piante ornamentali	54
	X.3	Norme per la commercializzazione delle piante ortive	57
	X.4	Norme per la commercializzazione della vite	59
XI		REGOLAMENTAZIONE SPOSTAMENTO PIANTE DI OLIVO	61
XII		SANZIONI AMMINISTRATIVE	62
XII		ELENCO ISPETTORI FITOSANITARI REGIONE ABRUZZO	63

INTRODUZIONE

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Le “*invasive alien species*” sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, competendo con le specie locali. La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti. Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molti delle “*invasive alien species*” come **organismi nocivi da quarantena** vale a dire: *qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.*

Per i motivi sopra esposti il rafforzamento dell'azione regionale nel settore della protezione fitosanitaria è essenziale per ridurre il rischio crescente di introdurre nuovi organismi nocivi derivanti dall'accelerazione degli scambi internazionali e per garantire, nell'attuale contesto di globalizzazione dei sistemi produttivi, adeguato supporto alle esportazioni delle imprese abruzzesi, alla produzione vivaistica e maggiore sicurezza degli approvvigionamenti alimentari.

La vigilanza del territorio, la tempestiva individuazione e l'eradicazione di nuovi focolai dovuti alla presenza di organismi nocivi da quarantena rappresentano tra i compiti prioritari dell'Ufficio tutela fitosanitaria delle colture e sono lo strumento più efficace per la prevenzione dei devastanti impatti che le specie invasive possono avere nella filiera agroalimentare e sugli ecosistemi della nostra regione.

In assenza di una pronta individuazione dei nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- a) perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni abruzzesi;**
- b) elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;**
- c) incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;**

d) rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal competente Ufficio regionale al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunte dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Gli aspetti fitosanitari, concernenti la salute delle piante, sono estremamente importanti per la produzione vegetale, l'approvvigionamento di materie prime, la sicurezza alimentare, il patrimonio forestale, gli ecosistemi naturali e agricoli e la biodiversità.

Le piante sono essenziali per la nostra vita. Garantiscono l'80% del cibo di cui ci alimentiamo e il 98% dell'ossigeno che respiriamo, costituendo una componente centrale dell'ambiente in cui viviamo.

La loro salute è tuttavia minacciata da specie dannose, per le piante stesse e per i loro prodotti vegetali, i cui rischi di introduzione nel territorio dell'Unione europea sono aumentati a causa della globalizzazione degli scambi commerciali e dei cambiamenti climatici.

La comparsa di nuove malattie e di parassiti dei vegetali può avere conseguenze nefaste sulla nostra qualità di vita e sulla nostra economia. Gli organismi nocivi possono minacciare le basi vitali delle imprese agricole e ortoflorovivaistiche e avere ripercussioni negative sulla qualità e i prezzi delle nostre derrate alimentari nonché sullo stato dei nostri ecosistemi boschivi e forestali.

Organismi nocivi devastanti per i vegetali possono comparire nelle forme più disparate come batteri, funghi, virus, nematodi o insetti.

Negli ultimi anni il numero di specie nocive arrivate sul territorio italiano ed europeo è sensibilmente aumentato, si citano ad esempio il batterio *Xylella fastidiosa* che ha causato gravissimi danni economici, sociali e ambientali in Puglia, causando effetti nocivi in tutto il comparto vivaistico nazionale, la Cimice asiatica, *Halyomorpha halis* nel nord est Italia, così come dal tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) che sta invadendo i boschi dalla Lombardia al Lazio, il coleottero giapponese (*Popillia japonica*), il nematode *Meloidogyne graminicola*, il *Candidatus liberibacter solanacearum* (settore orticolo) ecc. Tutto ciò per un totale di oltre 20 emergenze fitosanitarie in atto sul territorio nazionale.

È pertanto importante adottare tempestivamente misure efficaci per contrastare tali organismi ed evitare che altri giungano all'interno del Paese.

Cap. I - QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo ha, negli ultimi anni subito una sostanziale modifica, al fine di rafforzare la protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi, introduce nuovi obblighi per tutti gli attori della filiera, da chi importa a chi moltiplica e commercializza vegetali, modificando, tra l'altro, l'organizzazione dei Servizi fitosanitari nei vari Paesi membri, le procedure di sorveglianza messe in atto dai servizi ufficiali, la responsabilità diretta dei produttori sulla sanità dei vegetali. Sono stati, inoltre, emanati specifici regolamenti per definire le modalità di effettuazione dei controlli ufficiali e disposizioni per prevenire ed impedire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

La normativa è volta a:

- a) garantire il controllo ufficiale degli organismi nocivi da quarantena;
- b) assicurare la prevenzione con adeguati controlli ai punti di ingresso comunitari;
- c) assicurare la sanità dei vegetali posti in circolazione nella comunità attraverso il controllo dei luoghi di produzione e l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;
- d) garantire la sanità e la qualità dei vegetali esportati nei paesi terzi;
- e) assicurare l'attuazione delle misure di eradicazione e controllo degli organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria o di misure di emergenza adottate a livello comunitario.

In Italia l'organizzazione dell'attività di protezione delle piante e dei controlli è organizzata, in maniera gerarchica, e composta dal Servizio Fitosanitario Centrale (SFC), presso il MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) con compiti legislativi, di indirizzo e di coordinamento delle attività su scala nazionale e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR), che operano a livello regionale, in accordo con la normativa europea, ed è definita principalmente dalle seguenti norme :

- Regolamento (UE) 2031/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione degli organismi nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CE, 2000/29/CE e 2007/33/CE del Consiglio
- Regolamento (UE) 652/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare , alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, la Direttiva 2009/128/CE del parlamento Europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento Europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio
- D. L.gs 2 febbraio 2021 n. 19 Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15.03.2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del

Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante a abroga il regolamento (CE) 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

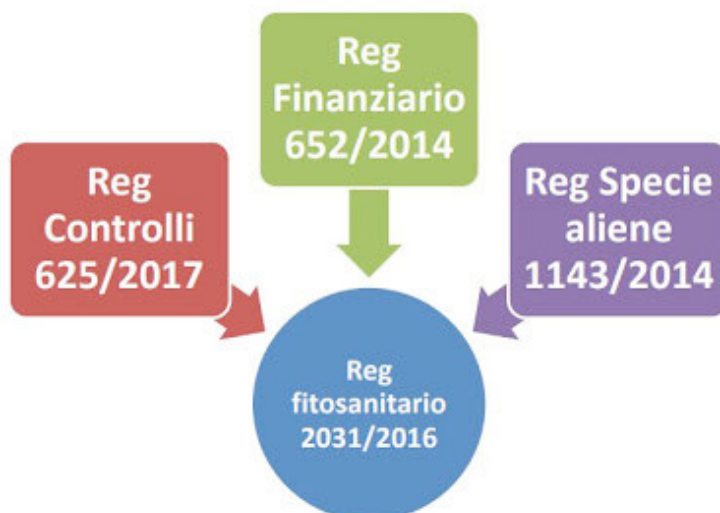
- Direttiva 128/09 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e relativo D.lgs. 150/12 di recepimento della norma comunitaria
- Decreti legislativi di settore (normativa sementiera, controllo materiale moltiplicazione vite, certificazione volontaria dei fruttiferi ecc.)
- Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) 99/2013, (UE) 1287/2013, (UE) 254/2014 e (UE) 652/2014
- Specifici Decreti di lotta obbligatoria ad alcuni patogeni:

Decreto 31.05.00 G.U. 159 10.07.00	Flavescenza dorata della vite <i>FD</i>
Decreto 23.02.06 G.U. 14.03.06	Scopazzi del melo <i>Apple proliferation Phythoplasma</i>
Decreto 10.09.99 G.U. 243 15.10.99	Colpo di fuoco batterico <i>Erwinia amylovora</i>
Decreto 28.07.09 G.U. 09.10.09	Vaiolatura delle drupacee <i>Sharka PPV</i>
Decreto 7.04.98 G.U. 01.06.98	Cancro colorato del platano <i>Ceratocystis fimbriata</i>
Decreto 22.11.96 G.U. 5.12.96	Virus della tristezza degli agrumi <i>Citrus Tristeza virus</i>
Decreto 28.01.08 G.U. 31.3.08	Viroide dell'affusolamento tuber della patata <i>PSTVd</i>
Decreto 30.10.07 G.U. 20.02.08	Avvizzimento batterico delle solanacee <i>Ralstonia solanacearum</i>
Decreto 28.01.08 G.U. 31.03.08	Marciume anulare delle patate <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i>
Decreto 18.05.71 G.U. 01.07.71	Nematode dorato della patata <i>Heterodera rostochiensis</i>
Decreto 18.05.71 G.U. 01.07.71	Rogna nera della patata <i>Synchytrium endobioticum</i>
Decreto 28.01.08 G.U. 31.03.08	Viroide dell'affusolamento dei tuber di patata <i>Potato spindel tuber viroid</i> <i>TSTVd</i>
Decreto 17.04.98 G.U. 02.06.98	Cocciniglia di S.Josè <i>Comstockaspis perniciososa</i>
Decreto 24.04.03 G.U. 17.06.03	Virus del mosaico del pepino <i>PeMV</i>

Decreto 09.11.07 G.U.16.02.2008	<i>Anoplophora chinensis</i> Tarlo asiatico
Decreto 30.11.07 G.U. 19.02.08	<i>Dryocosmus Kuriphilus</i> Cinipide del castagno
Decreto 28.11.02 Decisione UE 27.03.07	<i>Phitophthora ramorum</i> Disseccamento del rododendro
Decreto 28.03.14 G.U. n. 119 del 24.05.14	<i>Bursaphelenchus</i> Nematode del pino
Decreto 9.11.07 G.U. 13.02.08	Rincoforo o punteruolo delle palme <i>Rincophorus ferrugineus</i>
Decisione U.E. 18.06.07 G.U. 22.06.07	<i>Gibberella circinata</i>
Decreto 30.10.07 G.U. 16.02.08	<i>Traumatocampa pytiocampa</i> Processionaria del pino
Decreto 18.02.16	<i>Xilella fastidiosa</i> Complesso del disseccamento rapido dell'olivo
Decreto 07.02.11	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Cancro batterico dell'actinidiaPSA kiwi
Decreto n. 6696 22.01.2018	Misure di emergenza per impedire la diffusione di <i>Popillia japonica</i> nel territorio della Repubblica Italiana
Reg. (UE) 2020/1192 e 2021/74	Istituzione di misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'unione Europea del virus ToBRFV (<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>)
Decreto 03.06.2021	Misure fitosanitarie di emergenza ai fini del contrasto dell'organismo nocivo <i>Toumeyella parvicornis</i> , cocciniglia tartaruga del pino

Presso il Servizio Fitosanitario Centrale (MiPAAF) è istituito il Comitato Fitosanitario Nazionale di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i Servizi Fitosanitari Regionali con compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quanto concerne l'applicazione delle norme sopra richiamate.

Schema illustrativo dei principali Regolamenti Comunitari che regolano il regime fitosanitario



Cap. II - STATO FITOSANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO

Il “**Pest Status**”, vale a dire lo stato fitosanitario di un territorio, è lo strumento attraverso il quale viene caratterizzata e definita la presenza o assenza degli organismi nocivi da quarantena.

La conoscenza del “Pest Status” risulta quindi fondamentale per:

- applicare le misure fitosanitarie nei confronti degli organismi nocivi presenti;
- programmare specifiche misure atte a prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi;
- garantire la conformità e la competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni della nostra Regione

Di seguito viene riportato il “Pest status” della Regione Abruzzo, con specifico riferimento alle liste di quarantena internazionali e alle disposizioni fitosanitarie comunitarie e nazionali.

PEST STATUS REGIONE ABRUZZO	
Organismo nocivo	Pest status
<i>Flavescenza dorata della vite</i> FD	Assente
<i>Bois noir</i> Legno nero della vite	Presente
<i>Scaphoideus titanus</i>	Presente
Scopazzi del melo <i>Apple proliferation Phithoplasma</i>	Assente
Colpo di fuoco batterico <i>Erwinia amylovora</i>	Assente
Vaiolatura delle drupacee <i>Sharka</i> PPV	Presente
Cancro colorato del platano <i>Ceratocystis fimbriata</i>	Presente
Virus della tristezza degli agrumi <i>Citrus tristeza virus</i>	Assente
Malsecco degli agrumi <i>Phoma tracheiphila</i>	Assente
Avvizzimento batterico delle solanacee <i>Ralstonia solanacearum</i>	Assente
Marciume anulare delle patate <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicus</i>	Assente
Nematode dorato della patata <i>Globodera rostochiensis</i>	Presente
Rogna nera della patata <i>Synchytrium endobioticum</i>	Assente
Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata <i>Potato spinale tuber viroid</i> TSTVd	Assente
Cocciniglia di S.Josè <i>Comstockaspis perniciosa</i>	Presente
Virus del mosaico del pepino PeMV	Assente
Tarlo asiatico <i>Anoplophora chinensis</i>	Assente
<i>Dryocosmus Kuriphilus</i> Cinipide del castagno	Presente
<i>Phitophthora ramorum</i> Disseccamento del rododendro	Assente

Nematode del pino	Assente
Processionaria del pino	Presente
Rincoforo o punteruolo delle palme <i>Rincophorus ferrugineus</i>	Presente
<i>Xylella fastidiosa</i> disseccamento rapido dell'olivo	Assente
<i>Giberella circinata</i> Cancro resinoso del pino	Assente
Cancro batterico dell'actinidia	Assente
<i>Tomato brown rugose fruit virus</i>	Assente
<i>Popillia japonica</i>	Assente
<i>Toumeyella parvicornis</i> Cocciniglia tartaruga del pino	Presente
<i>Agrilus anxius</i> Rodilegno bronzeo della betulla	Assente
<i>Agrilus planipennis</i> Rodilegno smeraldo	Assente
<i>Anastrepha ludens</i> Mosca messicana della frutta	Assente
<i>Anomala orientalis</i> Coleottero del mais	Assente
<i>Anthonomus eugenii</i> Punteruolo del peperone	Assente
<i>Anthonomus grandis</i>	Assente
<i>Aromia bungii</i> Cerambicide dal collo rosso	Assente
<i>Bactericera cockerelli</i> Psillide del pomodoro e peperone	Assente
<i>Bactrocera dorsalis</i> Mosca della frutta	Assente
<i>Carneocephala fulgida</i> Cicadellide vite	Assente
<i>Conotrachelus nenuphar</i> Curculionide americano di pesco e susino	Assente
<i>Dendrolimus sibiricus</i> Falena di seta siberiana	Assente
<i>Draeculacephala minerva</i> Cicadellide della vite	Assente
<i>Epitrix spp.</i> pulce della patata	Assente
<i>Graphocephala atropunctata</i> Cicadellide della vite	Assente
<i>Homalodisca vitripennis</i> Cicadellide della vite	Assente
<i>Meloidogyne citwoodi</i> e <i>M. fallax</i> Nematodi galligeni della patata	Assente
<i>Meloidogyne graminicola</i> Nematodi graminacee	Assente
<i>Monochamus spp</i>	Assente
<i>Pantotea stewartii</i> Batteriosi del mais	Assente
<i>Pissodes spp.</i> punteruolo del pino	Assente
<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> batteriosi del pomodoro	Assente
<i>Spodoptera frugiperda</i>	Assente
<i>Thecabaphora solani</i>	Assente
<i>Tobacco ringspot virus</i>	Assente
<i>Tomato brown rugose fruit virus</i> virosi ortive	Assente
<i>Tomato leaf curl New Delhi virus</i> virosi ortive	Assente
<i>Tomato chocolate virus</i> virosi ortive	Assente
<i>Tomato marchitea virus</i> virosi ortive	Assente

Passaporto delle piante



Cap. III - IL CONTESTO DEL SISTEMA FITOSANITARIO MONDIALE

Il concetto di protezione internazionale dei vegetali prese avvio nel 1881, quando 5 paesi sottoscrissero un accordo per combattere la fillossera della vite, introdotta accidentalmente in Europa dal Nord America nel 1865. Il successivo più rilevante passo fu la Convenzione Internazionale per la protezione delle piante (IPPC), trattato siglato a Roma nel 1929, seguito nel 1951 dall'adozione ufficiale dell'IPPC da parte della FAO. L'IPPC è entrato in vigore nell'aprile 1952 ed è stato riconosciuto, da parte dell'Uruguay Round del 1989 relativo al Trattato Generale sulle tariffe ed il commercio, come organizzazione per l'allestimento degli standard per il Trattato sull'applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement).

Nel 1992 il Segretariato IPPC fu collocato al quartier generale FAO a Roma dove iniziò a sviluppare il programma di individuazione degli standard, che fu adottato dalla FAO l'anno seguente. I membri IPPC richiesero una revisione della convenzione nel 1995 per allineare le finalità fitosanitarie ed il ruolo dell'IPPC relativamente ai Trattati dell'Uruguay Rounds dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), in particolare all' SPS Agreement. Nello stesso anno la Conferenza FAO approvò i primi tre standard internazionali per le misure internazionali (ISPM); si tratta di trattati formali e vincolanti finalizzati alla protezione delle piante e della produzione vegetale dagli organismi nocivi. In accordo con l'SPS Agreement, l'IPPC elabora standard internazionali per le misure fitosanitarie, fatti propri dai governi nazionali per proteggere le proprie risorse vegetali dagli organismi nocivi, nella certezza che tali misure sono giustificate tecnicamente e non sono usate come ingiustificate barriere al commercio internazionale. La 29° Conferenza FAO nel 1997 adottò all'unanimità il nuovo testo revisionato dell'IPPC, che entrò in vigore nel 2005.

Dal dicembre 2013, i paesi aderenti all'IPPC sono ben 181 e l'organo di governo dell'ICPP è la Commissione per le Misure Fitosanitarie mentre il Segretariato, istituito in ambito FAO è responsabile delle attività di coordinamento per la realizzazione del programma di attività. A livello mondiale operano le Organizzazioni Regionali per la Protezione delle Piante (RPPO) che sono gli enti intergovernativi delegati al coordinamento delle Organizzazioni Nazionali per la Protezione delle Piante (NPPO) (ad oggi esistono 10 RPPO):

APPPC	Asia e Pacific Plant Protection Commissioni (India, Australia, Nuova Zelanda)
CAN	Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù)
COSAVE	Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur (Sudamerica)
CPPC	Caribbean Plant Protection Commissioni (Caraibi)
IAPSC/CPI	Interafricain Phytosanitaire Council / Conseil phytosanitaire interafricain (Africa)
NAPPO	North American Plant Protection Organization (Nord America)
OEPP/EPPO	European and Mediterranean Plant Protection Organization Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes
OIRSA	Organismo Internazionale Regionale de Sanidad Agropecuaria (America centrale)
PPPO	Pacific Plant Protection Organization (Area Oceano Pacifico)
NEPPO	Near East Plant Protection Organization (La linea del vicino oriente)

Parag. III.1 - L'Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante OEPP

È un'organizzazione intergovernativa responsabile, in ambito europeo e mediterraneo, della cooperazione finalizzata alla difesa dei vegetali.

È stata fondata nel 1951 da 15 stati europei, conta ora 50 paesi membri, che rappresentano quasi la totalità degli stati dell'area europea-mediterranea e all'interno della Convenzione Internazionale FAO per la difesa dei vegetali (IPPC) rappresenta l'organizzazione regionale di protezione vegetale per l'Europa ed il bacino del Mediterraneo.

I principali obiettivi sono:

- la protezione dei vegetali nell'area di competenza;
- lo sviluppo di una strategia internazionale contro l'introduzione e la diffusione di parassiti e patogeni che possano danneggiare tanto i vegetali coltivati che quelli selvatici, all'interno di ecosistemi naturali o agricoli;
- l'armonizzazione tra le normative fitosanitarie;
- la promozione dell'uso di sicuri, moderni ed efficaci metodi di controllo dei parassiti;
- la creazione di un servizio di documentazione in campo fitosanitario;
- prevenire l'entrata o la diffusione di parassiti dannosi (quarantena vegetale);

- classificare i parassiti in base al rischio fitosanitario e inserirle in liste A1 e A2 come organismi da quarantena;
- avanzare proposte ai Paesi membri circa le misure fitosanitarie da adottare nei confronti degli organismi da quarantena attraverso l'elaborazione di un Pest Risk Analysis condotto da gruppi di esperti e su appropriate documentazioni scientifiche.

Per ogni organismo di quarantena compreso in A1 o A2, l'EPPO raccomanda agli stati membri i "Pest-Specific Phytosanitary Requirements" (PSPRs), relativi ai requisiti che dovrebbero essere richiesti ai paesi terzi esportatori per le merci che possono veicolare l'organismo stesso.

La lista A1 raggruppa organismi di quarantena non ancora presenti nell'area di competenza EPPO, mentre la lista A2 comprende organismi di quarantena già presenti nell'area ma non largamente diffusi e considerati sotto controllo ufficiale.

L'EPPO, inoltre elabora e aggiorna periodicamente una specifica "Alert List" sulla base del potenziale rischio fitosanitario per l'area mediterranea. I parassiti inseriti in questa lista non sono da considerarsi "da quarantena" ma, una volta sottoposti ad analisi del rischio, possono essere inseriti nelle liste A1 o A2 o, in caso di rischio basso, essere rimossi da essa.

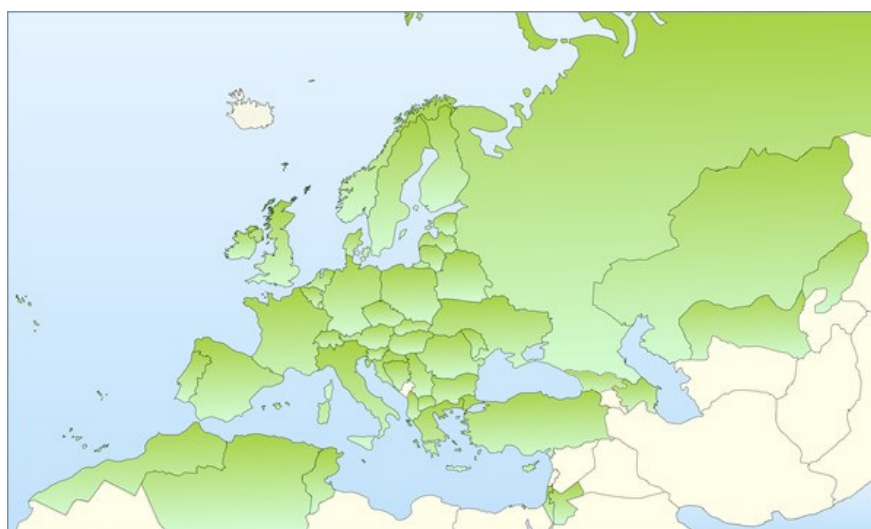
I paesi ricadenti in area europea e mediterranea, sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dall'EPPO, e nella cornice procedurale prevista in ambito IPPC, elaborano le proprie normative fitosanitarie.



Logo OEPP Organizzazione Europea Protezione delle Piante



Bollettino emesso periodicamente dall' OEPP



Paesi aderenti all'OEPP

Parag. III.2 - Il Servizio Fitosanitario Nazionale

In Italia il Servizio Fitosanitario Nazionale, istituito a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 ed è articolato nel Servizio Fitosanitario Centrale, nei Servizi Fitosanitari Regionali e nell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante individuato nel Centro di ricerca Difesa e Certificazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-DC).

Il Servizio Fitosanitario Centrale opera presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e rappresenta l'autorità unica di coordinamento e vigilanza sull'applicazione delle attività di protezione delle piante: ha la gestione della disciplina nazionale e dell'Unione Europea in materia di sementi e dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, delle piante da frutto, della vite e delle piante ortive, regola l'attività sementiera e dei relativi materiali di moltiplicazione, tenuta dei registri nazionali delle varietà e aggiornamento dei corrispondenti cataloghi dell'Unione europea; accertamento dei requisiti tecnici in materia di privative per nuove varietà vegetali; gestione degli adempimenti relativi alla commissione brevetti.

Il Servizio Fitosanitario Regionale è responsabile dell'attuazione delle medesime attività nel proprio territorio di competenza ed ha il compito di:

- applicare sul territorio regionale le direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale;
- effettuare i controlli fitosanitari ai fini del rilascio dei certificati fitosanitari per l'esportazione e dei nulla osta per l'importazione;
- effettuare il controllo e la vigilanza ufficiale sul territorio regionale dello stato fitosanitario dei vegetali spontanei e coltivati e dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- rilasciare le autorizzazioni previste dalle normative fitosanitarie;
- adottare sul territorio di competenza tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per evitare la diffusione di organismi nocivi ai vegetali in applicazione delle normative fitosanitarie vigenti;
- effettuare ispezioni sia preventive che periodiche presso i luoghi di produzione dei vegetali, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi e l'applicazione delle misure fitosanitarie nazionali e locali;
- accertare le violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative per le quali tale funzione gli è attribuita per espressa disposizione di legge o di regolamento e irroga le eventuali sanzioni amministrative;
- raccogliere i dati relativi alla presenza di organismi nocivi sul territorio regionale;
- comunicare al Servizio Fitosanitario centrale la presenza di organismi nocivi precedentemente non presenti sul territorio di propria competenza.

Tali compiti sono svolti essenzialmente dagli Ispettori Fitosanitari, funzionari della pubblica amministrazione con la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Schema illustrativo dell'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale



A supporto di tutte le attività istituzionali sopra elencate opera il Laboratorio fitopatologico regionale, struttura altamente specializzata, che svolge analisi fitosanitarie nel campo della Batteriologia, Biologia Molecolare, Entomologia, Micologia, Nematologia e Virologia.

Il Laboratorio Fitopatologico Regionale svolge attività di diagnostica fitosanitaria a supporto:

- degli ispettori fitosanitari in generale
- dei controlli sui campioni di vegetali e/o di origine vegetale previsti dai Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, effettuati dagli ispettori fitosanitari sul materiale in importazione, esportazione e nei vivai;
- dei monitoraggi effettuati su organismi nocivi da quarantena e/o di lotta obbligatoria, previsti dalle normative sopra riportate;
- dei monitoraggi effettuati nell'ambito dei Patogeni inseriti nella "allert list" della European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO);

Cap. IV – PRINCIPALE NORMATIVA FITOSANITARIA COMUNITARIA

La principale normativa fitosanitaria **unionale** vigente si sostanzia nei seguenti regolamenti:

- REG. (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016, entrato in vigore il 14 dicembre 2019 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

- REG. (UE) 2017/625 del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali da effettuare per garantire l'applicazione della legislazione fitosanitaria;
- REG. (UE) 1143/2014 del 22 ottobre 2014, recante disposizioni per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- REG. (UE) 652/2014 del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per i finanziamenti da concedere agli stati membri per la sanità vegetale.

A queste normative hanno fatto seguito poi una serie di regolamenti delegati e di esecuzione tra i quali si riportano quelli di maggior importanza:

- Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031;
- Reg. (UE) di esecuzione 2017/2313 della Commissione del 23 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.
- Reg. delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.
- Reg. di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014.

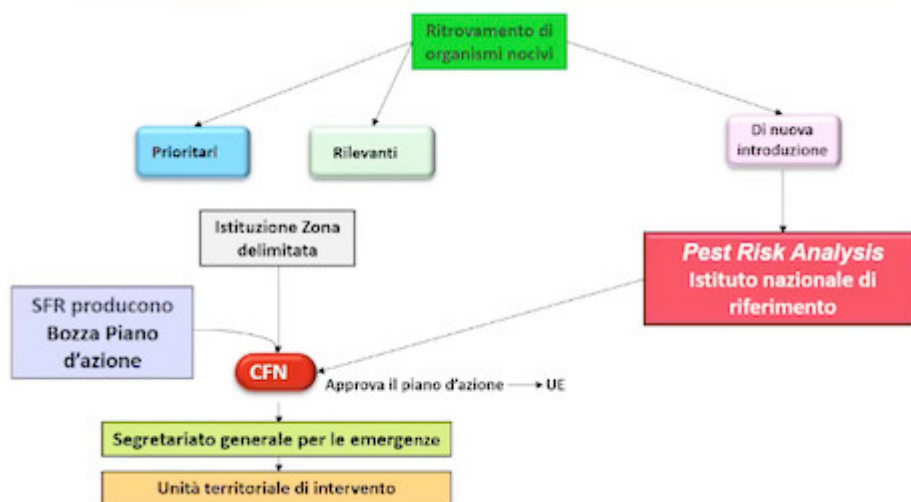
Parag. IV.1 - Il Regolamento (UE) 2016/2031

Prevede:

- **la figura dell'Operatore Professionale (OP)** che riveste un ruolo centrale in tutto il quadro normativo e che è rappresentato da un soggetto di diritto pubblico o privato che svolge a titolo professionale una o più delle seguenti attività in relazione alle piante e prodotti vegetali:
 - Impianto
 - Riproduzione
 - Produzione incluse la coltivazione, moltiplicazione e mantenimento
 - Introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione
 - Messa a disposizione sul mercato
 - Immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.
- **La definizione di organismi nocivi da quarantena** che sono organismi nocivi che soddisfano le seguenti condizioni:
 - Hanno una identità certa;
 - Non sono presenti nel territorio o la loro presenza non è ampiamente diffusa;

- È in grado di introdursi, insediarsi e diffondersi all'interno del territorio o in parti di esso;
 - Il suo ingresso, insediamento e diffusione hanno un impatto economico, ambientale o sociale inaccettabile sul territorio in questione;
 - Sono disponibili misure realizzabili ed efficaci per prevenirne l'ingresso, l'insediamento e la diffusione.
- **La definizione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione** che sono gli organismi nocivi da quarantena identificati in quelli di cui all'allegato II del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.
 - **La definizione di organismi nocivi prioritari** che sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che soddisfano le seguenti condizioni:
 - La loro presenza non è nota nel territorio in questione eccetto in una sua parte limitata e con casi sporadici, irregolari o isolati;
 - Il loro potenziale impatto economico, ambientale o sociale è più grave rispetto ad altri organismi nocivi da quarantena sul territorio dell'unione;
 - Sono identificati in quelli di cui all'allegato del Reg. delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019.
 - **Obblighi** per gli stati membri di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di organismi nocivi, organismi nocivi da quarantena, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi prioritari.
 - **L'adozione di piani di emergenza e di azione** nel caso di ritrovamento e presenza confermata degli organismi di cui al punto precedente.

Diagramma di azioni da intraprendere in caso di presenza di organismi nocivi





Philaenus spumarius Vettore di *Xylella fastidiosa*



Olivo con sintomi di Xylella fastidiosa



Fig. 1. Leaf scorch symptoms observed in an inoculated olive plant (c.v. Arbequina). *Xylella fastidiosa* has been detected.



Fig. 2. Branch dieback (A) and leaf scorch (B) symptoms observed in trees sampled for *Xylella*.

Sintomi di Xylella fastidiosa su olivo



Sintomi di Xylella fastidiosa su oleandro



Sintomi di Xylella su Polygola



Malattia di Pierce's su vite



Cancro colorato del platano



Pino completamente compromesso dalla cocciniglia tartaruga



Tipici scudetti di cocciniglia tartaruga su pino

Parag. IV.1a - Riconoscimento di zona protetta

Quando un organismo nocivo da quarantena è presente nel territorio dell'Unione ma non nel territorio o in parte del territorio di uno stato membro e non è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, la Commissione, su richiesta dello stato membro in questione, può riconoscere tale territorio o parte di esso come zona protetta per detto organismo.

Nella zona protetta non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio di un organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette.

L'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette è identificato nell'allegato III del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.



Evidenti sintomi di Erwinia amylovora su pomacee

Parag. IV.1b - Divieto di introduzione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti nel territorio dell'Unione

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da Paesi Terzi è identificato nell'allegato VI del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti provenienti da Paesi Terzi o dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione sono identificati negli allegati VII e VIII del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette è identificato nell'allegato IX del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali ed altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette è identificato nell'allegato X del Reg. (UE) di esecuzione 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019.

Parag. IV.1c - Istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Tutti gli operatori professionali che si trovano nelle condizioni di seguito elencate devono iscriversi in tale registro:

- Introducono o spostano nell'Unione piante e prodotti vegetali per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante;
- Sono autorizzati a rilasciare passaporti delle piante secondo quanto previsto dall'art. 89 del Regolamento (UE) 2016/2031;
- Chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati fitosanitari di esportazione, ri-esportazione, pre-esportazione secondo quanto stabilito dagli artt. 100, 101, 102 del regolamento (UE) 2016/2031;
- Sono autorizzati ad applicare i marchi per il materiale da imballaggio di legno di cui all'art. 98 del regolamento (UE) 2016/2031 o a rilasciare attestati.

Sono esonerati dall'iscriversi nel RUOP i seguenti Operatori Professionali:

- Coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti, attraverso mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza;
- Coloro che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali piccoli quantitativi di sementi escluse quelle per le quali sono richiesti certificati fitosanitari;
- La loro attività professionale si limita al trasporto per conto di un altro Operatore Professionale.

La modulistica utile all'iscrizione nel RUOP e la documentazione da presentare sono presenti nel sito regionale nel settore dedicato al Servizio Fitosanitario.

Parag. IV.1d - Passaporto delle piante

È un'etichetta ufficiale utilizzata per lo spostamento di tutte le piante da impianto nel territorio dell'Unione, inclusa la movimentazione all'interno di ogni stato membro, (passaporto PP) e nelle zone protette (passaporto ZP). Deve essere apposto sull'unità commerciale (unità di vendita) più piccola nei seguenti casi:

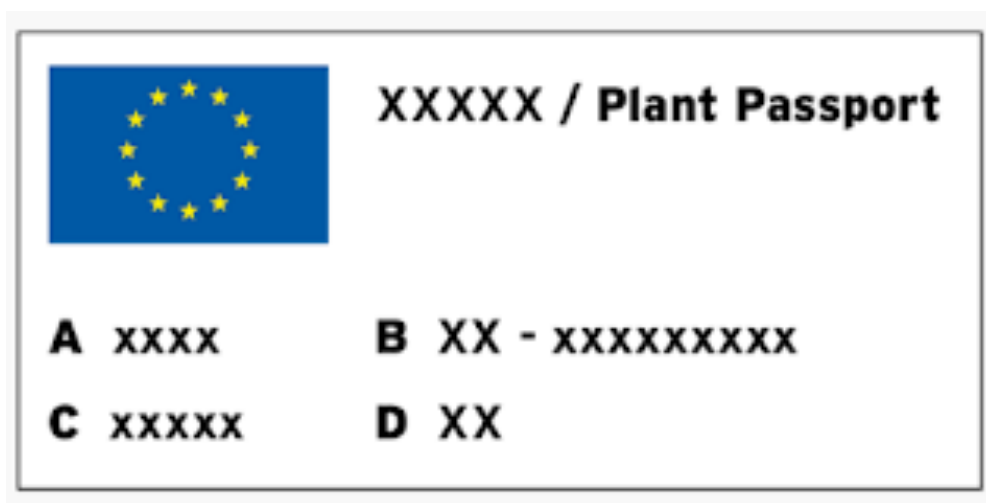
- qualora i vegetali, sottoposti a passaporto PP o ZP, siano ceduti ad operatori professionali;
- qualora i vegetali, sottoposti a passaporto PP o ZP, siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) tramite contratti a distanza (es. internet, mail etc.);
- qualora i vegetali, sottoposti a passaporto ZP (zona protetta), siano ceduti ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) anche tramite vendita diretta.

Non è prescritto un passaporto fitosanitario PP solo nel caso di vendita diretta ad acquirenti non professionisti (privati cittadini) che acquistano vegetali per il proprio utilizzo ovvero a scopo non professionale.

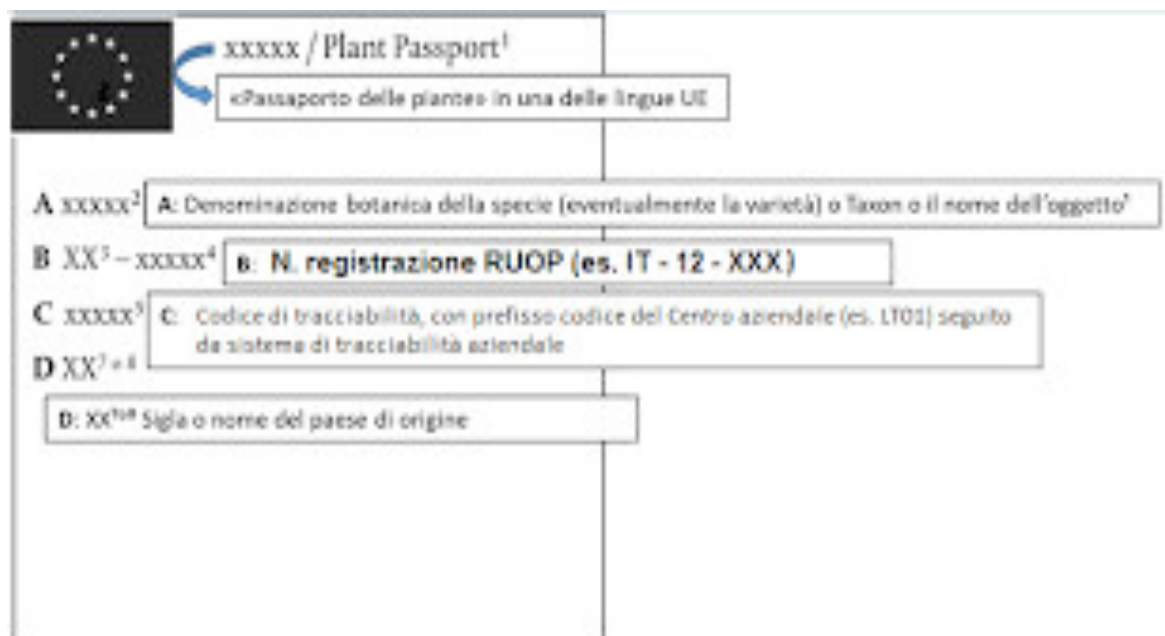
Il contenuto ed il formato del passaporto è indicato nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031.

L'autorizzazione degli operatori professionali a rilasciare passaporti delle piante è concessa dal Servizio Fitosanitario Regionale dietro apposita domanda e controllo dei requisiti necessari.

Tutti gli operatori professionali devono istituire al loro interno un sistema di tracciabilità tramite registrazione di ingresso, lavorazione e vendita dei prodotti vegetali, e conservare i dati registrati per almeno tre anni.



Fac-simile di passaporto delle piante



- **Certificato fitosanitario per l'introduzione di piante, prodotti vegetali nel territorio dell'Unione.** È un documento rilasciato da un Paese Terzo che soddisfa le condizioni di cui al capo VI sezione 1 del regolamento (UE) 2016/2031 ed è redatto e contiene gli elementi di cui all'allegato V dello stesso regolamento.
- **Certificato fitosanitario per l'esportazione dall'Unione.** È un documento che accompagna piante e prodotti vegetali che vengono esportati verso Paesi Terzi. Viene rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale su richiesta dell'operatore professionale iscritto nel RUOP e certifica la conformità delle piante o prodotti vegetali alle norme internazionali ed alle prescrizioni fitosanitarie per l'importazione nel Paese Terzo. Il certificato fitosanitario per l'esportazione è conforme alla descrizione ed al formato del modello di cui all'allegato VIII parte A del regolamento (UE) 2016/2031.

1. Name of holder(s) of the Importation: Name and address of the importer	2. CERTIFICATO FIDISANITARIO Pharmaceutical Certificate CE/EE 00000000
3. Name e indirizzo del beneficiario del documento: The Beneficiary name and address of consignee	4. Dal Servizio Farmaceutico nazionale italiano / From Italian Pharmaceutical Organisation of Italy - di provenienza per la concessione dei requisiti di / of provenience for the concession of the requisites of 5. Luogo di origine: Place of origin
6. Motivo di importazione (documento): Product/ reason of importation	REPUBBLICA ITALIANA SERVIZIO FARMACEUTICO NAZIONALE 
7. Paese d'origine Nazionale: Free trade zone of origin	8. Membro di riconoscimento: materia e natura dei colli, denominazione del prodotto / Recognising member: matter and description of packages, name of product, denomination, benzene (del reagente): benzene or name of pharma
10. Si certifica che i seguenti prodotti vegetali o altri non-regolamentati, descritti nel presente certificato: / It is certified that the plants, plant products or other regulated articles described below, which (s) are subject to inspection, are not conforming to the pertinent provisions, official approvals, or have been inspected and/or tested in conformity to appropriate official procedures and are consistent with the imported (s) or (s) quantities specified, fully meet the requirements (s) or are considered to be in line with the quantitative limits specified by the importing country (s) party, and conformano alle disposizioni. / They are considered to be in line with the quantitative limits specified by the importing country (s) party, and conformano alle disposizioni. / They are considered to be in line with the quantitative limits specified by the importing country (s) party, and conformano alle disposizioni. / They are considered to be in line with the quantitative limits specified by the importing country (s) party, and	9. Quantità dichiarate / Quantity declared
12. Denominazione nazionale: National denomination	13. Denominazione internazionale: International denomination
TRATTAMENTO DI RIFORMAZIONE E DEDUZIONE 14. Trattamento: Treatment 15. Prodotto chimico: chemical element / Chemical (active ingredient) 16. Denominazione: Denomination 17. Informazioni aggiuntive: Additional information	18. Luogo del rilascio: Place of issue Data Date Firma e Dato del Funzionario autorizzato: / Signature and signature of authorized official Stamps del Servizio / Stamp of organization

REPRODUCE LOCALLY. Include form number and date on all reproductions.			FORM APPROVED - OMB NO. 0581-0191		
 U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AGRICULTURAL MARKETING SERVICE NATIONAL ORGANIC PROGRAM			A knowingly false entry or false alteration of any entry on this certificate may result in a fine of not more than \$11,000 or imprisonment for not more than five years or both (18 USC 1001).		
NOP IMPORT CERTIFICATE			1. CERTIFIED TO _____ ORGANIC STANDARDS		
2. CITY AND STATE OF PRODUCT DESTINATION _____			3. DATE _____		4. IMPORT CERTIFICATE NUMBER _____
5. EXPORTED BY (NAME AND ADDRESS) _____			6. PRODUCT EXPORTED FROM _____		
7. RECIPIENT IN THE U.S. (NAME AND ADDRESS) _____			8. CERTIFYING BODY ISSUING CERTIFICATE (NAME AND ADDRESS) _____		
9. TOTAL NET WEIGHT _____		10. TOTAL CONTAINERS _____			
11. PRODUCT AS LABELED _____		12. HARMONIZED TARIFF CODE AS APPLICABLE _____	13. SHIPPING IDENTIFICATION _____		14. FINAL HANDLER _____
15. CERTIFYING BODY OF FINAL HANDLER _____					

- **Certificato di pre-esportazione.** È un documento che contiene e permette lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello stato membro dal quale sono esportate piante e

prodotti vegetali verso un Paese Terzo e le autorità competenti dello stato membro nel quale le piante e i prodotti vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati, o trasformati. Viene rilasciato, a richiesta dell'operatore professionale, dal Servizio Fitosanitario Regionale in cui le piante ed i prodotti vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati, o trasformati. Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi ed ha il formato di cui all'allegato VIII parte C del regolamento (UE) 2016/2031. Tale certificazione costituisce la base per il rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione nel caso in cui il Paese Membro esportatore non è quello in cui le piante ed i prodotti vegetali sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati, o trasformati.

- **Certificato fitosanitario per la riesportazione dall'Unione.** È un documento che viene rilasciato per riesportare verso un Paese Terzo una pianta o prodotto vegetale originario di un altro Paese Terzo. Tale certificato viene rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale su richiesta dell'operatore professionale iscritto nel RUOP, ed è accompagnato dal certificato fitosanitario originale emesso dal Paese Terzo di origine. Inoltre le piante o i prodotti vegetali in questione non devono essere coltivati, prodotti o trasformati per modificarne la natura dopo la loro introduzione nel territorio dell'Unione. Il certificato fitosanitario per la riesportazione è conforme alla descrizione ed al formato del modello di cui all'allegato VIII parte B del regolamento (UE) 2016/2031.

Parag. IV.1e - Prescrizioni fitosanitarie per i produttori vivaisti iscritti al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP)

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;
4. comunicare il piano di produzione aziendale secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Regionale competente entro il 28 febbraio di ogni anno;
5. comunicare annualmente, secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, l'esatta ubicazione dei terreni adibiti a vivaio;
6. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

7. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza l'accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;
8. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
9. registrare entro 48 ore l'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
10. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e delle strutture utilizzate per l'attività;
 - c) la copia di un documento valido di disponibilità dei terreni (certificato catastale o contratti di affitto o di uso);
 - d) i passaporti ed i documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per tre anni;
 - e) tenere un sistema di tracciabilità delle produzioni vivaistiche e conservare i dati registrati per almeno 3 anni
11. acquistare il materiale di propagazione da coltivare o ricoltivare da ditte appositamente autorizzate;
12. emettere il passaporto delle piante ed il documento di commercializzazione, ove previsti, avendo cura di compilarli in ogni loro parte;
13. utilizzare materiali e accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
14. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali coltivati o ricoltivati;
15. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della specie, della varietà se esistente e del lotto (l'etichetta può essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau, ecc.);
16. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;

17. tenere separate le aree adibite alla produzione in serra da quelle utilizzate per la vendita al pubblico secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale competente;
18. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
19. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate in strutture protette;
20. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, eventualmente seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
21. non commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
22. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonché il materiale inidoneo alla coltivazione;
23. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace sterilizzazione;
24. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla loro regolare registrazione;
25. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;
26. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;
27. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.



Vivaio produzione piante succulente



Veduta vivaio per la produzione di fruttiferi



Vivaio per la produzione di piantine da orto



Veduta di vivaio piante forestali

Parag.IV.1f - Definizione di “Utilizzatore finale”

L'utilizzatore finale è definito dall'art. 2 del reg. 2016/2031 come “la persona che non agendo per fini professionali o commerciali acquista piante o prodotti delle piante per uso personale”. La commissione europea ha, recentemente, confermato l'estensione di tale definizione a tutte le persone sia fisiche che giuridiche pertanto rientrano in tale definizione gli hotel, i Comuni, i condomini etc.

Parag. IV.1g – Normativa manutentore del verde

Dal 25 agosto 2016 è in vigore la L. 28 luglio 2016, n. 154 che all'art. 12 così dispone: "L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:

- a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'art. 20 c. 1 lett. A) e c) del D.lgs. n. 214/2005;
- b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze."

Ai fini della applicazione delle normative fitosanitarie in considerazione del fatto che spesso i manutentori del verde cedono a vario titolo piante e materiali di moltiplicazione e in considerazione del concetto di utilizzatore finale si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti in merito alle tipologie più diffuse di attività.

- Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini acquistando il materiale vegetale presso aziende florovivaistiche e, non commercializzando, mette a dimora le piante, arbusti ecc., attraverso attività di servizi ad un utilizzatore finale, (persona fisica e giuridica): non necessita di iscrizione al RUOP
- Il produttore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc. presso un utilizzatore finale

(persona fisica o giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale non in zona protetta e non tramite contratti a distanza: non necessita di iscrizione al RUOP

- Colui che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica mettendo a dimora le piante, arbusti ecc., e, inoltre, vende il proprio materiale oltre che ad un utilizzatore finale anche ad operatori professionali: necessita di iscrizione al RUOP ed autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante
- Il produttore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc. presso un utilizzatore finale (persona fisica o giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale in zona protetta: necessita di iscrizione al RUOP
- Il produttore che esercita attività di manutenzione e costruzione di parchi e giardini in regime di attività connessa, utilizzando il materiale vegetale prodotto presso la propria azienda florovivaistica e mette a dimora le piante, arbusti ecc. presso un utilizzatore finale (persona fisica o giuridica) e/o vende il proprio materiale vegetale esclusivamente ad un utilizzatore finale non in zona protetta ma anche tramite contratti a distanza: necessita di iscrizione al RUOP
- I manutentori del verde già iscritti per altre attività al Registro Ufficiale dei Produttori RUP di cui all'art. 20 comma 1 del decreto legislativo 214/05 sono transitati d'ufficio al nuovo RUOP in quanto svolgono le attività ricadenti in una delle categorie previste dal suddetto art. 65.

Cap. V – CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA PER L'ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI

Allo scopo di limitare il pericolo che con la movimentazione di vegetali (piante e parti di piante), prodotti vegetali (legnami, imballaggi, farine, ecc.) e altri oggetti, vengano diffusi organismi nocivi dannosi per produzioni agricole e l'ambiente forestale e naturale, a livello internazionale è stato definito un comune regime di controlli e certificazioni delle merci adeguato a contrastare tali rischi fitosanitari.

La certificazione fitosanitaria viene utilizzata per attestare che le partite soddisfano i requisiti fitosanitari di importazione e si applica alla maggior parte delle piante, dei prodotti vegetali e di altri articoli regolamentati che sono commercializzati a livello internazionale e facilita il commercio internazionale di piante, piante prodotti e altri articoli regolamentati fornendo un documento concordato a livello internazionale con le relative procedure.

L'ISPM (International standard for phytosanitary measures) N. 7 del 1997 e n. 12 del 2001 dell'IPPC, stabiliscono linee guida a livello internazionale per uniformare il sistema di certificazione all'esportazione, tali indicazioni sono state accettate da quasi tutti i Paesi.

In particolare il punto 1 dell'ISPM 12, che cita l'articolo V.2 (a) dell'IPPC, stabilisce le modalità di rilascio dei certificati fitosanitari.

Esso stabilisce che le ispezioni e le altre attività correlate che portano al rilascio di certificati fitosanitari devono essere effettuate solo da o sotto l'autorità dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante (Servizio Fitosanitario).

I certificati fitosanitari devono essere rilasciati da pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati dall'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante (Servizio Fitosanitario) ad agire per suo conto e sotto il suo controllo.

Con tali conoscenze e informazioni a disposizione i controllori ufficiali delle autorità di importazione delle parti contraenti possono accettare i certificati fitosanitari con fiducia come documenti affidabili.

La certificazione fitosanitaria è necessaria per alcune tipologie di merce destinata ai Paesi non aderenti all'Unione Europea, in conformità con la loro normativa e viene rilasciata a seguito di ispezione al momento della partenza nei luoghi di produzione e/o di commercializzazione.

Secondo quanto disposto dal citato Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e dal D.lgs. 19/2021 le ditte che esportano nei Paesi Terzi le merci che necessitano di essere accompagnate dal Certificato fitosanitario per l'esportazione e/o ri-esportazione, dal 14 dicembre 2019 devono essere iscritte al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), gestito dal Servizio Fitosanitario regionale.

La modulistica necessaria per la richiesta d'iscrizione è disponibile sul sito della Regione Abruzzo nella parte dedicata al Servizio Fitosanitario

Per ottenere il certificato fitosanitario è necessario presentare la richiesta di controllo fitopatologico dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti normati da esportare almeno 48 ore prima della spedizione, in modo da permettere i necessari controlli documentali, d'identità e fitosanitari.

La richiesta di controllo per l'esportazione e/o ri-esportazione ai fini del rilascio del Certificato Fitosanitario deve essere inviata esclusivamente con mail alla casella postale: fitosanitario@regione.abruzzo.it.

La certificazione viene rilasciata dagli Ispettori Fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di controllo documentale, controllo d'identità e controllo fitopatologico visivo al momento della partenza delle merci nei luoghi di produzione e/o di commercializzazione /stoccaggio.

Allo scopo la ditta interessata è tenuta a fornire tutta la documentazione necessaria (fatture, certificati di origine, permessi di importazione ecc..) relativa alla partita da certificare.

Qualora la normativa del paese ricevente preveda che nella certificazione vengano inserite dichiarazioni di esenzione per patogeni che non possono essere rilevati visivamente e siano quindi necessarie analisi ufficiali di laboratorio, la ditta interessata deve richiedere il campionamento e le analisi della merce con congruo anticipo con le stesse modalità usate per la richiesta del controllo.

Qualora la merce non sia conforme ai requisiti fitosanitari richiesti dal paese importatore, per carenze documentali o altre motivazioni, l'emissione del certificato può essere rifiutata.

Si precisa che il certificato fitosanitario per l'esportazione deve accompagnare sempre la merce ed entro 14 giorni dalla data di emissione riportata sul certificato la spedizione deve lasciare l'Italia o altro Paese comunitario di partenza. In caso di scadenza deve essere inoltrata una nuova richiesta con pagamento della sola tariffa fitosanitaria per il rilascio, se non occorrono nuovi controlli. In caso di smarrimento del documento è necessario effettuare una denuncia presso le autorità preposte o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ed è possibile richiedere una nuova emissione o copia autentica del certificato emesso, che però non ha valore fitosanitario.

Il pagamento della tariffa fitosanitaria dovuta calcolata in base all'IV DEL Reg. UE 625/2017 va effettuato prima del rilascio del certificato e l'attestazione del pagamento va consegnata all'ispettore al momento del controllo.

Cap. VI – CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA ALL'IMPORTAZIONE

Le importazioni di vegetali e prodotti vegetali e altri oggetti possono costituire una potenziale fonte di introduzione di organismi nocivi pericolosi per le coltivazioni, per le foreste e per l'ambiente in generale.

Di conseguenza, per l'introduzione di merci regolamentate provenienti da Paesi Terzi nel territorio nazionale e dell'unione, sono previsti controlli documentali, d'identità e fisici allo scopo di ridurre i rischi fitosanitari connessi.

Le tipologie di merci di seguito elencate:

- 1) piante, i prodotti vegetali e altri oggetti di cui all' art. 72, paragrafo 1, e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 allegato XI sez. A e B;
- 2) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione Europea ha deciso che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio fitosanitario noto o emergente;
- 3) merci oggetto di una misura di emergenza;

possono essere importate solo attraverso uno dei Posti di controllo Frontalieri (**PFC**) autorizzati dell'Unione Europea (Reg. UE 2017/625 art. 58).

Il Posto di Controllo Frontaliero autorizzato per la Regione Abruzzo è quello di ORTONA PORTO (BCP/ITOTN1).

Le merci di cui sopra devono obbligatoriamente essere sottoposte a controllo, se del caso con prelievo ufficiale di campioni da sottoporre ad analisi e solo a seguito di esito positivo dell'ispezione del Servizio Fitosanitario Regionale si può ottenere il rilascio del Documento Sanitario Comune Europeo (DSCE – CHEDPP) come nulla osta all'importazione.

Iter per l'ottenimento del nullaosta all'importazione

Tutta la procedura si svolge attraverso il sistema informatico europeo TRACES NT collegandosi al sito <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt>, le ditte importatrici devono essere preventivamente iscritte al **RUOP** (*Registro Ufficiale degli Operatori Professionali*) presso il Servizio Fitosanitario della Regione in cui la ditta ha la propria sede legale.



Per poter accedere al sistema è necessario essere accreditati, gli operatori doganali vengono accreditati dal Servizio Fitosanitario Regionale a seguito di inoltro della richiesta.

La *Richiesta d'Ispezione*, presso il PCF ai fini del rilascio del DSCE – PP (Documento sanitario comune d'entrata per piante e prodotti vegetali), va inoltrata almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo delle merci (Reg. UE 2019/1013 Art. 1) attraverso la compilazione del format presente nel sistema TRACES NT e notificata anche per email al Servizio Fitosanitario Regionale.

Documentazione da allegare alla richiesta:

- 1) CERTIFICATO FITOSANITARIO ORIGINALE (Documento emesso dalla competente Autorità Ufficiale del paese di origine, redatto in una delle lingue ufficiali della UE, datato non oltre 14 giorni prima della partenza delle merci dal paese di origine, completo di tutte le voci necessarie, privo di correzioni, aggiunte o cancellature che non siano state vidimate dall'autorità che lo ha rilasciato).
- 2) TARIFFA FITOSANITARIA (attestazione originale del versamento della tariffa dovuta per il controllo, allegato IV Tariffe o diritti per controlli ufficiali su partite di animali e merci che entrano nell'Unione, capo I, punto VIII del Reg. Ue 2017/625).
- 3) copia del documento di trasporto, della lettera di vettura, polizza di carico, fattura.
- 4) Copia del certificato d'iscrizione al RUOP (se iscritto in altra regione).

- 5) Eventuale altra documentazione necessaria (es. nulla osta regionali per l'importazione di sementi).

A seguito dei controlli, se la merce risulta conforme alle condizioni previste dai reg. UE 2017/625, 2016/2031 e successivi atti delegati, si rilascia il Documento Sanitario Comune Europeo (DSCE – CHEDPP) avente valore di nullaosta all'importazione.

In seguito la merce sarà a disposizione della dogana per gli ulteriori adempimenti previsti per l'ingresso.

Nel caso di vegetali che necessitano di essere accompagnati dal passaporto UE fino a destino, può essere rilasciato una copia conforme del certificato fitosanitario di origine in sostituzione del passaporto fino al primo punto di destinazione della merce.

Importazione di altri vegetali e prodotti vegetali da paesi non aderenti all'UE

Per i vegetali e prodotti vegetali non compresi nelle disposizioni di cui ai reg. UE 2017/625, 2016/2031 e successivi atti delegati o di altre Decisioni Comunitarie, in arrivo al PCF della Regione Abruzzo la ditta importatrice o il suo rappresentante doganale devono comunicare 48 ore prima l'importazione della merce fornendo i seguenti dati:

- Nome, cognome, indirizzo e/o ragione sociale importatore;
- Tipologia di vegetali quantità e paese terzo di provenienza;
- Eventuale documentazione accompagnatoria;
- Mezzo di arrivo, ora e giorno previsti.

Cap. VII – MISURE FITOSANITARIE PER PALLET E IMBALLAGGI IN LEGNO

Il legname è un prodotto vegetale che, soprattutto se non privato della corteccia, può essere vettore di numerosi patogeni dannosi per le foreste e per l'ambiente dell'intero pianeta.

Considerato che buona parte delle merci che vengono trasportate nel mondo viaggiano su pallet o comunque imballate, puntellate, sostenute, ingabbiate con materiale legnoso, che la quantità di legname usato a questo scopo nel commercio internazionale è ingente, e che inoltre tale materiale, di origine non sempre certa, una volta separato dalle merci può avere le destinazioni più diverse, a volte abbandonato, altre volte destinato ad essere riparato e riutilizzato per altri trasporti o per altri scopi e quindi soggetto ad ulteriori spostamenti, a livello internazionale ci si è posti il problema del **rischio fitosanitario** connesso all'utilizzo di questo materiale.

In passato molti Stati prevedevano nella loro legislazione vari tipi di requisiti e/o trattamenti fitosanitari per l'introduzione e lo spostamento nel loro territorio di questa tipologia di materiali, naturalmente erano previste apposite certificazioni che ne attestassero le condizioni fitosanitarie e i trattamenti effettuati, nella maggior parte dei casi riconducibili a trattamenti di fumigazione con Bromuro di Metile (sostanza dannosa per l'ambiente e attualmente vietata nella UE e in altri stati.)

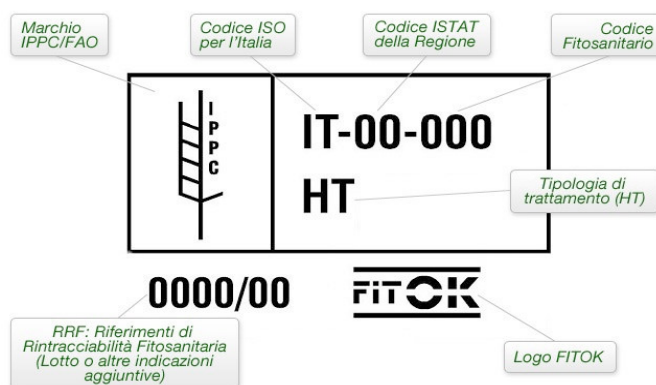
Con la crescente liberalizzazione dei mercati e l'aumento dei traffici commerciali da molti paesi è stata manifestata l'esigenza di stabilire regole e metodologie di prevenzione comuni per

attenuare il rischio fitosanitario, cercare di uniformare a livello mondiale i requisiti e i trattamenti del materiale da imballaggio e soprattutto eliminare la certificazione cartacea a corredo.

L'IPPC (Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante) della FAO, in risposta a queste esigenze ha emanato uno specifico standard denominato ISPM 15 (Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie N. 15), lo standard prevede procedure e trattamenti approvati per la mitigazione del rischio fitosanitario, da effettuare sotto il controllo dell'autorità fitosanitaria del paese aderente e l'adozione di un marchio comune da applicare sugli imballaggi riconosciuto a livello internazionale a garanzia dei trattamenti effettuati.



Imballaggi marchiati regolarmente



Fac-simile di marchio da apporre sugli imballaggi

Lo standard ISPM-15 approvato nel 2002 poi integrato e modificato nel corso degli anni è stato ufficialmente adottato dall'UE nel 2005 e attualmente è adottato in 120 paesi, anche se non tutti hanno implementato il sistema.

Per la circolazione tra paesi all'interno dell'UE, fatta eccezione per il Portogallo, attualmente l'applicazione dello standard e quindi del marchio non è richiesta, anche se ne sta discutendo l'introduzione.

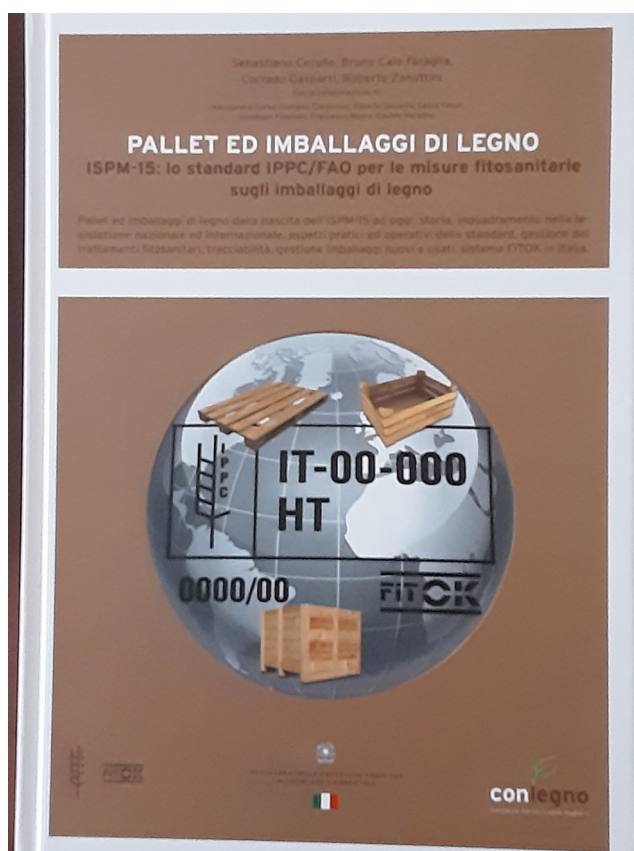
In Italia dopo il periodo iniziale in cui i Servizi Fitosanitari hanno provveduto direttamente all'implementazione del sistema provvedendo all'emissione delle autorizzazioni, alla concessione d'uso del marchio e ai relativi controlli, con Decreto del MIPAAF del 13 luglio 2005 è stato riconosciuto il Consorzio Servizi Legno-Sughero quale soggetto gestore per l'utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno. Ai Servizi Fitosanitari resta comunque il compito di supervisione e controllo sull'utilizzo del marchio e sull'operato del Consorzio.

Attualmente le ditte interessate ad operare nelle varie attività previste nella filiera del marchio IPPC sono:

- Soggetto 7.1 - Impresa che esegue il Trattamento Termico - HT
- Soggetto 7.2A - Impresa che utilizza Materiale semilavorato già trattato per la produzione di imballaggi a Marchio
- Soggetto 7.2B - Impresa che utilizza Materiale semilavorato già trattato per la produzione di imballaggi a Marchio (con magazzino promiscuo)
- Soggetto 7.2 RP - Impresa che seleziona e ripara imballaggi finiti usati a marchio ISPM n. 15
- Soggetto 7.4 - Impresa Commerciante di Semilavorato trattato in conformità al ISPM n. 15 della FAO
- Soggetto 7.5 - Impresa che esegue il Trattamento Termico Dielettrico – DH
- Commercianti/selezionatori di pallet e imballaggi usati a marchio IPPC/FAO
- Commercianti di pallet e imballaggi a marchio IPPC/FAO **nuovi**

sono tenute a presentare al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, per il tramite del suddetto Consorzio Servizi, richiesta di iscrizione al RUOP e, direttamente allo stesso Consorzio richiesta di autorizzazione all'uso del marchio.

Nella Regione Abruzzo attualmente risultano autorizzate n. 25 aziende.



Manuale sul marchio IPPC/FAO realizzato da FitOk

Cap. VIII - CERTIFICAZIONE FITOSANITARIA DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE

La produzione e l'immissione in commercio nel territorio comunitario dei materiali di moltiplicazione della vite è disciplinata oltre che dalle normative fitosanitarie generali da un apposito provvedimento di settore : ***IL DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021, n. 16*** *“Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625. (21G00019)”*.

Il Decreto suddetto, che recepisce a livello nazionale quanto disposto dai Reg. UE 2016/2031 e 2017/625, armonizza le precedenti legislazioni nazionali del settore ed è principalmente volto a garantire la rispondenza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite, in considerazione della crescente diffusione di malattie dovute a virus, viroidi e soprattutto fitoplasmi che impone sempre maggiore attenzione nell'utilizzo di materiale di propagazione che oltre ad essere valido dal punto di vista genetico, deve essere esente da patologie che possano compromettere i risultati di campo della coltura.

Il D.lgs 2 febbraio 2021, n. 16, abroga e sostituisce il precedente Decreto 8 febbraio 2005 che già regolava il settore, conferma l'operatività del Servizio Nazionale di Certificazione della Vite costituito principalmente dall'Unità nazionale di coordinamento, dalla competente struttura del Ministero dell'Agricoltura e dalle competenti strutture regionali (Servizi Fitosanitari).

Il Decreto stabilisce che per poter produrre e commercializzare materiale di moltiplicazione della vite, le ditte vivaistiche devono essere registrate al RUOP e autorizzate al rilascio del passaporto delle piante ai sensi della normativa fitosanitaria vigente. Inoltre le ditte sono tenute a presentare denuncia annuale di tutto il materiale di moltiplicazione prodotto ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ove ha sede il centro aziendale ossia l'unità produttiva autonoma stabilmente costituita e/o il campo di produzione.

La norma prevede che possano essere commercializzati i materiali di moltiplicazione delle sole varietà iscritte nell'apposito registro nazionale, e che rispondano alle condizioni sanitarie, di purezza ed identità e qualitative previste per le varie categorie (**iniziale, base, certificato, standard**).

I controlli ufficiali, la certificazione, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione e alla stampa delle etichette ufficiali sui materiali delle categorie “certificato” e “standard” sono affidati ai Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio.

I controlli ufficiali, che hanno lo scopo di accertare i requisiti e le condizioni relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III del Decreto, sono svolti dal personale tecnico del Servizio Fitosanitario iscritto in apposito registro “Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite” istituito presso il Ministero.

Il materiale **Certificato** proviene direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali, deve presentare purezza varietale e clonale ed è destinato alla produzione di piante o parti di piante che servono alla produzione di uve, deve essere cartellinato con etichetta azzurra;

Il materiale **standard** deriva da vigneti scelti dal vivaista e controllati dai Servizi fitosanitari, deve presentare l'identità e la purezza della varietà ed è destinato alla produzione di piante da destinare alla produzione di uve; per l'identificazione di tale materiale è prevista un'etichetta giallo scuro.

Pertanto una determinata varietà o clone viene certificata e immessa in commercio se sufficientemente distinta, stabile ed omogenea, nonché in possesso dei requisiti sanitari, di purezza ed identità varietale e di qualità stabiliti, inoltre è necessaria l'etichettatura ufficiale riportante le indicazioni obbligatorie stabilite e i materiali devono, sotto controllo ufficiale, essere confezionati in lotti omogenei con imballaggi o mazzi chiusi, in modo che la loro apertura causi il deterioramento permanente del sistema di chiusura (allegato V D.lgs 2 febbraio 2021 n. 16). Non è consentita la commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard delle varietà portainnesto.



La normativa definisce le varie tipologie di materiale che possono essere commercializzate:

1) Barbatelle

1.1) barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;

1.2) barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;

1.3) barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;

1.4) barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;

1.5) barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;

1.6) barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;

1.7) barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione in vitro di gemme ascellari, secondo quanto riportato all'allegato I al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

2) parti di piante di vite:

2.1) sarmenti: tralci di un anno;

2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche;

Procedure e Scadenze:

- 1) Entro il 30 giugno di ogni anno la Ditta interessata presenta attraverso l'applicativo "VIVAI VITE" apposita denuncia di produzione dei materiali.
- 2) Il SFR procede all'accettazione delle denunce, ai controlli documentali, in campo e in vivaio.
- 3) Entro il 10 ottobre di ogni anno la ditta presenta sempre attraverso l'applicativo "VIVAI VITE" denuncia di ripresa delle barbatelle.
- 4) Successivamente, il SFR espletati i controlli con esito positivo e constatata la corresponsione della tariffa dovuta, autorizza la stampa delle etichette per la commercializzazione del materiale.



Evidente sintomatologia di flavescenza dorata



Scaphoideus titanus vettore di *flavescenza*

Cap. IX – DISCIPLINA FITOSANITARIA ATTIVITA' SEMENTIERA

Le ditte sementiere devono essere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031 per poter esercitare l'attività di produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri (ovverosia le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante) e di materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento.

Ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 20 è considerata

- «produzione a scopo di commercializzazione» dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, e la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata «produzione a scopo di commercializzazione» quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie e altri enti, anche se al solo fine della distribuzione. È inoltre considerata «produzione a scopo di commercializzazione» ogni lavorazione e selezione di prodotti sementieri effettuata per conto di terzi.
- Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso.

I prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- a) foraggiere;

- b) cereali;
- c) barbabietole;
- d) oleaginose e da fibra;
- e) ortaggi;
- f) patate;
- g) miscugli;
- h) altri prodotti sementieri diversi da quelli indicate dalle lettere precedenti.

I prodotti sementieri appartenenti ai gruppi suddetti si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) categoria pre-base: le sementi e i materiali di moltiplicazione di generazioni antecedenti la categoria base, prodotti dal costituente o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà a partire dalla selezione conservatrice;
- b) categoria di base: le sementi e i materiali di moltiplicazione, prodotti dal costituente o aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione in purezza delle varietà;
- c) categoria certificata: le sementi e i materiali di moltiplicazione derivanti da prodotto appartenente alla categoria di base, in prima o seconda riproduzione;
- d) categoria commerciale: le sementi e i materiali di moltiplicazione di piante erbacee, ad esclusione delle sementi ortive, non classificabili nella «categoria di base» o nella «categoria certificata» e identificabili soltanto tramite la specie;
- e) categoria standard: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, per le quali è previsto l'obbligo del registro varietale, prodotte da varietà dotate di sufficiente identità e purezza varietale
- f) categoria «mercantile ortiva»: le sementi e i materiali di moltiplicazione di specie ortive, diverse da quelle elencate nell'allegato II, sezione C, per le quali non è previsto l'obbligo del registro varietale.

I prodotti sementieri delle categorie di pre-base, base e certificata, sono commercializzati solo se appartenenti a varietà iscritte nei Registri di varietà di cui all'articolo 7, comma 1, o nel Catalogo comune delle specie di piante agrarie ed ortive, e muniti del cartellino ufficiale rilasciato dal Ministero o dall'organismo delegato, attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Le ditte sementiere, sotto la propria responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati presso gli stabilimenti indicati in sede di registrazione al RUOP. Nel caso di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, lo sconfezionamento, il riconfezionamento e la ricartellinatura sono soggetti alla vigilanza del Ministero o dell'organismo delegato.

I prodotti sementieri devono essere posti in commercio in partite omogenee confezionati in involucri chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di

chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale di certificazione.

In base all'art. 65 comma 1 b) del Reg. 2016/2031, oltre alla registrazione al RUOP è necessaria anche l'autorizzazione a rilasciare i passaporti delle piante se l'OP movimentata specie di semi che richiedono il passaporto, ossia quelle in tabella 1, o il passaporto PZ, in tabella 2.

Tabella 1 – Specie di semi da passaporto, allegato XIII del Regolamento di esecuzione UE 2019/2072

Oryza sativa L. (riso)	Allium cepa L. (cipolla)	Allium porrum L. (porro)
Capsicum annuum L. (peperone)	Solanum lycopersicum L. (pomodoro)	Phaseolus vulgaris L. (fagiolo)
Pisum sativum L. (pisello)	Phaseolus coccineus L. (fagiolo di Spagna)	Vicia faba L. (fava)
Solanum tuberosum L. (Semi di patata)	Solanum tuberosum L. (tuberi-seme di patata)	Medicago sativa L. (erba medica)
Brassica rapa L. (rapa)	Brassica napus L. (colza)	Glycine max L. (soia)
Helianthus annuus L. (girasole)	Linum usitatissimum L. (lino)	Sinapis alba L. (senape bianca)

Tabella 2 – Specie di semi da passaporto PZ, allegato XIV del Regolamento di esecuzione UE 2019/2072

	Organismo nocivo	Zona Protetta – PZ
Beta vulgaris	Beet necrotic yellow vein virus	Francia (bretagna), Irlanda, Irlanda del Nord, Portogallo (Azzorre), Finlandia
Castanea Miller	Chryphonectria parasitica	Repubblica ceca, Irlanda, Svezia, Irlanda del Nord.
Gossypium spp.	Colletotrichum gossypii	Grecia
Solanum tuberosum L. (tuberi seme di patata)	Beet necrotic yellow vein virus	Francia (Bretagna), Finlandia, Irlanda, Portogallo (Azzorre), Regno Unito (Irlanda del Nord)

Requisiti necessari per l'esercizio dell'attività

Chiunque intenda richiedere le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività sementiera deve essere iscritto al Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con comunicazione antimafia ed in possesso di partita I.V.A.

I produttori di sementi e di altri materiali di moltiplicazione devono dimostrare inoltre, direttamente o tramite una figura tecnica operante nell'azienda stessa, di possedere adeguate conoscenze professionali sulle tecniche di produzione/selezione meccanica, nonché sulle normative sementiere e fitosanitarie riguardanti le categorie delle sementi per le quali viene richiesta l'autorizzazione a produrre. Tali conoscenze professionali devono essere descritte in un sintetico curriculum e si intendono acquisite se si riscontra almeno una delle seguenti condizioni:

- ha esercitato per almeno cinque anni attività nel settore sementiero come titolare di azienda sementiera o come coadiuvante familiare o dipendente con responsabilità tecniche;
- ha frequentato con esito favorevole un corso di formazione sulle tecniche di produzione nonché sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi, il cui programma sia stato approvato dal Servizio fitosanitario regionale;
- ha superato con esito favorevole un colloquio presso il Servizio fitosanitario regionale, volto a verificare le conoscenze sulle normative fitosanitarie e di commercializzazione delle sementi.

Le ditte sementiere devono disporre di locali e attrezzature tecniche idonee e sufficienti per svolgere razionalmente l'attività della produzione di sementi descritta nella domanda di autorizzazione.

Nel caso di ditte sementiere che esercitano anche altre attività, quali il commercio di cereali, produzione di mangimi ecc., le attrezzature e i locali destinati alla lavorazione delle sementi devono essere fisicamente separati da quelli destinati alle altre attività.

Le ditte sementiere devono disporre inoltre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari.

Prescrizioni Fitosanitarie per i produttori di sementi

Il titolare dell'autorizzazione è soggetto alle seguenti prescrizioni:

1. rendere visibile, sia in azienda che presso i punti vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;
4. restituire entro 60 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di cessazione dell'attività;

5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza, l'accesso ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita delle sementi;
6. non attuare pratiche agronomiche e fitoiatriche che impediscano ai soggetti incaricati della vigilanza l'espletamento delle attività di controllo nei tempi concordati;
7. registrare entro 48 ore dall'impiego gli agrofarmaci utilizzati, rispettare i tempi di rientro, quando previsti, e comunicare preventivamente ai soggetti incaricati della vigilanza l'elenco dei trattamenti effettuati nelle ultime 48 ore;
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a richiesta del personale incaricato:
 - a) l'autorizzazione regionale rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale;
 - b) una planimetria dello stabilimento di lavorazione aggiornata ove sia riportato l'elenco dei macchinari utilizzati per l'attività;
 - c) i passaporti delle sementi ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un anno;
9. dichiarare annualmente al Servizio Fitosanitario Regionale la produzione delle colture da seme che deve essere commercializzata con il passaporto o che richiede una specifica certificazione relativa all'esportazione verso Paesi terzi;
10. emettere il passaporto delle piante, ove previsto, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte;
11. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante «ZP» (zona protetta) quando previsto;
12. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole ispezione dei materiali prodotti;
13. tenere separate le aree adibite alla lavorazione delle sementi da quelle utilizzate per la vendita;
14. disporre di locali o spazi idonei a mantenere le sementi isolate nel caso di problemi fitosanitari;
15. mantenere distinte le produzioni, identificandole per partita, lotto, specie e varietà, in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilità di rimescolamento;
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture, seguendo le modalità impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da quarantena o non conosciuti;
17. non commercializzare o cedere a qualunque titolo sementi che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
18. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale;

19. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di un puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dal decreto legislativo.



Attrezzatura per lavorazione semente



Esempio di cartellino per semente certificata

Cap. X - NORME PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MATERIALE VIVAISTICO

Per poter commercializzare i materiali vivaistici non è sufficiente il rispetto delle regole relative agli organismi da quarantena, ma devono essere rispettate una serie di norme che riguardano specificatamente la commercializzazione di piante e materiali di moltiplicazione di ornamentali, ortive, fruttiferi e vite. La normativa di riferimento è la direttiva di esecuzione (UE) 2020/177 dell'11 febbraio 2020, che ha modificato le precedenti direttive relative alla commercializzazione dei materiali vivaistici.

L'art. 36 del reg. 2031/2016 definisce gli **organismi regolamentati non da quarantena**, chiamati ORNQ, il cui elenco è incluso nell'allegato IV del regolamento (UE) 2072/2019, nei confronti dei quali gli operatori professionali devono garantire un elevato livello di controllo al fine di evitarne l'introduzione e la loro diffusione nel territorio dell'Unione. Peraltro l'art. 89 del Reg. 2031/2016 specifica che l'operatore professionale deve possedere le conoscenze necessarie per effettuare controlli riguardanti i citati organismi che possono colpire le piante anche attraverso la descrizione del proprio processo produttivo evidenziando gli eventuali punti critici che possano favorire la diffusione degli organismi oggetto di controllo. In pratica attuando un sistematico autocontrollo delle proprie produzioni l'operatore professionale garantisce il rispetto delle soglie previste per gli ORNQ sulle rispettive piante da impianto.

Per ORNQ si intendono organismi nocivi ampiamente diffusi nell'Unione europea che, pur non rispondendo ai criteri di un organismo da quarantena, la loro presenza potrebbe comportare ripercussioni economiche inaccettabili per cui è necessario adottare misure fitosanitarie a livello vivaistico.

Appartengono a questa categoria, in particolare, i cosiddetti «organismi di qualità».

I riferimenti normativi che regolano la commercializzazione delle produzioni vivaistiche sono i seguenti:

- Direttiva di esecuzione della Commissione (UE) 2020/177 dell'11 febbraio 2020 che modifica le Direttive 66/401/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio e le Direttive 93/49/CEE, 93/61/CEE della Commissione e le Direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale.
- Decreto 17 luglio 2020 Recepimento della Direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell'11 febbraio 2020
- Decreto legislativo n. 18 del 02.02.2021: Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625
- Decreto legislativo n. 16 del 02.02.2021 relativo a Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11

della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

- Commercializzazione ornamentali: Decreto 17 luglio 2020 – “Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2020, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale. Modifica del decreto 9 agosto 2000” (GU n. 190 del 30/7/2020)

Le norme definiscono la figura del fornitore ossia qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento, importazione e commercializzazione.

Per Documento di Commercializzazione si intende una etichetta che il fornitore applica sulle piante o sul materiale di moltiplicazione oppure su un documento che accompagna la merce (bolla, fattura, documento di trasporto). Il documento di commercializzazione deve accompagnare gruppi di piante sufficientemente omogenee (lotti) deve contenere la denominazione dell'azienda, il nome botanico e la varietà delle stesse e il codice del fornitore che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regime fitosanitario, coincide con il numero di iscrizione al RUOP, categoria (CAC, certificato virus-esente ecc.). È consentito unificare il documento di commercializzazione con il passaporto delle piante, integrando il passaporto con le informazioni del fornitore.

Si tratta di norme che garantiscono la qualità del prodotto che si sostanziano in un rigoroso controllo da parte del produttore (vivaista) rispetto ai punti critici del processo produttivo in particolare:

- Riguardo ai materiali iniziali: approvvigionarsi esclusivamente da fornitori regolarmente autorizzati e, in caso di autoproduzione, prelevare materiali esclusivamente da piante madri (o portaseme) ben identificate e sottoposte a regolari controlli visivi o di laboratorio atti a garantire l'identità varietale e lo stato sanitario;
- Riguardo ai contenitori: utilizzare unicamente quelli nuovi o adeguatamente sterilizzati;
- Riguardo ai substrati di coltivazione: utilizzare terriccio adeguatamente sterilizzato o, nel caso di fruttiferi utilizzare terreno idoneo alla coltivazione delle specie prodotte, rispettare una corretta rotazione e verificare l'assenza di nematodi fitoparassiti contemplati dalla normativa;
- Riguardo alle strutture: disporre di ambienti idonei a permettere una facile identificazione e ispezione del materiale e disporre di apposita area e di idonea attrezzatura per la distruzione del materiale non commercializzabile;
- Riguardo alle modalità di coltivazione: mantenere distinte le singole partite di materiale in base alla loro identità e alla loro origine. In caso di irrigazione utilizzare acqua di idonea qualità controllata e trattata in modo da escludere ogni possibile contaminazione da parte di organismi nocivi; effettuare idonee concimazioni in funzione delle specie e dello stadio di accrescimento; effettuare razionali diserbi; attuare un adeguato pianto di difesa fitosanitaria

atta a prevenire o controllare la presenza di organismi nocivi di qualità; ispezionare periodicamente ogni partita e segnalare al Servizio fitosanitario la presenza, anche sospetta di organismo nocivi da quarantena;

- Riguardo all'igiene: utilizzare strutture ed attrezzature tali da non costituire sorgente di inoculo per organismi nocivi operando periodiche pulizie e disinfezioni; rimuovere e distruggere rapidamente i residui colturali derivanti dalle diverse operazioni colturali; nel caso di coltivazioni protette mantenere gli ambienti liberi da vegetazione infestante sia all'interno sia all'esterno per una distanza di almeno 2 metri; nel caso di utilizzo di contenitori alveolati tenerli adeguatamente isolati dal suolo;
- Riguardo alla tracciabilità: registrare, per ogni partita, l'identità del materiale (specie e varietà), l'origine del materiale di partenza (eventuale codice del produttore, numeri dei documenti di trasporto o fatture o, per il materiale autoprodotta, l'identificazione delle piante madri), date di semina, trapianto, eventuale innesto, pratiche colturali maggiormente significative (germinazione, potatura, concimazione, diserbo ecc.), identificazione delle serre di coltivazione ecc.
- Riguardo il materiale prodotto: commercializzare solo piante idonee all'uso a cui sono destinate al fine di verificarne la corrispondenza con quanto richiesto, sostanzialmente sane ed in particolare prive di patogeni di qualità e di quarantena e apporre sull'unità minima di vendita il "passaporto delle piante"

Quando i materiali vengono venduti al dettaglio, direttamente al consumatore finale non professionista (hobbista) in alternativa al documento di commercializzazione può essere adottata un'etichetta con le seguenti indicazioni:

- Denominazione dell'azienda fornitrice
- Denominazione botanica
- Varietà

Parag. X.1 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto

La citata direttiva di esecuzione (UE) 2020/177, ha aggiornato i requisiti fitosanitari che i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi devono possedere ai fini della commercializzazione e ha aggiornato l'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per le specifiche specie.

I materiali di moltiplicazione sono distinti in base a tre livelli di certificazione:

- materiale di pre base
- materiale di base
- materiale certificato
- materiale CAC

Nella categoria CAC (Conformità Agricola Comunitaria) rientrano i materiali di propagazione garantiti dall'azienda esclusivamente che li ha prodotti. Questi materiali oltre ad essere privi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione devono rispettare i requisiti dei vari organismi nocivi regolamentati non da quarantena per le specifiche piante da impianto.

La garanzia del produttore è attestata dal passaporto delle piante che lo stesso produttore (registrato al RUOP e autorizzato al rilascio del passaporto dal Servizio fitosanitario competente per centro aziendale) appone sulle unità di vendita.

L'elenco degli ORNQ è indicato nell'allegato II Parte I del D.L.gs. n. 18 del 02.02.2021

Con note tecniche n. 12251 del 3/4/2020 e n. 15854 del 15/5/2020 il Mipaaf ha stabilito che ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria CAC può essere applicato il passaporto integrato con le informazioni del documento del fornitore, conformemente agli Allegati 3 e 4 del regolamento 2017/2313 con l'avvertenza di indicare alla voce "codice fornitore" il codice di registrazione al RUOP e alla voce "cod.id" il codice di tracciabilità del materiale, preceduto dal codice identificativo del centro aziendale.

La categoria CAC rappresenta il livello minimo necessario per la commercializzazione.

La produzione di materiale di moltiplicazione delle categorie pre-base, base e certificato è consentito solo a coloro che aderiscono al Servizio Nazionale di Certificazione Fitosanitaria volontaria e che, quindi garantiscono un elevato livello di controllo del materiale vegetale. Questo processo garantisce la produzione di materiale vivaistico sano dal punto di vista fitosanitario e geneticamente rispondente alle caratteristiche varietali e permette di accompagnare il materiale con appositi cartellini che attestano il rispetto di tutte le fasi del processo produttivo e la tracciabilità dello stesso. Possono aderire alla certificazione i vivaisti iscritti al RUOP o autorizzati al rilascio del "Passaporto delle piante". La certificazione si divide in "europea" e "nazionale" e la seconda va ad aggiungersi e non sostituisce quella europea. Dal punto di vista operativo i vivaisti interessati devono inoltrare apposita domanda al servizio fitosanitario Regionale ed in copia al CIVI-Italia (organismo autorizzato dal Ministero per la stampa dei cartellini) entro il 30 aprile di ogni anno. Le procedure operative per la certificazione sono indicate nella nota tecnica emanata dal Ministero delle Politiche Agricole del 10.05.2021 prot. 0212523 che gli interessati possono richiedere al servizio Fitosanitario.

 PASSAPORTO DELLE PIANTE o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT o PLANT PASSPORT PZ (organismi nocivi da quarantena o codici organismi art. 32 reg. 2016/2031)	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXX DEN. BOTANICA XXXXX VARIETÀ XXXX PORTINNESTO XXX CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTA/E	NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE O DATA DI EMISSIONE MATERIALI CAC CODICE FORNITORE: IT-XX-XXX COD. ID. XXXX + CODICE A BARRE O QCODE

Modello di passaporto integrato con il documento del fornitore per i materiali di categoria CAC



Astoni di fruttiferi certificati



Vivaio di fruttiferi

PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXX	NORME E REGOLE UE—ITALIA
DEN. BOTANICA XXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: PRE BASE
PORTINNESTO: XXXXX	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTE/E	COD. ID. XXXXXXXXXXXXX

Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette della certificazione europea

PASSAPORTO DELLE PIANTE e PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT e PLANT PASSPORT PZ (organismi nocivi da quarantena o codici organismi art. 32 reg 2016/2031)	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXX	NORME E REGOLE UE – ITALIA
DEN. BOTANICA XXXXX	ANNO EMISSIONE O DATA DI EMISSIONE
VARIETÀ XXXXX	MATERIALI GAC
PORTINNESTO XXX	CODICE FORNITORE IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. X PIANTE/E	COD. ID. XXXX + CODICE A BARRE O CODE

Formato grafico dei passaporti integrati con le etichette della certificazione nazionale

Organismi nocivi ONRQ per olivo e drupacee:

<i>Olea europaea</i> L.	Batteri <i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> Nematodi <i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Pratylenchus vulnus</i> Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm <i>Olive leaf yellowing-associated virus</i> <i>Olive vein yellowing-associated virus</i> <i>Olive yellow mottling and decline associated virus</i>
<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus salicina</i> Lindley	Batteri <i>Agrobacterium tumefaciens</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i>, <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> Funghi e oomiceti <i>Phytophthora cactorum</i>, <i>Verticillium dahliae</i> Insetti e acari <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Nematodi <i>Meloidogyne arenaria</i> <i>Meloidogyne incognita</i> <i>Meloidogyne javanica</i> <i>Pratylenchus penetrans</i> <i>Pratylenchus vulnus</i>
<i>Prunus dulcis</i> (Miller) Webb	Batteri <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasm <i>Apple chlorotic leaf spot virus</i> <i>Apple mosaic virus</i> 'Candidatus <i>Phytoplasma prunorum</i>' <i>Plum pox virus</i> <i>Prune dwarf virus</i> <i>Prunus necrotic ringspot virus</i>



Tipiche anulature da Plum pox virus su foglia di pesco

Tipiche striature da virus Sharka su fiori di pesco



Sintomatologia da AcLSV su melo

Sintomatologia da Pseudomonas syringae pv. mors prunorum



Sintomatologie virali su olivo

Parag. X.2 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Relativamente al materiale riproduttivo delle piante ornamentali, la direttiva 2020/177/UE è stata recepita con il decreto ministeriale 17 luglio 2020, il quale ha modificato alcune parti del testo di riferimento per la commercializzazione delle ornamentali, rappresentato dal decreto 9 agosto 2000 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151". La principale modifica riguarda i requisiti fitosanitari dei materiali. L'articolo 1 del DM 17 luglio 2020, stabilisce infatti che per potere essere commercializzati i materiali vivaistici devono risultare nel luogo di produzione (vivaio), almeno ad un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati nell'allegato I nella stessa normativa. Le soglie per tutti gli ORNQ sono pari a 0 inoltre i materiali di moltiplicazione devono inoltre risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da organismi nocivi che riducono il valore e la qualità dei materiali stessi.

Il passaporto è il documento che accompagna le piante in tutte le fasi della commercializzazione e ne garantisce la sanità. Le informazioni relative al fornitore previste dal DM 9 agosto 2000 (tuttora vigente) che venivano riportate nel documento di commercializzazione, possono essere integrate nel passaporto delle piante, in alternativa, tali informazioni possono essere riportate nel documento di trasporto, nella bolla o nella fattura.

ORNQ	Genere o specie di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	Soglia di presenza ORNQ
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill)	Amelanchie Chaenomele indl. Cotoneaster, Cydonia, Eriobrya, Malus, Mespilus, Photinia davidiana Pyracantha, Pyrus L., Sorbus L.	0%
<i>Pseudomonas syringae</i> pv <i>persicae</i>	Prunus persica (L.) , Prunus salicina	0%
<i>Spiroplasma citri</i>	Citrus L., ibridi di Citrus L., Fortunella ibridi di Fortunella , Poncirus , ibridi di Poncirus	0%
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Prunus	0%
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i>	Capsicum annuum L	0%
<i>Xanthomonas gardneri</i>	Capsicum annuum L	0%
<i>Xanthomonas perforans</i>	Capsicum annuum L	0%

<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	Capsicum annuum L	0%
<i>Cryphonectria parasitica</i>	Castanea L.	0%
<i>Dothistroma pini</i>	Pinus L.	0%
<i>Lecanosticta acicola</i>	Pinus L.	0%
<i>Plenodomus tracheiphilus</i>	Citrus L., ibridi di Citrus L., Fortunella ibridi di Fortunella, Poncirus, ibridi di Poncirus	0%
<i>Puccinia horiana</i>	Chrysanthemum L.	0%
<i>Aculops fuchsiae</i>	Fuchsia L.	0%
<i>Opogona sacchari</i>	Beaucarnea, Bougainvillea , Crassula L., Crinum L., Dracaena Ficus , Pachira ,Palmae, Sansevieria Yucca L.	0%
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i>	Palmae, per quanto riguarda i generi e le specie seguenti: Areca catechu L., Arenga pinnata , Borassus flabellifer L., Brahea armata, Brahea edulis , Butia capitata , Calamus merrillii , Caryota maxima , Caryota cumingii Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan , Copernicia, Elaeis guineensis Howea forsteriana Jubaea chilensis Livistona australis Livistona ecora Livistona rotundifolia Phoenix canariensis Phoenix dactylifera Phoenix reclinata , Phoenix roebelenii Phoenix sylvestris , Phoenix theophrasti Pritchardia Ravenea rivularis Roystonea Sabal palmetto Trachycarpus fortunei Washingtonia	0%
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Allium L.	0%
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i>	Malus Mill.	0%
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>	Prunus L.	0%

<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i>	Pyrus	0%
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i>	Lavandula	0%
<i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Chrysanthemum L.	0%
<i>Plum pox virus</i>	Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill, Prunus cerasifera Prunus spp.	0%
<i>Tomato spotted wilt</i>	Begonia x hiemalis Chrysanthemum L., Impatiens L., Pelargonium L.	0%



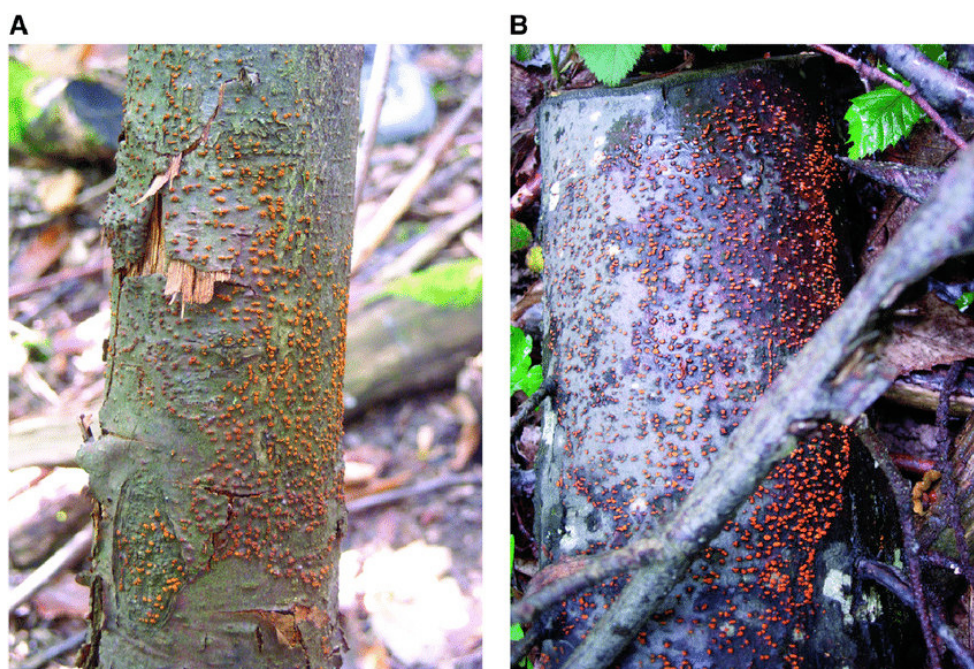
Virus Tomato spotted wilt su ciclamino



Opogona sacchari



Puccinia horiana su crisantemo



Craphonectria parasitica su castagno

Parag. X.3 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive

Rispetto alla direttiva 177/2020/UE e dallo specifico decreto di recepimento sono stati modificati i requisiti fitosanitari dei materiali coerentemente con le disposizioni della nuova regolamentazione fitosanitaria

Per potere essere commercializzate nelle piantine da orto e sui materiali di moltiplicazione la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6 del Decreto L.gs. n. 18/2021 e devono, inoltre, essere esenti, sempre ad un esame visivo, da organismi nocivi che riducano sensibilmente la qualità delle piantine stesse.

ORNQ	Genere o specie di materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	Soglia di presenza ORNQ
<i>Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.,	0%
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šuti 1957)	<i>Solanum lycopersicum</i> L. <i>Capsicum annuum</i> L.,	0%
<i>Xanthomonas perforans</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0%

	<i>Capsicum annuum</i> L.,	
<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L. <i>Capsicum annuum</i> L.,	0%
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon <i>Fusarium circinatum</i>	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0%
<i>Stromatinia cepivora</i>	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0%
<i>Verticillium dahliae</i>	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0%
<i>Ditylenchus dipsaci</i>	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0%



Tipica sintomatologia da Tomato spotted wil su bacca di peperone



Tipica sintomatologia da Tomato spotted wil su bacca di pomodoro



Xanthomonas vesicatoria su peperone



Verticillium dahliae su cynara

Parag. X.4 - Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite

I requisiti per la commercializzazione del materiale viticolo sono indicati negli allegati al D.lgs. n. 16 del 02.02.2021. In particolare nell'elenco seguente sono riportati gli ORNQ per rilevare la presenza dei quali sono richiesti l'ispezione visiva e, in caso di dubbi, il campionamento e l'analisi conformemente alla sezione 2, punto 2, e alla sezione 8 del predetto D.lgs.

Genere o specie dei materiali di moltiplicazione della vite, escluse le sementi	ORNQ
<i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i> Fitch
<i>Vitis</i> L., esclusa <i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Insetti e acari <i>Viteus vitifoliae</i>
<i>Vitis</i> L.	Batteri <i>Xylophilus ampelinus</i> Willems et al
<i>Vitis</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Candidatus Phytoplasma solani</i>
Materiali di moltiplicazione di <i>Vitis</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e

	fitoplasmi <i>Arabis mosaic virus</i> <i>Grapevine fanleaf virus</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> <i>Grapevine virus A</i>
Portinnesti di <i>Vitis</i> spp. e relativi ibridi, esclusa <i>Vitis vinifera</i> L.	Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi <i>Arabis mosaic virus</i> <i>Grapevine fanleaf virus</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 1</i> <i>Grapevine leafroll associated virus 3</i> <i>Grapevine fleck virus</i> <i>Grapevine virus A</i>



Galle di fillossera su foglie di vite



Grapevine leaf roll associated



Sintomatologia afferibile a giallume infettivo GFLV

Cap. XI - SPOSTAMENTO PIANTE DI OLIVO IN AMBITO REGIONALE

L'olivo costituisce elemento caratterizzante il paesaggio e l'ambiente della Regione Abruzzo che intende tutelarne la presenza sul territorio di propria competenza anche mediante la conservazione e la rigenerazione delle piante adulte al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e usi ambientali. Tale finalità è disciplinata dalla Legge Regionale 20 maggio 2008, n. 6 *“Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di ulivo”*. Ad integrazione della predetta norma il sono stati emanati ulteriori provvedimenti regionali, il 17 novembre 2010 protocollo n. 218825: *Autorizzazione espianto e reimpianto alberi di olivo adulti* e la nota esplicativa alla Legge Regionale n. 6/2008 del 31 ottobre 2013 protocollo n. 270260: *Linee guida per l'applicazione della normativa transitoria in attesa di una modifica organica alla legge Regionale n. 6/2008*. In data 9 luglio 2020 è stata promulgata la legge n. 17 che apporta modifiche alla Legge Regionale 20 maggio 2008, n. 6.

L'art. 3 comma 1 della predetta legge prevede che la cessione delle piante di olivo può essere effettuata solo nei casi previsti dall'art. 65 punto 1) lettera a) del reg. 2031/2016 ossia da soggetti iscritti al RUOP escludendo, pertanto la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito da soggetti non professionalmente impegnati. **La cessione di piante può essere effettuata solo da vivaisti regolarmente iscritti al suddetto registro.**

Il comma 1-ter dell'art. 3 della legge 17/20 prevede che è consentito lo spostamento di piante di olivo nell'ambito dello stesso appezzamento appartenente al medesimo proprietario.

Il sopravvenuto Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* stabilisce che l'espianto con successivo spostamento può avvenire solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- Appartiene ad un operatore professionale registrato conformemente all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031 ed è sottoposto a ispezioni annuali da parte delle autorità competenti
- Sono state coltivate in un sito che è sottoposto a ispezioni annuale dell'autorità competente e che Il sito sia stato sottoposto a campionamento e prove per rilevare la presenza dell'organismo nocivo *Xylella fastidiosa* , tenuto conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa* e con l'utilizzo di uno schema di campionamento in grado di rilevare un tasso di presenza di piante infette dell'1% con un livello di confidenza almeno dell'80%

In base a quanto detto coloro i quali intendono espiantare e spostare piante di olivo, nell'ambito della stessa proprietà e qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 della L.R. n. 6/2020 devono presentare apposita domanda la Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente il quale dopo aver acquisito la conformità fitosanitaria prevista dalle normative vigenti rilasciata dal Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura – Ufficio Tutela Fitosanitaria, rilascia l'autorizzazione all'espianto e allo spostamento.



Oliveto

Cap. XII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La produzione, l'importazione da Paesi Terzi e la movimentazione all'interno dell'Unione Europea di vegetali e prodotti vegetali, è regolamentata dal D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625” emanato in attuazione a Regolamenti e Direttive comunitari.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 2 febbraio 2021 n. 19 e alla normativa nazionale e dell’Unione di settore, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dall’art.55 dello stesso decreto.

L’irrogazione delle sanzioni è di competenza dei Servizi Fitosanitari Regionali e vengono applicate dagli Ispettori Fitosanitari in servizio presso le sedi del territorio regionale.

L’entità delle sanzioni varia da in relazione alla disposizione violata.

I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del presente decreto sono imputati nei bilanci degli enti regionali o provinciali nel cui ambito territoriale operano i Servizi fitosanitari regionali che hanno irrogato le sanzioni e sono destinati alle attività di protezione delle piante dei Servizi fitosanitari regionali che effettuano il controllo.

Cap. XIII - ISPETTORI FITOSANITARI OPERANTI NELLA REGIONE ABRUZZO

Sede Cepagatti (PE) Via Nazionale, 38 - cap 65012

PEC: dpd023@pec.egione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Domenico D'Ascenzo e-mail: domenico.dascenzo@regione.abruzzo.it - Tel. 0859773532

Dott.ssa Maria Assunta Scotillo e-mail: maria.scotillo@regione.abruzzo.it - Tel. 0859773538

P.A. Antonio Di Donato e-mail: antonio.didonato@regione.abruzzo.it - Tel. 0859773551

Agrot. Enzo Riccitelli e-mail: enzo.riccitelli@regione.abruzzo.it - Tel. 0859773539

Sede Avezzano (AQ) P.zza Torlonia, 91 - cap 67051

PEC: dpd023@pec.egione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Giovanni Ranalli e-mail: giovanni.ranalli@regione.abruzzo.it - Tel. 0863502326

Sede Sulmona (AQ)

PEC: dpd023@pec.egione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr.ssa Anna Maria Di Cioccio e-mail: annamaria.dicioccio@regione.abruzzo.it - Tel. 0864700946

Sede Vasto (CH) Via Marco Polo, 61 - cap 66054

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

P.A. Ludovico D'Ercole e-mail: ludovico.dercole@regione.abruzzo.it - Tel. 0873367698

Sede Lanciano (CH) via

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Andrea De Laurentis e-mail: andrea.delaurentis@regione.abruzzo.it

Sede Teramo (TE)

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Giuseppe Lucque e-mail: giuseppe.lucque@regione.abruzzo.it - Tel. 0861021473

Sede Nereto (TE)

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Dr. Agostino Di Nicola e-mail: agostino.dinicola@regione.abruzzo.it – Tel. 0861021410

Sede Direzione Agricoltura Pescara via Catullo 17

PEC: dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Email: fitosanitario@regione.abruzzo.it

Ispettori fitosanitari:

Agrot. Pasqualino Santavenere e-mail: p.santavenere@regione.abruzzo.it - Tel. 0857672952



ANNO INTERNAZIONALE DELLA
SALUTE DELLE PIANTE
2020

1917 - 2017

Fitosanitario Centenario



**Convenzione Internazionale
per la Protezione
delle Piante**



**COMUNE DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO**



OGGETTO

SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP

Redazione della documentazione tecnica necessaria per avviare la procedura di gara per l'appalto "Manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale" di Giulianova (TE).



ELABORATO

**Allegato 3: NORME DI QUALITÀ DELLE PRODUZIONI
FLOROVIVAISTICHE – ISMEA 2009 -**

COMMITTENTE

Comune di Giulianova
C. so Giuseppe Garibaldi, 109
64021 Giulianova (TE)

DATA

EMISSIONE 22 gennaio 2022

REVISIONE 11/11/2023

REDAZIONE

Studio Forestale Associato

ForestAmbiente

Dott.ri N. Capicciotti e C. Bambozzi

Gestione Forestale
Progettazione verde urbano
Tecnologia del Legno



Via Nazionale per Teramo, 23 - 64021 Giulianova (TE)
Via I maggio, 110 - 60131 Ancona (AN)
www.forestambiente.it

Dott. For. Natalino Capicciotti



Collaboratori:
Dott. For. Carla Bambozzi

Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche



Dicembre 2009

Responsabile della ricerca
Ezio Castiglione

Responsabile scientifico
Fabio Del Bravo

Coordinamento
Patrizio Piozzi

La struttura del Rapporto è stata curata da Patrizio Piozzi

Il presente Rapporto è stato curato dalla Direzione Mercati e Supporto alle Decisioni dell'ISMEA, che ha strutturato la pubblicazione con i documenti prodotti da un gruppo di operatori, esperti di settore e funzionari regionali che, in sede di Comitato tecnico appositamente costituito e previsto nell'ambito del Programma "Standard di qualità nel settore del florovivaismo" affidato ad Ismea dal MiPAAF, hanno definito le "Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche".

Per il prezioso contributo fornito si ringraziano tutti i componenti del Comitato tecnico per il florovivaismo, facenti parte al Tavolo Florovivaistico istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il Rapporto è stato realizzato con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Copyright © 2009 Ismea, Roma

Indice

INTRODUZIONE

Pag. 5

1. FIORI, FRONDE E FOGLIE

“ 7

1.1 PARTE GENERALE

“ 7

1.1.1 *Stadio di maturità*

“ 7

1.1.2 *Classificazione*

“ 7

1.1.3 *Categoria Extra - Caratteristiche dei fiori, delle fronde e delle foglie*

“ 7

1.1.4 *Categoria I – Caratteristiche dei fiori, delle fronde e delle foglie*

“ 7

1.1.5 *Categoria II – Caratteristiche dei fiori, delle fronde e delle foglie*

“ 8

1.1.6 *Codice di lunghezza e peso*

“ 8

1.1.7 *Differenza di lunghezza consentita*

“ 9

1.1.8 *Difetti o elementi di non conformità*

“ 9

1.1.9 *Controllo di qualità*

“ 9

1.1.10 *Sanzioni*

“ 10

1.2 FIORI RECISI

“ 10

1.2.1 *Parte generale*

“ 10

1.2.2 *Qualità interna*

“ 10

1.2.3 *Qualità esterna*

“ 10

1.2.4 *Requisiti di qualità*

“ 11

1.2.5 *Categoria I – Caratteristiche dei fiori*

“ 11

1.2.6 *Categoria II – Caratteristiche dei fiori*

“ 11

1.2.7 *Tolleranza*

“ 11

1.2.8 *Requisiti per la selezione e la confezione*

“ 12

1.2.9 *Codice di lunghezza*

“ 12

1.2.10 *Differenza di lunghezza consentita*

“ 12

1.2.11 *Confezionamento*

“ 14

1.2.12 *Controllo di qualità*

“ 14

1.2.13 *Sanzioni*

“ 15

1.3 FRONDE

“ 15

1.3.1 *Parte generale*

“ 15

1.3.2 *Qualità interna*

“ 16

1.3.3 *Qualità esterna*

“ 16

1.3.4 *Requisiti di qualità*

“ 16

1.3.5 *Tolleranza*

“ 16

1.3.6 *Parte di dettaglio*

“ 16

1.3.7 *Controllo di qualità*

“ 17

1.3.8 *Sanzioni*

“ 18

1.4 FOGLIE

“ 18

1.4.1 *Parte generale*

“ 18

1.4.2	<i>Qualità interna</i>	
1.4.3	<i>Qualità esterna</i>	18
1.4.4	<i>Requisiti di qualità</i>	19
1.4.5	<i>Tolleranza</i>	19
1.4.6	<i>Parte di dettaglio</i>	19
1.4.7	<i>Confezionamento</i>	20
1.4.8	<i>Controllo di qualità</i>	20
1.4.9	<i>Sanzioni</i>	21
2.	PIANTE DA ESTERNO	21
2.1	PARTE GENERALE	21
2.1.1	<i>Tecniche colturali</i>	20
2.1.2	<i>Norme di qualità</i>	25
2.1.3	<i>Parte di dettaglio - Criteri di classificazione – Confezionamento</i>	27
2.1.4	<i>Controllo di qualità</i>	35
2.1.5	<i>Sanzioni</i>	36
3.	PIANTE DA INTERNO	37
3.1	PARTE GENERALE	37
3.1.1	<i>Norme generali</i>	37
3.1.2	<i>Giovani Piante</i>	37
3.1.3	<i>Caratteristiche dei contenitori</i>	37
3.1.4	<i>Qualità esterna</i>	37
3.1.5	<i>Classificazione</i>	38
3.1.6	<i>Codici di lunghezza e peso</i>	39
3.1.7	<i>Difetti o elementi di non conformità</i>	39
3.1.8	<i>Controllo di qualità</i>	40
3.1.9	<i>Sanzioni</i>	40

INTRODUZIONE

L'esigenza di individuare standard di qualità anche nel settore del florovivaismo, nasce dalla consapevolezza che la produzione nazionale debba recuperare un livello competitivo adeguato: un sistema di qualità condiviso consente di creare gli elementi distintivi del prodotto italiano.

La standardizzazione viene infatti riconosciuta come strumento strategico nell'economia poiché tende a stabilire, con chiarezza ed univocamente, le caratteristiche dei prodotti soprattutto in merito al loro uso finale. Gli standard di qualità rappresentano, inoltre, un veicolo di trasparenza sul mercato e tutti gli operatori potrebbero rispondere meglio all'esigenza di requisiti qualitativi richiesti dal mercato, organizzando e orientando i loro prodotti ed i processi produttivi.

Oggi in Italia le regole della standardizzazione nascono come elemento di base nel settore industriale e sono formate da quattro fattori fondamentali: *riproducibilità*, *controllo di conformità*, *destinazione dei prodotti* e *coniugazione funzionale*.

La *riproducibilità*, ovvero fasi di produzione replicabili e produzione di esemplari identici e conformi a determinate caratteristiche, può sembrare, nel settore del florovivaismo, un fattore apparentemente difficile da realizzare poiché il sistema produttivo è basato su una materia prima rappresentata da materiale biologico e dunque difficilmente gestibile; in particolare può essere migliorato l'impiego delle risorse e dei mezzi di produzione, nonché i tempi e le modalità di coltivazione, proprio attraverso la definizione del processo stesso di produzione.

Parallelamente all'esigenza di *riproducibilità*, va considerata l'opportunità del *controllo di conformità*, e cioè l'analisi degli scostamenti dagli standard e la definizione di livelli di accettabilità del prodotto, oltre i quali il prodotto non dovrebbe essere commercializzato in quanto al di fuori dell'intervallo di tolleranza ammesso.

Anche questo aspetto è indispensabile per poter definire il processo produttivo e poter apportare le azioni correttive atte a favorire l'assenza di anomalie.

La *destinazione dei prodotti* deve invece garantire la congruenza ed il

rispetto degli standard esistenti sia nel mercato sia nell'ambiente mentre la *coniugazione funzionale* tra prodotti diversi deve garantire l'omogeneità del prodotto per poter assicurare un flusso continuo del prodotto stesso.

Il punto di partenza è quindi quello di proporre “*un disciplinare italiano di qualità*” che realizzi un valore aggiunto alla materia prima e che sia anche basato sulla possibilità di collegare tra loro gli interessi commerciali delle aziende sui vari territori nonché ricadute positive per i produttori.

Il punto di arrivo è quello di riuscire ad avere una qualità garantita ed armonizzata per permettere l'incontro tra domanda ed offerta e vincere una sfida competitiva su nuovi mercati e di conseguenza su nuovi consumatori.

Tali argomentazioni, in un contesto economico e commerciale in cui risulta sempre più evidente la necessità di favorire le condizioni per il recupero di un'adeguata competitività del settore florovivaistico, hanno sollecitato l'attenzione da parte non solo degli operatori ma anche degli attori istituzionali.

In considerazione del fatto che nel contesto nazionale esistono disciplinari di qualità finalizzati alla standardizzazione delle produzioni elaborati dalle diverse realtà istituzionali e private, una delle azioni concertate e avviate nell'ambito del Tavolo Florovivaistico Nazionale istituito presso il MiPAAF è stata proprio l'armonizzazione di tali disciplinari, in modo che confluissero in un unico disciplinare nazionale condiviso da tutti gli attori della filiera florovivaistica.

A tal fine, l'Ismea, su mandato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha reso possibile la pubblicazione, nel presente volume, dei risultati delle attività di armonizzazione delle “Norme di qualità delle produzioni florovivaistiche”, sviluppate nell'ambito di appositi “Comitati tecnici” a cui hanno partecipato esperti ed operatori di settore, referenti dei mercati, funzionari regionali e ministeriali che hanno contribuito all'individuazione degli standard di qualità ed alla definizione di tre disciplinari di produzione: il primo per il comparto fiori recisi, fronde e foglie, il secondo per le piante da interno ed il terzo per le piante da esterno (cfr.: rispettivamente i tre capitoli del Rapporto).

Tale lavoro può sicuramente rappresentare il primo gradino verso l'eventuale implementazione di un sistema volontario di certificazione della

qualità, passaggio divenuto quanto mai opportuno per mettere i produttori nelle condizioni di rispondere efficacemente alle sempre più stringenti esigenze commerciali dei canali di vendita, in particolare della grande distribuzione organizzata.

Considerata l'importanza del presente documento il MiPAAF sta valutando la possibilità di prevedere un provvedimento ministeriale “*ad hoc*” che ne valorizzi i contenuti non solo nell'interesse stesso del settore a livello nazionale ma anche nell'ottica di proporlo a livello di Unione Europea come modello da seguire da parte degli altri Stati Membri.

1. FIORI, FRONDE E FOGLIE

1.1 PARTE GENERALE

Le seguenti prescrizioni sono relative alla qualità, selezione, confezione ed alle indicazioni da riportare sulle confezioni dei fiori, delle fronde e delle foglie recise e si attengono a quanto dettato dal Reg. CE 316/68.

1.1.1 Stadio di maturità

Da sufficientemente sviluppato per garantire la completa fioritura o distensione a non troppo sviluppato da presentare i primi segni di invecchiamento (stadi I, II e III, immaturo, maturo, troppo maturo riportati sulle singole schede prodotto con fotografie, cfr. Disciplinare di qualità e confezionamento dei prodotti floricoli).

1.1.2 Classificazione

La tolleranza identifica, in percentuale, la misura massima accettata di prodotto non conforme alle categorie di scelta indicate sulla confezione, per quanto riguarda i requisiti di qualità. Normalmente non vi è tolleranza sui pesi e sulle lunghezze, che devono corrispondere a quelli dichiarati.

1.1.3 Categoria Extra - Caratteristiche dei fiori, delle fronde e delle foglie

Caratteristiche della categoria la senza alcuna percentuale di tolleranza.

1.1.4 Categoria I – Caratteristiche dei fiori, delle fronde e delle foglie

- interi;

- freschi;
- senza parassiti animali o vegetali;
- privi di danni causati dai parassiti suddetti;
- senza tracce di formulati chimici che deturpino e/o compromettano l'aspetto del prodotto;
- privi di ammaccature;
- privi di difetti di vegetazione;
- privi di danni causati dalle intemperie;
- steli di rigidità e curvatura (o peso) rispondenti alle caratteristiche tipiche della specie o della cultivar;
- la forma, la consistenza ed i colori di fiori, steli e foglie, devono corrispondere adeguatamente alle loro caratteristiche specifiche;
- il 5% dei fiori, delle fronde o delle foglie di una confezione può presentare leggeri difetti a condizione che non venga compromessa l'omogeneità del prodotto stesso.

1.1.5 Categoria II – Caratteristiche dei fiori, delle fronde e delle foglie

- interi;
- freschi;
- senza parassiti animali;
- possono, tuttavia, essere presenti i seguenti difetti:
- leggere malformazioni;
- leggere ammaccature;
- leggeri danni causati da malattie o da parassiti animali;
- leggeri danni causati da intemperie;
- steli di rigidità e curvatura (o peso) non rispondenti alle caratteristiche tipiche della specie o della cultivar;
- piccole tracce di formulati chimici;
- il 10% dei fiori, delle fronde o delle foglie di una confezione può non rispondere ai requisiti minimi stabiliti per la categoria;
- i difetti ammessi non devono compromettere la resistenza, l'aspetto e l'utilizzazione dei fiori.

1.1.6 Codice di lunghezza e peso

La **lunghezza degli steli** deve corrispondere ai codici dati dal regolamento e dichiarati dal produttore.

Attraverso la determinazione dei codici si consente l'identificazione oggettiva delle lunghezze dei fiori e delle fronde, indipendentemente dalla

qualità: la lunghezza di per sé non costituisce elemento per la classificazione di qualità.

1.1.7 Differenza di lunghezza consentita

Il codice indica la **lunghezza dello stelo più corto** nella confezione.

La **differenza di lunghezza consentita** si riferisce alla minima compresa fra il codice dato e un limite superiore, specificato nel regolamento generale.

1.1.8 Difetti o elementi di non conformità

- **Danno meccanico:** si intende il danno causato su foglie, stelo o fiore da urti, piegature, pressioni, tagli, ecc. che ne compromettono l'aspetto.
- **Carenze di crescita:** sono le imperfezioni dei fiori nel loro complesso, verificatesi durante la coltivazione (steli storti, colli fiorali storti, fiori imperfetti).
- **Carenze nutrizionali:** colorazioni anomale di fiori e foglie.
- **Parassiti animali e/o vegetali:** la dizione 'esenti da' significa che ad un esame visivo il prodotto non deve presentarne.
- **Formulati chimici:** sostanze usate in coltivazione per la protezione o la crescita delle piante.
- **Freschezza:** è la valutazione per cui, ad un esame visivo, i fiori non devono presentare segni di invecchiamento, avvizzimento, ecc., ma colore vivo ed adeguata consistenza di petali e foglie.

1.1.9 Controllo di qualità

I controllori avranno come riferimento il Regolamento e le schede di qualità specifiche per ogni specie o varietà di fiore, fronde o foglie; sulla base di queste schede, dovranno esaminare il prodotto secondo uno schema di valutazione che comprende:

1. **Confezione:**
 - a) danni da imballaggio;
 - b) peso/numero di steli;
 - c) pulitura della parte terminale dello stelo;
 - d) presentazione/parità di gambo o di fiore.
2. **Uniformità di qualità;**
3. **Uniformità di sviluppo di fiori o foglie;**
4. **Colore;**
5. **Freschezza;**
6. **Eventuali parassiti;**

- 7. Eventuali residui da disinfezione/danni da necrosi;**
- 8. Fioritura (minimo - massimo);**
- 9. Lunghezza;**
- 10. Robustezza.**

Nota: la regolamentazione alle voci 1-2-3-4-5-6-7 può avere una normativa di carattere generale; la regolamentazione alle voci 8-9-10 deve fare riferimento ad ogni singolo prodotto.

1.1.10 Sanzioni

I provvedimenti presi in caso di non conformità delle confezioni controllate, devono essere immediatamente comunicati ai coltivatori e possono essere:

- **Riconfezione se possibile;**
- **Declassamento;**
- **Esclusione dalla vendita.**

L'**esclusione dalla vendita** riguarda i fiori che non rispettano i parametri del presente regolamento e non sono conformi per peso dell'unità di confezione e numero di steli.

In ogni caso, le sanzioni elevate in relazione ai parametri di qualità del prodotto rimangono a discrezione del Servizio Controllo della Qualità.

NB: *la vendita di prodotti non freschi potrà essere sanzionata per "comportamento commerciale scorretto".*

1.2 FIORI RECISI

NORME DI QUALITÀ

1.2.1 Parte generale

Le seguenti prescrizioni sono relative alla qualità, selezione, confezione ed alle indicazioni da riportare sulle confezioni dei fiori recisi.

La valutazione dei controlli di qualità sui prodotti esaminati deve basarsi sul fatto che, ragionevolmente, i fiori dovranno mantenere le proprie caratteristiche ornamentali per un adeguato periodo dopo la vendita.

1.2.2 Qualità interna

Riguarda i fiori per i quali è usuale effettuare il trattamento con prodotti conservanti.

1.2.3 Qualità esterna

1.2.3.1 Sviluppo

Requisiti minimi: fiori: lo sviluppo raggiunto deve permettere di riconoscere pienamente le caratteristiche proprie di ogni specie e varietà (colore, numero minimo di fiori, ecc.) e di garantire la completa fioritura.

Requisiti massimi: i fiori non dovranno mai presentare manifestazioni di invecchiamento o sfioritura.

1.2.4 Requisiti di qualità

Visivamente, deve verificarsi corrispondenza ai requisiti generali del Regolamento CEE 316/68:

1.2.5 Categoria I – Caratteristiche dei fiori

- interi;
- freschi;
- senza parassiti animali o vegetali;
- privi di danni causati dai parassiti suddetti;
- senza tracce di antiparassitari che deturpino e/o compromettano l'aspetto del prodotto;
- privi di ammaccature;
- privi di difetti di vegetazione;
- privi di danni causati dalle intemperie;
- steli diritti e sufficientemente robusti da sostenere il fiore;
- la forma, la consistenza ed i colori dei fiori devono corrispondere adeguatamente alle loro caratteristiche specifiche.

1.2.6 Categoria II – Caratteristiche dei fiori

- interi;
- freschi;
- senza parassiti animali;

possono, tuttavia, essere presenti i seguenti difetti:

- leggere malformazioni;
- leggere ammaccature;
- leggeri danni causati da malattie o da parassiti animali;
- leggeri danni causati da intemperie;
- steli meno diritti e meno rigidi;
- piccole tracce di insetticidi o anticrittogamici.

1.2.7 Tolleranza

Nella confezione i controllori verificano il grado di soddisfazione dei requisiti richiesti dalle categorie di scelta indicate sulla confezione. La tolleranza identifica in percentuale la misura massima di prodotto non conforme alle categorie di scelta.

Normalmente non vi è tolleranza sui pesi e sulle lunghezze, che devono corrispondere a quelli dichiarati, salvo diverse indicazioni sulle schede.

- **Categoria Extra:** tutte le unità di presentazione composte esclusivamente da pro- dotti appartenenti alla prima categoria, senza alcuna tolleranza, possono essere classificate “Extra”.
- **Categoria I:** il 5% dei fiori di una confezione può presentare leggeri difetti a con- dizione che non venga compromessa l’omogeneità del prodotto stesso.
- **Categoria II:** il 10% dei fiori di una confezione può non rispondere ai requisiti minimi stabiliti per la categoria.

I difetti tollerati non devono compromettere la resistenza, l’aspetto e l’utilizzazione dei fiori.

1.2.8 Requisiti per la selezione e la confezione

- In ogni confezione la uniformità deve riguardare:
- lo spessore, la rigidità e la lunghezza dello stelo;
- il colore, la maturazione dei fiori;
- le confezioni (mazzi) di una partita;
- le dimensioni.

1.2.9 Codice di lunghezza

La lunghezza degli steli deve corrispondere ai codici dati dal regolamento e dichiarati dal produttore.

Attraverso la determinazione dei codici si consente l’identificazione oggettiva delle lunghezze dei fiori, indipendentemente dalla qualità: la lunghezza di per se non costituisce sempre elemento per la classificazione di qualità.

I disciplinari relativi ai singoli prodotti possono prevedere limiti di lunghezza al di sotto dei quali un fiore deve essere classificato nella categoria di scelta inferiore.

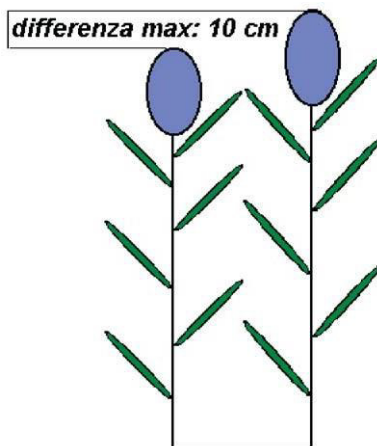
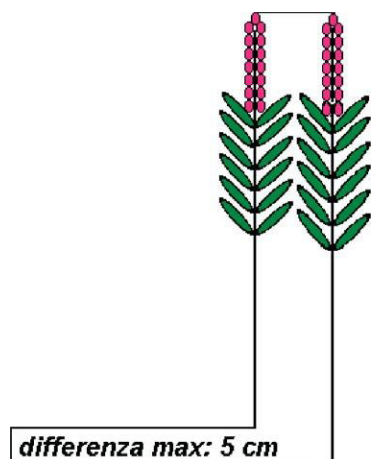
1.2.10 Differenza di lunghezza consentita

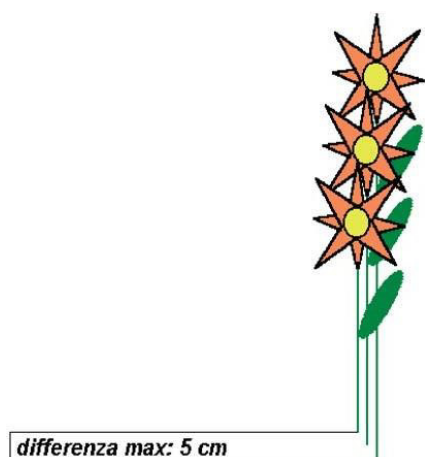
Il codice indica la lunghezza dello stelo più corto nella confezione. La differenza di lunghezza consentita si riferisce alla minima compresa fra il codice dato e un limite superiore, specificato o nel regolamento generale o, per le eccezioni, nelle schede specifiche.

Lunghezza dello stelo più corto in confezione	Codici
10 cm	10
15 cm	15
20 cm	20
25 cm	25
30 cm	30
35 cm	35
40 cm	40
45 cm	45
50 cm	50
60 cm	60
70 cm	70
80 cm	80
90 cm	90
100 cm	100
La scala prosegue a scatti di 10 cm	La scala prosegue a scatti di 10 cm

Le differenze di lunghezza massima consentita fra lo stelo più corto e quello più lungo in uno stesso mazzo dovrà essere, salvo diversa indicazione nelle singole schede.

- fino a 30 cm: 3 cm;
- oltre i 30 cm, nelle **confezioni pari di fiore** (es.: Bocche di Leone): 5 cm;
- oltre i 30 cm, nelle **confezioni pari di stelo** (es.: *Lisianthus*): 10 cm.





Le confezioni devono essere, pre-feribilmente, sempre pari di stelo alla base per evitare problemi nel trasporto in acqua.

Nelle **confezioni a scala** la sommità dei fiori deve sfiorare la base di quelli della fila superiore.

La lunghezza dello stelo si misura dal taglio dello stelo fino al bocciolo più alto (fiore incluso).

1.2.11 Confezionamento

Le indicazioni poste sulla confezione (identificazione del produttore e categoria di scelta) devono corrispondere alle caratteristiche del prodotto presentato.

I fiori devono essere confezionati secondo le indicazioni contenute nelle schede specifiche.

Nelle schede specifiche, fra l'altro, sono indicate le regole cui attenersi per: assemblaggio delle unità di confezione; involucro da impiegare a protezione del prodotto.

1.2.12 Controllo di qualità

I controllori avranno come riferimento il Regolamento e le schede di qualità specifiche per ogni specie o varietà di fiore; sulla base di queste schede dovranno esaminare il prodotto secondo uno schema di valutazione che comprende:

1. Confezione:

- a) danni da imballaggio (per esempio: danni a fiori, foglie o steli provocati da urti, pressioni, ecc., che compromettono l'aspetto del prodotto da commercializzare);
- b) peso/numero di steli;
- c) pulitura della parte terminale dello stelo;

d) presentazione/parità di gambo o di fiore.

2. **Uniformità di qualità;**
3. **Uniformità ed equilibrio di sviluppo** (i fiori e le foglie, oltre ad essere fra loro omogenei, non devono presentare anomalie di sviluppo);
4. **Colore** (sia i fiori che le foglie non devono presentare colorazioni anomale;
5. **Freschezza:** i fiori non devono presentare segni di invecchiamento, di avvizzimento, ma mostrare, in ogni caso, colore vivo di fiori e foglie;
6. **Eventuali parassiti** (visivamente il prodotto da commercializzare non deve presentare infezioni o infestazioni);
7. **Eventuali residui e/o danni da fitofarmaci;**
8. **Fioritura** (minimo - massimo);
9. **Lunghezza;**
10. **Robustezza.**

1.2.13 Sanzioni

I provvedimenti presi in caso di non conformità delle confezioni controllate devono essere immediatamente comunicati ai coltivatori e possono essere:

- **Riconfezione se possibile;**
- **Declassamento;**
- **Esclusione dalla vendita.**

L'**esclusione dalla vendita** riguarda i fiori che non rispettano i parametri del presente regolamento e non sono conformi per peso dell'unità di confezione e/o numero di steli.

In ogni caso, le sanzioni elevate in relazione ai parametri di qualità del prodotto rimangono a discrezione del Servizio Controllo della Qualità.

NB: *la vendita di prodotti non freschi potrà essere sanzionata per “comportamento commerciale scorretto”*

1.3 FRONDE

NORME DI QUALITÀ

1.3.1 Parte generale

Le seguenti prescrizioni sono relative alla qualità, selezione, confezione ed alle indicazioni da riportare sulle confezioni delle fronde.

La valutazione dei controlli di qualità sui prodotti esaminati deve basarsi sul fatto che le fronde dovranno mantenere le proprie caratteristiche ornamentali per un adeguato periodo dopo la vendita.

1.3.2 Qualità interna

Riguarda le fronde per le quali è consigliabile il trattamento con prodotti conservanti.

1.3.3 Qualità esterna

1.3.3.1 Sviluppo

Requisiti minimi: lo sviluppo raggiunto deve permettere di riconoscere pienamente le caratteristiche proprie delle specie (colore, numero minimo di frutti o fiori , ecc.)

Requisiti massimi: le fronde recise non dovranno presentare segni di invecchiamento e/o sfioritura.

1.3.4 Requisiti di qualità

Visivamente deve verificarsi corrispondenza ai requisiti generali del Regolamento CEE 316/68.

1.3.5 Tolleranza

Il controllo della confezione verifica il grado di soddisfazione dei requisiti richiesti dalle categorie di scelta.

La tolleranza identifica, in percentuale, la misura massima accettata di prodotto non conforme alle categorie di scelta indicate sulla confezione, per quanto riguarda i requisiti di qualità.

Non vi è tolleranza sui pesi e sulle lunghezze, che devono corrispondere a quelli dichiarati.

1.3.6 Parte di dettaglio

1.3.6.1 Criteri di classificazione - Confezionamento

A peso:

- mazzi da: kg 0,250, kg 0,500, kg 1,00 (altri tipi di confezioni sono indicati nelle schede specifiche)
- lo stelo più corto deve misurare non meno del 50% di quello più lungo;

- la lunghezza minima consentita è indicata nella scheda specifica;
- il peso delle confezioni dei singoli articoli è riportato nella scheda specifica;
- almeno la metà degli steli deve essere di lunghezza superiore alla misura intermedia della confezione.
- gli steli devono essere pareggiati alla base defogliata per 10-20 cm (in relazione alla lunghezza della confezione).

A stelo:

- in generale, le confezioni sono costruite di mazzi da 10 steli, salvo diversa indicazione riportata nelle schede specifiche;
- la scala dei codici prevede scatti di 5 cm fino a 50 cm e di 10 cm oltre i 50 cm di lunghezza;
- la differenza di lunghezza massima consentita in ogni confezione è di cm 10 (es.: la confezione da 10 steli appartenente al codice 50 contiene steli di lunghezza da cm 50 a cm 60).
- gli steli devono essere pareggiati alla base defogliata per 10-20 cm (in relazione alla lunghezza della confezione).

Nota: le eventuali eccezioni sono indicate nelle schede specifiche.

1.3.7 Controllo di qualità

I controllori avranno come riferimento il Regolamento suddetto e le schede di qualità specifiche e varietali; sulla base di queste schede, dovranno esaminare il prodotto secondo uno schema di valutazione che comprende:

- 1. Confezione:**
 - a) danni da imballaggio;
 - b) peso/numero di steli;
 - c) pulitura della parte terminale dello stelo e delle talee eventualmente presenti;
 - d) presentazione/parità di gambo o di fiore.
- 2. Uniformità di qualità;**
- 3. Uniformità di sviluppo;**
- 4. Colore;**
- 5. Freschezza;**
- 6. Eventuali parassiti;**
- 7. Eventuali residui da disinfezione/danni da necrosi;**
- 8. Fioritura (minimo - massimo);**
- 9. Lunghezza;**

10. Robustezza.

1.3.8 Sanzioni

I provvedimenti presi in caso di non conformità delle confezioni controllate devono essere immediatamente comunicati ai coltivatori e possono essere:

- **Riconfezione, se possibile;**
- **Declassamento;**
- **Esclusione dalla vendita.**

L'esclusione dalla vendita riguarda le fronde che non siano "fresche", "intere" e non conformi per peso dell'unità di confezione o per il numero di steli.

In ogni caso, le sanzioni elevate in relazione ai parametri di qualità del prodotto rimangono a discrezione del Servizio Controllo della Qualità.

1.4 FOGLIE

NORME DI QUALITÀ

1.4.1 Parte generale

Le seguenti prescrizioni sono relative alla qualità, selezione, confezione ed alle indicazioni da riportare sulle confezioni delle foglie recise.

La valutazione dei controlli di qualità sui prodotti esaminati deve basarsi sul fatto che, ragionevolmente, le foglie dovranno mantenere le proprie caratteristiche ornamentali per un adeguato periodo dopo la vendita.

1.4.2 Qualità interna

Riguarda le foglie per le quali è consigliabile il trattamento con prodotti conservanti

1.4.3 Qualità esterna

1.4.3.1 Sviluppo

Requisiti minimi: lo sviluppo raggiunto deve permettere di riconoscere pienamente le caratteristiche proprie delle specie (colore, forma, ecc.)

Requisiti massimi: le foglie recise non dovranno presentare segni di

invecchiamento.

1.4.4 Requisiti di qualità

Visivamente deve verificarsi corrispondenza ai requisiti generali del Regolamento CEE 316/68

1.4.5 Tolleranza

Il controllo della confezione verifica il grado di soddisfazione dei requisiti richiesti dalle categorie di scelta.

La tolleranza identifica, in percentuale, la misura massima accettata di prodotto non conforme alle categorie di scelta indicate sulla confezione, per quanto riguarda i requisiti di qualità.

Non vi è tolleranza sui pesi e sulle lunghezze, che devono corrispondere a quelli dichiarati.

1.4.6 Parte di dettaglio

1.4.6.1 Criteri di classificazione

La classificazione delle foglie si opera secondo la loro forma:

- **Forma palmata a punta** (Aralia, Trevesia, Tupidanthus, Tetrapanax, Oreopanax peltatus, Chamaerops e simili);
- **Ovoidale-arrotondata** (Alocasia, Filodendro, Ligularia, Oreopanax capitatus, Meryta sinclarii, Bergenia e simili);
- **Allungata** (Aspidistra, Cycas, Phoenix, Strelitzia, Phormium e simili).

I primi due gruppi si classificano secondo la larghezza (diametro) della foglia (tabella 1), mentre il terzo viene classificato in base alla lunghezza misurata lungo la venatura delle foglie, escluso il picciolo (tabella 2)

Tabella 1

LARGHEZZA DELLA FOGLIA (DIAMETRO)	CODICE
cm 20 (da cm 20 a cm 25)	20
cm 25 (da cm 25 a cm 30)	25
cm 30 (da cm 30 a cm 35)	30
cm 35 (da cm 35 a cm 40)	35
cm 40 (da cm 40 a cm 50)	40
La scala prosegue a scatti di 10 da cm 40	

Tabella 2

LARGHEZZA DELLA FOGLIA	CODICE
cm 20 (da cm 20 a cm 25)	20
cm 25 (da cm 25 a cm 30)	25
cm 30 (da cm 30 a cm 35)	30
cm 35 (da cm 35 a cm 40)	35
cm 40 (da cm 40 a cm 50)	40
La scala prosegue a scatti di 10 da cm 40	

Nel primo gruppo, per assicurare la regolarità della forma, la maggior parte delle punte delle foglie deve toccare il bordo della circonferenza determinata dai codici.

Nel secondo gruppo il diametro è misurato solo in senso trasversale al gambo.

Nel terzo gruppo la scelta è compiuta in base alla lunghezza misurata lungo la vena- tura centrale della foglia, escluso il picciolo, quando presente.

Il picciolo deve avere lunghezza e robustezza adeguata alla larghezza della foglia; in ogni caso la lunghezza non potrà mai essere inferiore alla metà del codice di larghezza della foglia.

1.4.7 Confezionamento

Le foglie si confezionano a decina. Le norme relative alle singole specie sono ripor- tate nelle schede specifiche.

1.4.8 Controllo di qualità

I controllori avranno come riferimento il Regolamento e le schede di qualità speci- fiche e varietali; sulla base di queste schede, dovranno esaminare il prodotto secondo uno schema di valutazione che comprende:

1. **Confezione:**
 - a) danni da imballaggio;
 - b) numero di foglie;
 - c) presentazione/parità di base.
2. **Uniformità di qualità;**
3. **Uniformità di sviluppo;**
4. **Colore;**
5. **Freschezza;**
6. **Eventuali parassiti;**

7. Eventuali residui da disinfezione/danni da necrosi;
8. Lunghezza;
9. Robustezza.

1.4.9 Sanzioni

I provvedimenti presi in caso di non conformità delle confezioni controllate, devono essere immediatamente comunicati ai coltivatori e possono essere:

- **Riconfezione se possibile;**
- **Declassamento;**
- **Esclusione dalla vendita.**

L'esclusione dalla vendita riguarda le foglie che non rispettano i parametri del presente regolamento e non sono conformi per peso dell'unità di confezione e/o numero di steli.

In ogni caso, le sanzioni elevate in relazione ai parametri di qualità del prodotto rimangono a discrezione del Servizio Controllo della Qualità.

NB: *la vendita di prodotti non freschi potrà essere sanzionata per “comportamento commerciale scorretto”.*

2. Piante da esterno

2.1 PARTE GENERALE

Le seguenti prescrizioni sono relative alle norme tecniche che devono essere rispettate per la produzione vivaistica.

2.1.1 Tecniche colturali

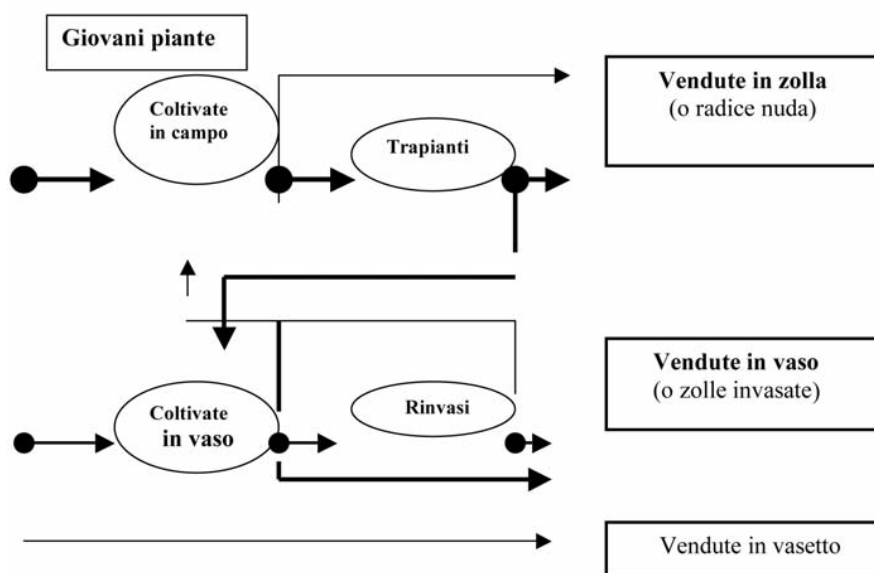
2.1.1.1 Norme generali

Le **giovani piante** provenienti dalla **propagazione o riproduzione** possono essere destinate alla coltivazione in pieno campo, alla coltivazione in contenitore, oppure essere vendute direttamente in vasetto, contenitori alveolari, fitocelle (piccoli arbusti). Le **giovani piante** provenienti dalla propagazione o riproduzione avviate alla coltura in pieno campo possono subire alcuni trapianti prima di raggiungere le varie misure commerciali, oppure essere passate in contenitore.

Il passaggio in contenitore può avvenire sia al termine del primo trapianto oppure dopo diversi trapianti.

La zolla deve essere posta in un contenitore adeguato alle sue dimensioni, per facilitare la commercializzazione e consentire una messa a dimora più sicura e in quasi tutti i periodi dell'anno.

La ricoltivazione in contenitori deve avere una durata di almeno un ciclo vegetativo per avere prodotti di sicuro attecchimento in ogni periodo dell'anno.



2.1.1.2 Trapianto

Il **trapianto** in vivaio deve avere lo scopo di preparare le radici alla loro collocazione definitiva dai primi anni di coltivazione in campo, per evitare lo sviluppo di radici di calibro eccessivo da dover poi recidere, con grave stress per la pianta, e può essere effettuato con zolla oppure a radice nuda.

Il trapianto a radice nuda deve essere fatto quando le piante sono in riposo vegetativo, e prive dell'apparato fogliare nel caso di piante caducifoglie.

È consentita anche la "rizollatura o rizzollatura", ovvero il pre-trapianto che consiste nell'incisione del perimetro della zolla, recidendo le radici

lateralmente senza staccare completamente la pianta dal terreno.

2.1.1.3 Coltura in contenitore

Le giovani piante provenienti dalla riproduzione o propagazione avviate alla **coltura in contenitore**, possono subire diverse rinvasature prima di raggiungere le varie misure commerciali ed essere avviate alla vendita. È anche possibile la coltivazione in campo dopo il primo anno oppure uno o più rinvasi.

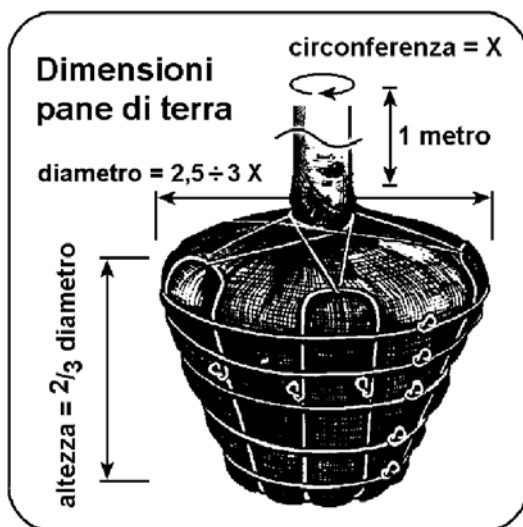
2.1.1.4 Rinvasatura

La **rinvasatura** delle piante coltivate in contenitore, fatta di norma con macchine invasatrici, ha lo scopo di ampliare lo spazio per lo sviluppo dell'apparato radicale mettendo a disposizione nuovo substrato fresco e concimato. Non richiede la potatura delle radici, come nel trapianto, se non in casi particolari.

Il rinvaso deve essere effettuato all'inizio di ogni ciclo vegetativo, impiegando un contenitore di misura adeguata che consenta lo sviluppo equilibrato dell'apparato radicale, fino al termine della stagione.

2.1.1.5 Ricoltivazione in contenitore

La **ricoltivazione in contenitore** delle piante coltivate in piena terra è una tecnica che permette di incrementare l'apparato radicale e la parte aerea quantitativamente e qualitativamente in un ciclo vegetativo attraverso il quale si ottiene un prodotto disponibile all'uso in ogni periodo dell'anno con garanzia di attecchimento e di qualità.



2.1.1.6 Zollatura

La **zollatura** riveste un'importanza fondamentale per il successivo attecchimento delle piante ornamentali,

sia che venga eseguita per un trapianto sia per la spedizione o l'invasatura.

Il **pane di terra** deve avere un diametro di 2,5 - 3 volte la circonferenza del fusto misurato ad 1 metro di altezza dal colletto. L'altezza della zolla, in linea generale, con l'eccezione delle piante a radici fittonanti deve essere all'incirca i 2/3 del suo diametro, salvo quanto stabilito nelle schede specifiche.

Di seguito vengono riportate le misure medie delle zolle che evidenziano i rapporti che devono essere rispettati tra circonferenza del tronco e diametro della zolla:

Circonferenza del tronco	Diametro della zolla	Altezza della zolla
14-16	45-50	30-35
16-18	50-55	40-45
18-20	60-65	50-55
20-25	65-70	55-60
25-30	70-80	60-70

Il confezionamento della zolla ha lo scopo di non farla disgregare e di preservare le radici.

I materiali da utilizzare possono essere diversi: paglia di cereali, juta, cascami di stoffa biodegradabile, rete di ferro, film plastico termorestringente. La resistenza meccanica necessaria è crescente man mano che aumentano le dimensioni del pane di terra. La semplice stoffa, con una serie di legature di spago o filo di ferro, può essere sufficiente per le zolle di arbusti medio-piccoli o alberi delle misure inferiori.

Per piante che superano certe dimensioni (arbusti di 150-200 cm di altezza o alberi di 10-12 cm di circonferenza) con zolle molto grosse, devono essere utilizzati rivestimenti più robusti, quali ad esempio tela di juta e rete metallica, rete metallica e film plastico, oppure tutti e tre assieme. Possono anche essere utilizzati appositi cestelli di filo di ferro già pronti in diverse misure standard per le zolle più comuni.

I materiali utilizzati devono essere biodegradabili affinché si degradino nel terreno in tempo utile per impedire lo strozzamento delle radici.

2.1.1.7 Caratteristiche dei contenitori

I contenitori utilizzati devono essere leggeri, resistenti agli urti, inalterabili e capaci di resistere agli agenti atmosferici, devono avere forma tale da facilitare la svasatura e sagomature diverse per facilitare la meccanizzazione, e ci possono essere diverse localizzazioni dei fori di drenaggio.

Deve essere inoltre riportata la capacità del vaso in litri. Di seguito viene riportata la tabella di conversione utile per collegare il volume di un vaso standard al suo diametro approssimativo.

Tabella di conversione capacità/diametro dei contenitori (approssimata)	
Litri	Diametro (cm)
1	12
2	15
3	18
5	20
7	22
9	24
12	26
15	28
18	30
25	33
30	35
50	42
65	45

2.1.2 Norme di qualità

2.1.2.1 Parte generale

Le seguenti prescrizioni sono relative alla qualità delle produzioni vivaistiche e comprendono l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto che gli conferiscono la capacità di soddisfare le esigenze espresse o implicite. La valutazione dei controlli di qualità sui prodotti esaminati si basano sul fatto che le produzioni vivaistiche devono essere rispondenti ad assolvere le funzioni ornamentali a cui sono destinate.

Le piante che non sono conformi ai seguenti standard di qualità non

sono idonee ad essere commercializzate senza uno specifico accordo di deroga. Le variazioni alle specifiche devono essere definite a parte e sottoscritte da entrambe le parti.

2.1.2.2 Qualità interna

Si tratta di requisiti non evidenti esternamente, spesso non verificabili pronta- mente o senza rilievi distruttivi del prodotto.

- Le piante devono essere sane, esenti da parassiti o malattie fitopatologiche
- L'apparato radicale deve essere ben sviluppato e conforme alla tipologia di pianta, la sua età, il tipo di substrato e non deve presentare spiralizzazione della radice principale vicino al colletto.
- Le piante coltivate in contenitore devono essere state allevate per un periodo adeguato perché le radici abbiano esplorato sufficientemente il substrato, senza fuoriuscire dai fori posti alla base del vaso.
- Le zolle delle piante devono essere compatte e ben esplorate dalle radici. I materiali impiegati per avvolgerle devono essere degradabili dopo la messa a dimora e non ostacolare lo sviluppo radicale.
- Le piante di dimensioni maggiori devono essere state regolarmente prepara- te in modo da essere idonee al trapianto.

2.1.2.3 Qualità esterna

SVILUPPO

Comprende quelle specifiche palesamente mostrate dal prodotto, verificabili direttamente con un rilievo oggettivo.

- Le piante devono soddisfare i minimi dimensionali (altezza, diametro o circonferenza) della misura della categoria merceologica in cui sono state classificate.
- Il fusto, i rami e la vegetazione non devono presentare danni fisiologici di rilievo che ne pregiudichino l'estetica e/o il futuro sviluppo della pianta.
- Le piante devono essere state allevate adeguatamente spaziate, quelle ad accresci- mento eretto avere un apice dominante, in modo da non alterare l'habitus vegetativo caratteristico della specie/varietà.

2.1.2.4 Documenti e confezione

- La documentazione che accompagna la merce deve riportare il nome botanico corretto, una descrizione completa e accurata di ogni articolo ed essere in regola con la normativa del passaporto delle piante.
- Le piante devono essere adeguatamente confezionate in maniera da non riportare danneggiamenti durante il trasporto.
- Le varietà brevettate o con nome registrato devono essere etichettate conformemente alle indicazioni delle rispettive normative.

2.1.3 Parte di dettaglio - Criteri di classificazione – Confezionamento

2.1.3.1 Astoni

Si definiscono astoni i giovani alberi con la parte aerea di 1-2 anni.

Sono costituiti da un buon apparato radicale e da un fusto dritto che può avere delle ramificazioni inserite sull'asse principale. Nel caso di alberi a portamento arbustivo, possono essere costituiti anche da più assi.

Possono essere classificati in base all'età (1 o 2 anni) o secondo l'accrescimento caratteristico di ogni specie in scelta normale e scelta speciale.

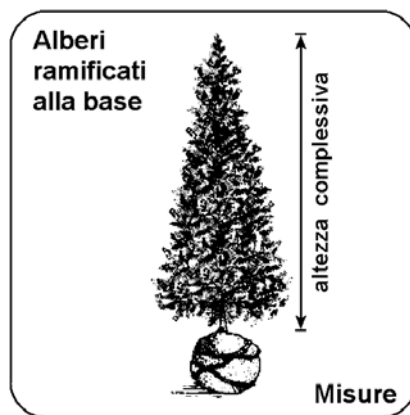
Per le essenze più pregiate possono essere classificati anche in base alla misura dell'altezza, fino a 100 cm di altezza in scaglioni di 20 cm, da 100 a 200 cm di altezza in scaglioni di 25 cm, oltre i 200 cm di altezza in scaglioni di 50 cm.

Per astoni di essenze a rapido accrescimento (es. Paulonia, Catalpa, Melia ...), con circonferenza del fusto che raggiunge i 6 cm (misurata ad 1 metro dal colletto o a metà dell'altezza) si utilizzano scaglioni di 2 cm.

<i>Astoni</i>	
Classi di altezza (cm)	Scaglioni (cm)
< 100	20
da 100 a 200	25
> 200	50
Classi di circonferenza fusto (cm)	Scaglioni (cm)
> 6	2

2.1.3.2 Alberi

Gli **alberi** sono piante legnose, con una parte aerea di almeno due o più stagioni vegetative, costituita da rami inseriti su un fusto dritto. Possono essere allevati a "forma libera" cioè con le ramificazioni liberamente inserite sull'asse fin dal colletto o dall'altezza caratteristica della specie, oppure "impalcati" cioè con un fusto nudo privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura.



2.1.3.2.a Alberi a forma libera

Gli alberi a forma libera vengono classificati in base all'altezza, che viene misurata dal colletto fino al punto più alto della chioma.

<i>Alberi a forma libera</i>	
Classi di altezza (cm)	Scaglioni (cm)
< 100 (conifere)	20
da 100 a 200	25
> 200	50

Le categorie merceologiche variano in scaglioni di 25 cm da 100 cm fino a scaglioni di 50 cm oltre i 200 cm di altezza.

Per quanto riguarda le conifere, che hanno accrescimenti minori, vengono classificate anche le piante di misura inferiore ai 100 cm di altezza in scaglioni di 20 cm.

Le misure superiori a 500 cm possono essere classificate in scaglioni di 100 cm. Le essenze a crescita molto rapida possono essere classificate in scaglioni di 100 cm anche nelle misure più basse.

2.1.3.2.b Alberi impalcati

Per gli **alberi impalcati**, deve essere presa in considerazione, oltre l'altezza, la circonferenza del fusto misurata a 1 metro dal colletto.

Si possono avere categorie distinte in scaglioni di 2 cm dalla

<i>Alberi impalcati a fusto</i>	
Classi di circonferenza fusto(cm)	Scaglioni (cm)
da 6 a 20	2
da 20 a 50	5
> 50	10

circonferenza di 6/8 cm a 18/20 cm, di 5 cm dalla circonferenza di 20/25 cm a 45/50 cm, e di 10 cm oltre i 50 cm di circonferenza.

L'altezza dell'impalcatura, misurata dal colletto all'inserzione sul fusto della branca più bassa, potrà essere variabile da un minimo di 180 cm fino ai 210 cm.

Per il *Pinus pinea* ed altre conifere simili, gli scaglioni della circonferenza del fusto sono lievemente diversi a causa dei minori accrescimenti.

Possono esserci scaglioni di 2 cm fino al 20/22, oltre i 22 cm si hanno scaglioni di 4 cm e oltre i 30 cm scaglioni di 5 cm in poi.

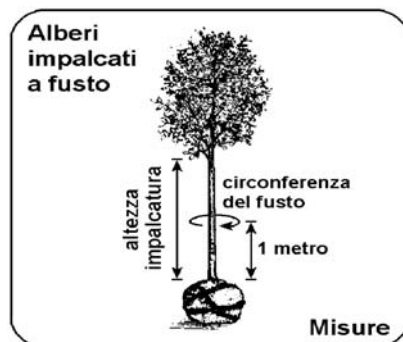
2.1.3.2.c Alberi a ceppaia

In questo caso la misura della circonferenza del fusto deve essere combinata con quella dell'altezza della pianta, e deve essere misurata dal colletto fino al punto più alto della chioma, poiché vi sono prodotti con la stessa dimensione del tronco ma altezze diverse.

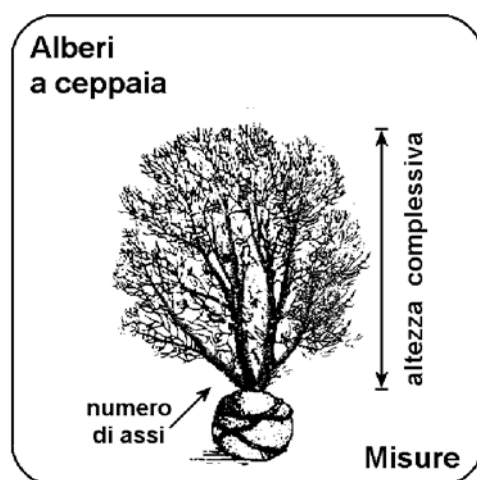
Per alcune essenze particolari deve essere inoltre specificato anche il diametro della chioma stessa che deve essere misurato in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere e a 2/3 dell'altezza totale per gli altri alberi.

2.1.3.2.d Alberi con portamento arbustivo

Alcuni alberi con portamento arbustivo (come le Betulle, o certi Aceri) possono essere allevati anche in ceppaie con più tronchi.



Alberi a ceppaia	
Numero di assi (tronchi)	
Classi di altezza (cm)	Scaglioni (cm)
< 100	20
da 100 a 200	25
> 200	50



In questo caso devono essere indicati il numero di assi (1 ben ramificato fin dal basso, 2, 3, 4, 5 o più tronchi) e la misura dell'altezza complessiva dal colletto fino al punto più alto della chioma.

Come per gli altri alberi le classi di altezza inferiore a 100 cm variano in scaglioni di 20 cm, da 100 cm a 200 cm in scaglioni di 25 cm, in scaglioni di 50 cm oltre i 200 cm.

2.1.3.3 Arbusti

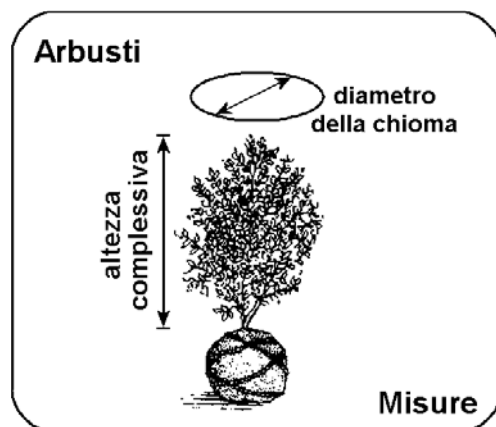
Per **arbusti** si intendono piante legnose o semilegnose di sviluppo ridotto rispetto agli alberi, senza un fusto guida ma ramificati fin dalla base o che possiedono più fusti generati dalla stessa ceppaia.

<i>Arbusti</i>	
Classi di altezza (cm)	Scaglioni (cm)
< 100	10/20 10 essenze pregiate
da 100 a 200	20
> 200	50

Devono avere non meno di due stagioni vegetative, una chioma densa e compatta ed un minimo di tre fusti o ramificazioni alla base (secondo le caratteristiche della specie).

Gli arbusti e i cespugli devono essere generalmente classificati in base all'altezza complessiva, dal colletto fino al punto più alto della chioma, che varia in scaglioni di 10-20 cm per le piante inferiori a 100 cm, in scaglioni di 20 cm da 100 cm a 200 cm, e in scaglioni di 50 cm oltre i 200 cm.

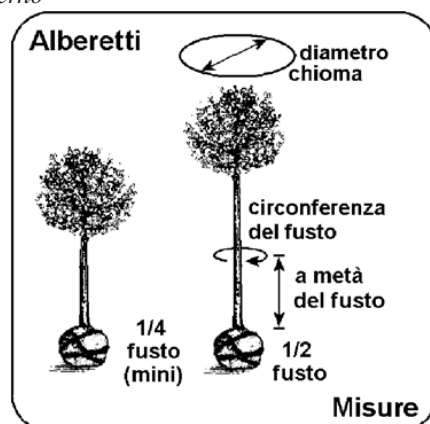
Per gli arbusti il cui valore è rapportato al diametro della chioma, quest'ultima deve essere misurata nella sua dimensione media.



2.1.3.4 Alberetti

Per **alberetto** si intende un arbusto allevato con un fusto nudo sormontato da una chioma. Vengono classificati in base al diametro della chioma e all'altezza del fusto.

Gli alberetti classificati "mini fusto" (mini standard) devono avere un fusto di 40-50 cm, quelli classificati "mezzo fusto" (half standard) devono avere un fusto di 80-90 cm. Può anche essere indicata la forma della testa quando ne ha una particolare (palla, cubo, ombrello ...).



2.1.3.5 Piante tappezzanti

Si definiscono piante **tappezzanti**, le piante erbacee o arbustive, con portamento basso e strisciante, impiegate per ricoprire il terreno. Devono avere una sufficiente ramificazione in modo da garantire una buona copertura. Possono essere commercializzate in contenitori alveolari o fitocelle.

<i>Rampicanti e sarmentose</i>	
Classi di altezza (cm) medio accrescimento	Scaglioni (cm)
< 100	20
da 100 a 150-200	25
> 150-200	50
Classi di altezza (cm) medio accrescimento	Scaglioni (cm)
< 100	50

2.1.3.6 Piante rampicanti

Si definiscono piante **rampicanti** le essenze arbustive, che richiedono dei supporti a cui si aggrappano con particolari organi vegetali (viticci, radici avventizie ...) per sostenere il loro sviluppo, spesso molto veloce (Bignonia, Parthenocissus, Passiflora e simili).

In assenza di supporti talvolta possono crescere sul terreno, ed essere impiegate come piante coprisuolo (Hedera).

2.1.3.7 Piante sarmentose

Si definiscono piante **sarmentose** le essenze arbustive, caratterizzate da lunghi rami flessibili e ricadenti, che possono essere coltivate come fossero rampicanti, legandole su appositi sostegni a cui si avvolgono con i loro fusti volubili (Bougainvillea, Lonicera, Wisteria e simili).

Possono essere vendute in contenitore o in zolla e vengono classificate secondo l'altezza che non deve essere determinata alla sommità del fusto o ramo ascendente principale, ma alla sommità di due-tre rami, ed in presenza di un cespuglio basale di una certa consistenza.

Gli scaglioni delle misure sono diversificati secondo la loro velocità di accrescimento. Per le essenze a medio accrescimento (Hedera, Jasminum, Trachelospermum, etc) le classi di altezza inferiore a 100 cm variano in scaglioni di 20 cm, da 100 cm fino a 200 cm in scaglioni di 25 cm, quindi in scaglioni di 50 cm oltre i 200 cm. Invece per le essenze a forte accrescimento (Actinidia, Lonicera, Wisteria) le classi di altezza iniziano da 100 cm in scaglioni di 50 cm.

Le piante devono essere allevate in vivaio con l'ausilio di tutori, ma possono essere commercializzate anche senza di essi.

A seconda delle caratteristiche delle diverse essenze devono avere almeno due/tre getti forti che raggiungano la misura stabilita.

2.1.3.8 Piante esemplari

Si definiscono piante esemplari gli alberi o arbusti di notevoli età o dimensioni che rivestono un particolare valore ornamentale.

Più precisamente si definiscono esemplari le piante che hanno ricevuto cure vivaistiche per normali cicli produttivi, al termine dei quali hanno continuato a ricevere cure costanti nel tempo, al fine di formare e mantenere l'apparato radicale ed aereo rispondente alle caratteristiche della specie, e che siano in grado di

<i>Alberi esemplari</i>	
Classi di altezza (cm)	Scaglioni (cm)
< 500	50
> 500	100
Classi di circonferenza fusto (cm)	Scaglioni (cm)
< 50	5
> 50	10

soportare l'espanto, assicurando un corretto attecchimento, e il mantenimento e l'accrescimento delle loro caratteristiche estetiche.

Per la natura eccezionale di alcuni soggetti, per il tempo di coltivazione eccezionalmente lungo e per le loro caratteristiche "fuori standard", le piante esemplari non possono avere valutazioni omogenee bensì soggettive. Non possono chiamarsi esemplari le piante provenienti da coltivazioni agricole o da vecchi giardini che non abbiano ricevuto cure vivaistiche e che soprattutto presentino gravi alterazioni nella struttura dell'apparato aereo.

La loro classificazione merceologica può essere fatta con il criterio impiegato per gli alberi delle misure più grandi.

2.1.3.9 Piante topiarie

Si definiscono piante topiarie tutte quelle foggiate per assumere le forme più varie mediante particolari tecniche di potatura ed anche con l'ausilio di tutori e telai metallici attorno ai quali si sviluppa la vegetazione. Possono essere realizzate direttamente in contenitore oppure coltivate in piena terra e successivamente trasferite in contenitore.

Possono essere realizzate:

- utilizzando piante in contenitore o zolla adattate attorno a strutture che conferiscono loro forme di diversa tipologia (astratte, di animali, oggetti e persone);
- con piante in contenitore sviluppate intorno a strutture portanti (archi, spalliere etc.);
- formando nel tempo piante a lento accrescimento (anche coltivate in piena terra) e dalla chioma particolarmente densa (Buxus, Taxus, etc.) in forme classiche (sfere, coni, piramidi etc.) o in forme astratte.

Oltre al nome della rappresentazione, deve essere indicata l'essenza vegetale con cui è stata realizzata e la sua altezza complessiva fuori terra. In certi casi possono essere indicati anche la misura del vaso e l'altezza dell'eventuale fusto.

2.1.3.10 Piante a spalliera

Si definiscono piante a spalliera piante per lo più rampicanti (Hedera, Gelsomino, Bouganvillea, etc.) cresciute su una struttura portante (legno o

ferro), che ha l'utilizzo di sorreggere la crescita delle piante ed evidenziarne la fioritura altrimenti la crescita naturale di tali piante ricadenti e/o rampicanti ne impedirebbe l'utilizzo. Viene usata questa pratica per ottenere piante per uso di barriera a pronto effetto.

2.1.3.11 Piante cerchiate

Si definiscono piante cerchiate (*Citrus limonium*, Olivo, *Buganvillea*, etc.) quelle tipologie di piante costrette nella crescita a cerchio per ottenere una ramificazione geometricamente regolare e ben distribuita, atta a essere vuotata dalla vegetazione all'interno del cerchio, lasciando così le ramature esterne omogeneamente irradiate dal sole e areate in tutte le sue parti al fine di ottenere una fioritura e/o fruttificazione maggiore e di donare alla pianta una maggiore importanza estetico-ornamentale. La forma a cerchio su strutture di legno e/o ferro, ne permette, oltre che l'ornamento una dimensione contenuta atta al ricovero in ambienti domestici durante il periodo freddo.

2.1.3.12 Caratteristiche Tecniche di un Albero standard per usi urbani

La chioma di un albero standard per usi urbani deve essere di forma conica ed omogenea, priva di vuoti al fine di una migliore esposizione al sole durante le fasi di coltivazione in vivaio. Anche piante che tipicamente hanno chioma globosa o comunque espansa, devono essere coltivate con chioma contenuta per favorire un maggiore controllo dello sviluppo relativo all'apparato radicale.

La distribuzione dei rami sul fusto deve essere omogenea e proporzionale alle dimensioni della pianta, non devono essere presenti tagli e riprese vegetative che evidenzino forti potature.

Per garantire una maggior stabilità della pianta, una crescita equilibrata ed omogenea nel tempo, minor rischio di rotture causate da condizioni meteorologiche (neve, temporali, raffiche di vento, ecc.), il fusto deve essere impostato su di un unico asse, dal piede del colletto all'apice della pianta. Non devono essere presenti ferite, cicatrici grossolane, riprese vegetative, screpolature profonde, necrosi, fori di parassiti che potrebbero minare la stabilità della pianta.

Per il colletto sono valide le stesse specifiche fatte per il fusto (assenza di ferite, tagli, ecc.), con le eccezioni riportate nelle schede specifiche per

quelle piante che non sopportano che questa porzione venga coperta di terra.

L'apparato radicale deve essere fascicolato, composto cioè da molti capillari omogeneamente distribuiti nello spazio della zolla al fine di evitare problemi causati da un anomalo sviluppo delle radici o da una coltivazione che non ha tenuto conto del contenimento delle radici.

2.1.3.13 Caratteristiche Tecniche di un Albero per usi paesaggistici

Sono piante le cui caratteristiche tecniche sono simili alle piante per uso urbano con la differenza nella struttura del tronco e della chioma che anziché essere perfettamente omogenei possono avere sensibili variazioni che rendano unica la pianta nella forma e nella struttura in maniera tale da conferirle un aspetto naturale, nel rispetto di massima delle regole di qualità soprattutto per quanto concerne l'adeguata conformazione dell'apparato radicale.

2.1.4 Controllo di qualità

Visivamente, deve verificarsi corrispondenza ai requisiti generali del Regolamento CEE 316/68 e la rispondenza ai requisiti previsti dal presente disciplinare.

I controllori avranno come riferimento il Regolamento suddetto e le schede di qualità specifiche e varietali; sulla base di queste schede, dovranno esaminare il prodotto secondo uno schema di valutazione che comprende:

- classi di misure (altezza, diametro o circonferenza, etc.);
- aspetto generale della pianta sano e vigoroso, conforme alle diverse varietà e forme di coltivazione;
- naturale ed oggettiva armonia e proporzione fra la dimensione del vaso e quella della pianta;
- rispondenza alle norme tecniche stabilite da eventuali norme di legge esistenti;
- assenza di residui di trattamenti antiparassitari sulla pianta o sul vaso, salvo leggere tracce per i più recenti;
- periodi di caducità o per piante destinate a lavori;
- assenza di lesioni dovute a danni atmosferici;
- assenza di rami, fiori o foglie rotti o lesionati;
- assenza di segni evidenti di fisiopatie e fitopatie;

- assenza di piante parassite infestanti nel substrato contenuto nel vaso;
- il substrato non deve strabordare, ma deve riempire almeno il 90% del vaso o contenitore
- ispezione dell'apparato radicale (a campione su contenitore a zolla);
- **Confezione:**
 - a - danni da imballaggio;
 - b - classi di altezza e scaglioni;
 - c - classi di circonferenza e scaglioni;
- **Documentazione accompagnatoria.**

2.1.5 Sanzioni

I provvedimenti presi in caso di non conformità delle confezioni controllate devono essere immediatamente comunicati ai coltivatori e possono essere:

- **Riconfezione se possibile**
- **Declassamento**
- **Esclusione dalla vendita**

L'esclusione dalla vendita riguarda le produzioni vivaistiche che non siano "fresche", "intere" e non conformi alle regole previste dal presente disciplinare.

In ogni caso, le sanzioni elevate in relazione ai parametri di qualità del prodotto rimangono a discrezione del Servizio Controllo della Qualità.

3. Piante da interno

3.1 PARTE GENERALE

Le seguenti prescrizioni sono relative alle norme tecniche e commerciali che devono essere rispettate per la produzione di piante ornamentali in vaso da interno, verdi o fiorite e da esterno (balconi, terrazzo, aiuola) di piante destinate alla ricoltivazione e al consumo, ove richiesto o previsto nella specifica scheda.

La valutazione dei controlli di qualità sui prodotti esaminati deve basarsi sul fatto che, le produzioni di cui trattasi, devono mantenere le caratteristiche tipiche della specie o della varietà per un adeguato periodo con la vendita.

3.1.1 Norme generali

Le giovani piante possono essere destinate alla coltivazione in contenitore in serra, oppure essere vendute direttamente in vasetto o in contenitori simili. Le giovani piante avviate alla coltura in serra possono subire alcuni trapianti prima di raggiungere le varie misure commerciali.

3.1.2 Giovani Piante

Per giovane pianta si intende la pianta proveniente da seme, da talea o da meristema destinata ad essere coltivata fino al raggiungimento dello stadio commerciale o produttivo. Lo stadio commerciale verrà definito nelle schede specifiche relative alle singole specie.

3.1.3 Caratteristiche dei contenitori

I contenitori utilizzati devono essere leggeri, resistenti agli urti, capaci di resistere agli agenti atmosferici, possono avere forme varie, solitamente troncoconica e sagomature diverse per facilitare la meccanizzazione e ci possono essere diverse localizzazioni dei fori di drenaggio. - Sul contenitore deve essere indicata la capacità del vaso in litri.

3.1.4 Qualità esterna

3.1.4.1 Sviluppo

Requisiti minimi: lo sviluppo raggiunto deve permettere di riconoscere pienamente le caratteristiche proprie delle specie (forma e tipologia e colore).

Requisiti massimi: le piante in vaso non devono presentare segni di invecchiamento, sfioritura o difetti evidenti in relazione alla specie e alla varietà.

3.1 5 Classificazione

3.1.5.1 Stadio di maturità

Da sufficientemente sviluppato da garantire la completa fioritura o distensione a non troppo sviluppato da presentare i primi segni di invecchiamento (stadi I, II e III, immaturo, maturo, troppo maturo riportati sulle singole schede prodotto con fotografie).

3.1.5.2 Categoria I – Caratteristiche delle piante da interno

- intere;
- fresche;
- senza parassiti animali o vegetali;
- privi di danni causati dai parassiti suddetti;
- senza tracce di formulati chimici che deturpino e/o compromettano l'aspetto del prodotto;
- privi di ammaccature;
- privi di difetti di vegetazione;
- privi di danni causati dalle intemperie;
- il 90% del vaso deve contenere terriccio o substrato adatto;
- parte consistente del terriccio non deve sporgere dai margini del vaso;
- il terriccio deve avere un contenuto adeguato alla specie di umidità e tale da poter resistere in maniera ottimale durante il percorso distributivo per raggiungere i consumatori;
- la pianta deve avere un apparato radicale idoneo al mantenimento delle caratteristiche della specie e allo sviluppo della pianta;
- la forma, la consistenza ed i colori di fiori e foglie, devono corrispondere adeguatamente alle caratteristiche specifiche della varietà;
- deve esserci armonia e proporzione tra la pianta e il vaso.

3.1.5.3 Categoria II – Caratteristiche delle piante da interno

- intere;
- fresche;
- senza parassiti animali e/o vegetali;
- possono, tuttavia, essere presenti i seguenti difetti:
- leggere malformazioni;
- leggere ammaccature;
- leggeri danni causati da malattie o da parassiti animali;
- leggeri danni causati da intemperie;
- steli di rigidità non rispondenti alle caratteristiche tipiche della specie o della cultivar;
- piccole tracce di formulati chimici;

I difetti ammessi non devono compromettere la resistenza, l'aspetto e l'utilizzazione delle piante.

3.1.6 Codici di lunghezza e peso

Le piante devono essere classificate in maniera uniforme in base al:

- vaso (diametro, tipo, altezza dove necessaria, diametro della corona);
- altezza della pianta;
- stadio di fioritura;
- numero dei fiori;
- numero dei rami;
- atoufflamento ove esiste.

3.1.7 Difetti o elementi di non conformità

- **Danno meccanico:** si intende il danno causato su foglie, fiore o altra parte della pianta da urti, piegature, pressioni, tagli, ecc. che ne compromettono l'aspetto;
- **Carenze di crescita:** sono le imperfezioni delle piante nel loro complesso, verificatesi durante la coltivazione;
- **Carenze nutrizionali:** colorazioni anomali delle foglie o di altre parti della pianta;
- **Parassiti animali e/o vegetali:** la dizione "esenti da" significa che ad un esame visivo il prodotto non deve presentarne;
- **Formulati chimici:** sostanze usate in coltivazione per la protezione o lo sviluppo delle piante;
- **Freschezza:** è la valutazione per cui, ad un esame visivo, le piante non devono presentare segni di invecchiamento, appassimento, ecc., ma colore vivo ed adeguata consistenza di foglie, fusto ed eventuali fiori;³⁹

- **Proporzione.**

3.1.8 Controllo di qualità

I controllori avranno come riferimento il presente disciplinare e le schede di qualità specifiche per ogni specie o varietà di fiore e foglie; sulla base di queste schede, dovranno esaminare il prodotto secondo uno schema di valutazione che comprende:

- 1. Confezione: danni da imballaggio;**
- 2. Uniformità di qualità’;**
- 3. Uniformità di sviluppo delle piante;**
- 4. Colore;**
- 5. Freschezza;**
- 6. Eventuali parassiti;**
- 7. Eventuali residui da disinfezione/necrosi;**
- 8. Fioritura (minimo - massimo);**
- 9. Proporzione delle dimensioni;**
- 10. Robustezza**

***NB:** la regolamentazione alle voci 1-2-3-4-5-6-7 può avere una normativa di carattere generale; la regolamentazione alle voci 8-9-10 deve fare riferimento ad ogni singolo prodotto.*

3.1.9 Sanzioni

I provvedimenti presi in caso di non conformità delle confezioni controllate devono essere immediatamente comunicati ai coltivatori e possono essere:

- **Riconfezione**
- **Declassamento**
- **Esclusione dalla vendita**

L'esclusione dalla vendita riguarda le piante che non rispettano i parametri del presente regolamento e non conformi per qualità o altro indice. In ogni caso, le sanzioni elevate in relazione ai parametri di qualità del prodotto rimangono a discrezione del Servizio Controllo della Qualità.

***NB:** la vendita di prodotti potrà essere sanzionata per “comportamento commerciale scorretto”.*